



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1132

Norme in materia di giusta retribuzione, salario minimo e rappresentanza sindacale

23/01/2022 - 10:25

Indice

| | |
|--|-----|
| 1. DDL S. 1132 - XVIII Leg. | 1 |
| 1.1. Dati generali | 2 |
| 1.2. Testi | 4 |
| 1.2.1. Testo DDL 1132 | 5 |
| 1.3. Trattazione in Commissione | 10 |
| 1.3.1. Sedute | 11 |
| 1.3.2. Resoconti sommari | 13 |
| 1.3.2.1. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) | 14 |
| 1.3.2.1.1. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 104 (pom.) del 16/04/2019 | 15 |
| 1.3.2.1.2. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 105 (ant.) del 17/04/2019 | 20 |
| 1.3.2.1.3. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 107 (ant.) del 30/04/2019 | 34 |
| 1.3.2.1.4. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 108 (pom.) del 07/05/2019 | 50 |
| 1.3.2.1.5. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 109 (ant.) dell'08/05/2019 | 85 |
| 1.3.2.1.6. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 110 (pom.) dell'08/05/2019 | 91 |
| 1.3.2.1.7. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 115 (pom.) del 18/06/2019 | 102 |
| 1.3.2.1.8. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 116 (pom.) del 25/06/2019 | 107 |
| 1.3.2.1.9. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 117 (ant.) del 26/06/2019 | 112 |
| 1.3.2.1.10. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 118 (pom.) del 02/07/2019 | 115 |
| 1.3.2.1.11. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 124 (pom.) del 16/07/2019 | 119 |
| 1.3.2.1.12. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 274 (ant.) del 10/11/2021 | 125 |
| 1.3.2.1.13. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 285 (ant.) del 12/01/2022 | 128 |

1. DDL S. 1132 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1132
XVIII Legislatura

Norme in materia di giusta retribuzione, salario minimo e rappresentanza sindacale

Iter

12 gennaio 2022: in corso di esame in commissione

Successione delle letture parlamentari

S.1132

in corso di esame in commissione

Iniziativa Parlamentare

[Tommaso Nannicini](#) ([PD](#))

Cofirmatari

[Edoardo Patriarca](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 10 aprile 2019)

[Mauro Antonio Donato Laus](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 10 aprile 2019)

[Annamaria Parente](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 10 aprile 2019)

[Simona Flavia Malpezzi](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 10 aprile 2019)

[Antonio Misiani](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 10 aprile 2019)

[Alessandro Alfieri](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 10 aprile 2019)

[Eugenio Comincini](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 10 aprile 2019)

[Giuseppe Luigi Salvatore Cucca](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 10 aprile 2019)

[Laura Garavini](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 10 aprile 2019)

[Francesco Giacobbe](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 10 aprile 2019)

[Vanna Iori](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 10 aprile 2019)

[Dario Parrini](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 10 aprile 2019)

[Tatjana Rojc](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 10 aprile 2019)

[Valeria Fedeli](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 11 aprile 2019)

[Franco Mirabelli](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 11 aprile 2019)

[Anna Rossomando](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 12 aprile 2019)

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **11 marzo 2019**; annunciato nella seduta n. 99 del 19 marzo 2019.

Classificazione TESEO

MINIMI SALARIALI

Articoli

CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO (Artt.1, 2), RAPPRESENTATIVITA' DEI SINDACATI (Art.2), ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA (Art.2), ACCORDI SINDACALI (Art.2), CONSIGLIO NAZIONALE DELL' ECONOMIA E DEL LAVORO (Artt.2, 3), COMMISSIONI CONSIGLI E

COMITATI AMMINISTRATIVI (Art.2), PARTI DEL RAPPORTO DI LAVORO (Art.2), OSSERVATORI (Art.2), ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA (ISTAT) (Art.2), ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS) (Artt.2, 3), ISTITUTO NAZIONALE PER L'ANALISI DELLE POLITICHE PUBBLICHE (INAPP) (Art.2), AGENZIA NAZIONALE PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO (ANPAL) (Art.2), DOCENTI UNIVERSITARI (Art.2), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Art.2), DECRETI MINISTERIALI (Art.2), MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (Art.2), SANZIONI AMMINISTRATIVE (Art.2), RELAZIONI GOVERNATIVE (Art.2), BASI DI DATI (Art.3), GRANDI IMPRESE (Art.4), COMMISSIONI E ORGANI CONSULTIVI (Art.4), DEMOCRAZIA INDUSTRIALE (Art.4), INFORMAZIONE (Art.4)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Susy Matrisciano](#) (M5S) (dato conto della nomina il 17 aprile 2019) .

Assegnazione

Assegnato alla [11^a Commissione permanente \(Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale\)](#) in sede referente l'11 aprile 2019. Annuncio nella seduta n. 108 del 16 aprile 2019.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio), 10^a (Industria)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1132

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1132

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **NANNICINI**, **PATRIARCA**, **LAUS**, **PARENTE**, **FEDELI**, **MALPEZZI**, **MISIANI**, **ALFIERI**, **COMINCINI**, **CUCCA**, **GARAVINI**, **GIACOBBE**, **IORI**, **PARRINI**, **ROJC**, **MIRABELLI** e **ROSSOMANDO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 MARZO 2019

Norme in materia di giusta retribuzione, salario minimo e rappresentanza sindacale

Onorevoli Senatori. - Il riconoscimento del giusto valore economico del lavoro è un precetto imprescindibile dell'ordinamento costituzionale repubblicano. L'articolo 36 della Costituzione esige che la retribuzione corrisposta a un lavoratore sia proporzionata alla qualità e alla quantità del suo lavoro e, in ogni caso, sufficiente a garantire a lui e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa. Caduto l'ordinamento corporativo fascista, che piegava il prezzo del lavoro all'interesse superiore della nazione, svincolandolo dal suo valore reale, il sistema delle relazioni sindacali è stato per lungo tempo capace di comporre, in un equilibrio virtuoso, le diverse istanze di equità salariale e di efficienza delle imprese. In anni più recenti, tuttavia, anche in conseguenza della trasformazione organizzativa delle imprese e della frammentazione dei sistemi di rappresentanza, quel sistema ha manifestato segni di debolezza e ineffettività, soprattutto con riferimento alle aree più periferiche del mercato del lavoro o più esposte alla trasformazione produttiva.

Si pone, quindi, l'esigenza di garantire una tutela retributiva universale attraverso strumenti che assicurino solidità alla disciplina contrattuale, in modo da contrastare il *dumping* contrattuale e qualsiasi forma di corsa al ribasso in materia salariale. È arrivato il momento di sancire per legge che la giusta retribuzione prescritta dall'articolo 36 della Costituzione è quella stabilita dalla contrattazione collettiva. Ma proprio in questa ottica, occorre rafforzare e ricomporre il sistema della rappresentanza, attraverso meccanismi certi e condivisi di misurazione della rappresentatività delle organizzazioni sindacali e datoriali. Senza questa scommessa risulterebbe difficile arginare gli attacchi al ruolo della contrattazione, a fronte di una sua capacità di copertura e tutela il cui universalismo si sta sempre più sgretolando. Occorre, infine, garantire ai lavoratori forme più evolute ed efficaci di partecipazione e consultazione rispetto alle scelte e alle dinamiche aziendali.

In tale prospettiva il presente disegno di legge è articolato in due parti. La prima parte (capo I) reca norme in materia di giusta retribuzione, rappresentanza e contrattazione collettiva. Essa è orientata, innanzitutto, a fissare in norma primaria il principio secondo cui la giusta retribuzione è rinvenibile nella disciplina dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni di rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale così come definite dalla presente legge, in relazione al settore di appartenenza.

Il trattamento minimo tabellare stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dalle associazioni di rappresentanza si applica a tutti i lavoratori del settore, ovunque impiegati nel territorio nazionale.

Negli ambiti di attività non coperti dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni di rappresentanza, in coerenza con altri disegni e proposte di legge che intervengono in materia (atto Senato n. 310 di iniziativa dei senatori Laus ed altri e atto Camera n. 947 di iniziativa dei deputati Delrio ed altri), è istituito il salario minimo di garanzia quale trattamento economico minimo che il datore di lavoro è

tenuto a corrispondere al lavoratore a cui si applica la disciplina del lavoro subordinato, secondo gli importi e le modalità determinati dalla Commissione di cui all'articolo 2 (articolo 1).

Nel rispetto dell'autonomia delle parti sociali, il ridisegno delle regole su rappresentanza e contrattazione è affidato alla costituenda « Commissione paritetica per la rappresentanza e la contrattazione collettiva », istituita presso il CNEL e composta da dieci rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dieci rappresentanti delle imprese e dal presidente del CNEL, che la convoca e la presiede. A tale Commissione è affidato il compito di definire i settori della contrattazione collettiva nazionale, con l'obiettivo di ridurre il numero; di indicare i criteri di misurazione e certificazione delle rappresentanze sindacali e delle imprese; di stabilire i rapporti tra i diversi livelli contrattuali in un'ottica di coordinamento, nonché il salario minimo di garanzia applicabile, ove individuati, negli ambiti di attività non coperti da contrattazione collettiva, nonché i criteri per il suo aggiornamento. Per le deliberazioni adottate dalla Commissione è previsto l'integrale recepimento attraverso appositi decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro trenta giorni dalla loro trasmissione, con conseguente efficacia vincolante nei confronti delle amministrazioni pubbliche competenti. Il datore di lavoro che non si attenga a quanto prescritto dai decreti ministeriali è soggetto a una sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.000 a euro 10.000 per ciascun lavoratore, nonché al ristoro del danno economico determinato ai lavoratori (articolo 2).

È inoltre previsto che il CNEL, in cooperazione con l'INPS, aggiorni la numerazione dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro depositati e archiviati, attribuendo un codice alfanumerico - denominato « codice CCNL » - a ciascun contratto o accordo collettivo. Tale codice è integrato dall'INPS nella procedura relativa alla compilazione digitale dei flussi delle denunce retributive e contributive individuali mensili. A questo fine il datore di lavoro è tenuto a indicare per ciascuna posizione professionale il « codice CCNL » riferibile al contratto o accordo collettivo applicato (articolo 3).

La seconda parte del disegno di legge reca nuove norme in materia di informazione e consultazione dei lavoratori (capo II). Nelle imprese in qualsiasi forma costituite e organizzate, che occupino almeno trecento lavoratori, è istituito un comitato consultivo composto pariteticamente da rappresentanti dei lavoratori e dell'impresa. Questa disposizione si applica anche alle imprese collegate, controllate o controllanti, ovvero dirette e coordinate o che svolgono attività di direzione e coordinamento, secondo la disciplina civilistica vigente, che occupino in Italia o all'estero, complessivamente considerate, almeno trecento lavoratori. Il comitato consultivo è istituito in ciascuna impresa che occupi almeno trentacinque lavoratori. I contratti aziendali o, in mancanza, i contratti collettivi nazionali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 15 giugno 2015, disciplinano la composizione, le procedure di nomina dei componenti, i requisiti di eleggibilità e il procedimento elettorale del comitato consultivo. L'organo di governo delle imprese nelle quali è istituito un comitato consultivo trasmette ogni sei mesi al medesimo comitato una relazione illustrativa della situazione economica, finanziaria, produttiva e occupazionale dell'impresa stessa. Sulle relazioni periodiche il comitato consultivo esprime un parere preventivo e non vincolante. Il comitato consultivo è titolare dei diritti di informazione e consultazione previsti dal decreto legislativo n. 25 del 6 febbraio 2007, ferma restando la titolarità dei lavoratori ai diritti di informazione ivi previsti. In particolare, il comitato può formulare osservazioni e raccomandazioni sulle proposte di deliberazione dell'impresa nella quale è costituito concernenti:

- a) la cessazione o il trasferimento di aziende o di parti importanti delle medesime, le fusioni e le incorporazioni, i nuovi insediamenti e la costituzione di rapporti di cooperazione con altre società;
- b) le limitazioni, gli ampliamenti o le modifiche delle attività aziendali, le riconversioni produttive e le modificazioni dell'organizzazione aziendale e del lavoro che comportino rilevanti conseguenze sull'occupazione e sulla mobilità dei lavoratori (articolo 4).

DISEGNO DI LEGGE

Capo I

NORME IN MATERIA DI GIUSTA RETRIBUZIONE, RAPPRESENTANZA E

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

Art. 1.

(Giusta retribuzione e salario minimo di garanzia)

1. Al fine di dare attuazione al diritto di ogni lavoratore a una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del suo lavoro, come sancito dall'articolo 36 della Costituzione, si fa riferimento ai contratti collettivi nazionali stipulati dalle associazioni di rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, individuate come tali ai sensi della presente legge.
2. Il trattamento minimo tabellare stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dalle associazioni di rappresentanza di cui al comma 1 si applica a tutti i lavoratori del settore, ovunque impiegati nel territorio nazionale.
3. Negli ambiti di attività non coperti dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni di rappresentanza di cui al comma 1, è istituito il salario minimo di garanzia quale trattamento economico minimo che il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore a cui si applica la disciplina del lavoro subordinato, secondo gli importi e le modalità determinati dalla Commissione di cui all'articolo 2.

Art. 2.

(Commissione paritetica per la rappresentanza e la contrattazione collettiva)

1. È istituita, presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), la Commissione paritetica per l'individuazione dei criteri di maggiore rappresentatività delle associazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni nazionali di rappresentanza dei datori di lavoro, nonché degli ambiti e della efficacia dei contratti collettivi.
2. La Commissione è composta da dieci rappresentanti dei lavoratori dipendenti, da dieci rappresentanti delle imprese e dal presidente del CNEL, che la convoca e la presiede.
3. I membri della Commissione di cui al comma 1 sono nominati, su designazione delle associazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I membri della Commissione durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.
4. In fase di prima nomina, i membri della Commissione rappresentanti delle parti sociali sono nominati dalle organizzazioni rappresentate nell'assemblea del CNEL.
5. A supporto della Commissione di cui al comma 1, è istituito presso il CNEL un nucleo tecnico di analisi e monitoraggio, composto da quattro esperti designati rispettivamente dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP) e Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), nonché da due professori universitari di prima fascia in discipline economiche o statistiche, nominati, con proprio decreto, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
6. Entro diciotto mesi dal decreto di nomina, la Commissione, tenendo conto degli accordi interconfederali stipulati in materia dalle associazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative, adotta una deliberazione recante:
 - a) gli ambiti della contrattazione collettiva nazionale di primo livello, tenendo conto della situazione esistente e della necessità di ridurre il numero dei contratti ed evitare sovrapposizioni;
 - b) i criteri di misurazione e certificazione della rappresentatività delle associazioni sindacali dei lavoratori;
 - c) i criteri di misurazione e certificazione della rappresentatività delle associazioni nazionali di rappresentanza dei datori di lavoro;
 - d) i criteri di misurazione e certificazione delle rappresentanze aziendali dei lavoratori;

- e) le modalità e i termini per l'acquisizione, l'aggiornamento e la trasmissione dei dati necessari alle finalità di cui alle lettere a), b), c) e d), nel rispetto della disciplina vigente per la protezione dei dati personali;
- f) i criteri e le modalità operative per la determinazione della titolarità ed efficacia soggettiva della contrattazione collettiva di primo livello e di secondo livello;
- g) i criteri per l'individuazione, in ciascun ambito di cui alla lettera a), dei contratti collettivi nazionali di riferimento ai fini e per gli effetti dell'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300;
- h) il salario minimo di garanzia applicabile, ove individuati, negli ambiti di attività non coperti da contrattazione collettiva, nonché i criteri per il suo aggiornamento.
7. La Commissione trasmette la deliberazione di cui al comma 6 al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che le recepisce con uno o più decreti, entro trenta giorni dalla trasmissione.
8. Il datore di lavoro che non si attenga a quanto prescritto dai decreti di cui al comma 7 è soggetto a una sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.000 a euro 10.000 per ciascun lavoratore, nonché al ristoro del danno economico determinato ai lavoratori.
9. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, avvalendosi del nucleo tecnico di cui al comma 5, riferisce annualmente al Parlamento in merito agli esiti delle disposizioni della presente legge e dei decreti di cui al comma 7.

Art. 3.

(Codice CCNL)

1. Il CNEL, in cooperazione con l'INPS, aggiorna la numerazione dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro depositati e archiviati, attribuendo un codice alfanumerico a ciascun contratto o accordo collettivo. Tale codice alfanumerico è denominato « codice CCNL », anche ai fini di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.
2. Il « codice CCNL » è altresì integrato dall'INPS nella procedura relativa alla compilazione digitale dei flussi delle denunce retributive e contributive individuali mensili. A tal fine il datore di lavoro è tenuto a indicare per ciascuna posizione professionale il « codice CCNL » riferibile al contratto o accordo collettivo applicato.

Capo II

NORME IN MATERIA DI PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI

Art. 4.

(Diritto dei lavoratori in materia di informazione e consultazione aziendale)

1. Nelle imprese in qualsiasi forma costituite e organizzate, che occupino almeno trecento lavoratori, è istituito un comitato consultivo composto pariteticamente da rappresentanti dei lavoratori e dell'impresa.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle imprese collegate, controllate o controllanti, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, ovvero dirette e coordinate o che svolgono attività di direzione e coordinamento, ai sensi dell'articolo 2497 del codice civile, che occupino in Italia o all'estero, complessivamente considerate, almeno trecento lavoratori. Il comitato consultivo è istituito in ciascuna impresa che occupi almeno trentacinque lavoratori.
3. I contratti collettivi aziendali o, in mancanza, i contratti collettivi nazionali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, disciplinano la composizione, le procedure di nomina dei componenti, i requisiti di eleggibilità e il procedimento elettorale del comitato consultivo.
4. L'organo di governo delle imprese nelle quali è istituito un comitato consultivo trasmette ogni sei mesi al medesimo comitato una relazione illustrativa della situazione economica, finanziaria, produttiva e occupazionale dell'impresa stessa. Sulle relazioni periodiche di cui al presente comma il comitato consultivo esprime un parere preventivo e non vincolante.

5. Il comitato consultivo è titolare dei diritti di informazione e consultazione previsti dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25, ferma restando la titolarità dei lavoratori ai diritti di informazione ivi previsti. In particolare, il comitato può formulare osservazioni e raccomandazioni sulle proposte di deliberazione dell'impresa nella quale è costituito concernenti:
- a) la cessazione o il trasferimento di aziende o di parti importanti delle medesime, le fusioni e le incorporazioni, i nuovi insediamenti e la costituzione di rapporti di cooperazione con altre società;
 - b) le limitazioni, gli ampliamenti o le modifiche delle attività aziendali, le riconversioni produttive e le modificazioni dell'organizzazione aziendale e del lavoro che comportino rilevanti conseguenze sull'occupazione e sulla mobilità dei lavoratori.
6. I componenti del comitato consultivo sono vincolati al segreto professionale, a norma dell'articolo 622 del codice penale, sulle notizie riservate di cui siano venuti a conoscenza per ragione di tale ufficio.
7. Al comitato consultivo si applica la disciplina in materia di informazione e consultazione dei lavoratori prevista dagli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25.
8. Le disposizioni di questo articolo non si applicano qualora siano stati istituiti uno o più comitati aziendali europei.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1132
XVIII Legislatura

Norme in materia di giusta retribuzione, salario minimo e rappresentanza sindacale

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

11^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) (sui lavori della Commissione)

[N. 104 \(pom.\)](#)

16 aprile 2019

11^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) in sede referente

[N. 105 \(ant.\)](#)

17 aprile 2019

11^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) (sui lavori della Commissione)

[N. 107 \(ant.\)](#)

30 aprile 2019

11^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) in sede referente

[N. 108 \(pom.\)](#)

7 maggio 2019

[N. 109 \(ant.\)](#)

8 maggio 2019

[N. 110 \(pom.\)](#)

8 maggio 2019

[N. 115 \(pom.\)](#)

18 giugno 2019

[N. 116 \(pom.\)](#)

25 giugno 2019

[N. 117 \(ant.\)](#)

26 giugno 2019

[N. 118 \(pom.\)](#)

2 luglio 2019

11^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) (sui lavori della Commissione)

[N. 124 \(pom.\)](#)

16 luglio 2019

11^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) in sede referente

[N. 274 \(ant.\)](#)

10 novembre 2021

[N. 285 \(ant.\)](#)

12 gennaio 2022

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 11^ Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

1.3.2.1.1. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 104 (pom.) del 16/04/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MARTEDÌ 16 APRILE 2019
104ª Seduta

Presidenza della Presidente
[CATALFO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Cominardi.

La seduta inizia alle ore 13,35.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

La presidente [CATALFO](#) avverte che per la seduta della Commissione è stata richiesta la pubblicità dei lavori, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, sulla quale la Presidenza ha già fatto conoscere il proprio assenso. Dispone pertanto l'attivazione del circuito audiovisivo.

Prende atto la Commissione.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La presidente [CATALFO](#) avverte che la documentazione riferita al disegno di legge n. 1122 (deleghe miglioramento PA), consegnata nel corso delle audizioni informali svoltesi nella seduta dell'11 aprile dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, sarà resa disponibile sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(Doc. LVII, n. 2\)](#) Documento di economia e finanza 2019 e connessi allegati
(Parere alla 5a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [CAMPAGNA](#) (M5S) dà ampio conto degli aspetti di competenza del Documento, che

reca un nuovo quadro programmatico di finanza pubblica, soffermandosi anzitutto sulle misure di politiche per il lavoro già adottate nella corrente legislatura, quali quelle contenute nel decreto-legge n. 87 del 2018, cosiddetto "decreto dignità", e nel decreto-legge n. 4 del 2019, che ha introdotto l'istituto del Reddito di cittadinanza e ha previsto un potenziamento dei centri per l'impiego.

Riguardo agli interventi legislativi futuri o in corso di approvazione in materia di lavoro, la relatrice ricorda il disegno di legge delega per la semplificazione e il riassetto delle norme in materia di lavoro, il disegno di legge per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo (Atto Senato n. 920-B) e il disegno di legge recante deleghe al Governo per il miglioramento della pubblica amministrazione (Atto Senato n. 1122), ai quali il Documento attribuisce la qualifica di collegati alla manovra di finanza pubblica.

Cita quindi gli impegni previsti con riferimento all'ipotesi di introduzione del salario minimo, all'incentivazione del lavoro giovanile e femminile, alla lotta al precariato, alla revisione degli incentivi alla genitorialità, all'introduzione di una politica fiscale a favore delle famiglie con figli e alla sicurezza sul lavoro. Infine, riguardo al settore pensionistico, sottolinea le misure contenute nel citato decreto-legge n. 4 del 2019, che ha introdotto in via sperimentale per un triennio la cosiddetta "Quota 100", mentre in merito al tema della disabilità, fa presente che il Documento ha confermato la qualifica di collegato alla manovra di finanza pubblica per un disegno di legge delega approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 febbraio 2019.

Il senatore [FLORIS](#) (*FI-BP*) chiede di rinviare l'inizio della discussione generale, per approfondire le tematiche oggetto del Documento.

La [PRESIDENTE](#) accoglie la richiesta e differisce l'inizio del dibattito alla prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(310) LAUS ed altri. - Istituzione del salario minimo orario

(658) Nunzia CATALFO ed altri. - Disposizioni per l'istituzione del salario minimo orario

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana dell'11 aprile.

Interviene in replica la relatrice [MATRISCIANO](#) (*M5S*), che ricorda i provvedimenti già approvati nel corso della legislatura in materia di lavoro, come il decreto-legge n. 87 del 2018, cosiddetto "decreto dignità", che ha operato alcune modifiche alla disciplina del contratto a tempo determinato, e il decreto-legge n. 4 del 2019, che ha contestualmente adottato misure contro la povertà assoluta e politiche attive per il lavoro, anche con un forte potenziamento dei centri per l'impiego.

Nello stesso solco, a suo parere, si inserisce la previsione di un salario minimo orario stabilito per legge, che affronta la problematica della povertà relativa in cui versano i *working poors*. Dopo aver citato i dibattiti parlamentari svoltisi nelle passate legislature sul tema e alcuni dati emersi nel corso delle audizioni, sottolinea con forza e rivendica la scelta del Governo di inserire tale previsione tra le priorità della sua agenda politica, nella piena applicazione dell'articolo 36 della Costituzione.

Si sofferma infine sulle principali differenze tra il disegno di legge n. 310 e il disegno di legge n. 658, con particolare riferimento alla materia della contrattazione collettiva.

Conclusivamente propone di adottare il disegno di legge n. 658 come testo base per il prosieguo dell'esame.

Il sottosegretario COMINARDI, in replica, evidenzia la necessità che il tema della tutela dei lavoratori

venga affrontato anche dal punto di vista dell'adozione di un salario minimo orario, nel rispetto degli articoli 3 e 36 della Costituzione. Effettua quindi una comparazione tra la situazione italiana e quella francese e tedesca, nelle quali, a fronte di meno ore lavorate, i lavoratori percepiscono uno stipendio più alto, facendo così anche emergere un problema di produttività e di organizzazione del lavoro. Infine, richiama i principali contenuti emersi nel corso dell'ultima riunione dell'EPSCO (*Employment, Social Policy, Health and Consumer Affairs Council*), che si è tenuta a Bucarest qualche giorno fa, secondo cui nei Paesi dove è stato introdotto il salario minimo orario si è ridotta la differenza salariale tra i generi.

La [PRESIDENTE](#) ringrazia la relatrice e il rappresentante del Governo e avverte che sulla stessa materia è stato assegnato alla Commissione il disegno di legge n. 1132, a prima firma del senatore Nannicini, e che le risulta in fase di presentazione un disegno di legge di iniziativa del CNEL. Sottopone poi alla Commissione la proposta della relatrice di adottare il disegno di legge n. 658 come testo base per il prosieguo dell'esame.

La Commissione conviene a maggioranza.

La [PRESIDENTE](#) propone quindi di stabilire per lunedì 6 maggio alle ore 12 il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno al testo base.

La senatrice [TOFFANIN](#) (*FI-BP*), in considerazione dei molteplici impegni dei parlamentari, anche in vista delle prossime elezioni europee, chiede di posticipare il termine per la presentazione degli emendamenti.

Il senatore [FLORIS](#) (*FI-BP*), anche sulla base di quanto dichiarato nella precedente seduta dal sottosegretario Durigon, chiede informazioni in merito alla riduzione del cuneo fiscale. Inoltre, ritiene poco corretto nei confronti del CNEL procedere all'adozione di un testo base e alla fissazione del termine per gli emendamenti senza attendere la presentazione del relativo disegno di legge. Infine, invita a non sottovalutare l'esigenza istruttoria da parte dei senatori, che spesso non dispongono dei testi con la stessa tempestività della Presidente o della maggioranza.

La senatrice [PARENTE](#) (*PD*) giudica un errore la scelta della maggioranza di proseguire l'esame con un testo base piuttosto che con la predisposizione di un testo unificato.

Il senatore [LAUS](#) (*PD*) ritiene che dalla maggioranza sia giunto un messaggio politico in contrasto con quanto dichiarato dal Governo e con la situazione di emergenza che è stata descritta da varie forze politiche in questa sede. A fronte dei due provvedimenti già in discussione e di quelli assegnati o in via di presentazione, giudicherebbe invece opportuna una pausa di riflessione, prima di decidere come procedere e come trattare i vari temi sul tavolo. Invita quindi la maggioranza a rivedere la scelta di adottare il disegno di legge n. 658 come testo base per il seguito dell'esame e si associa alla richiesta della senatrice Toffanin di differire il termine per gli emendamenti.

La [PRESIDENTE](#) ricorda che l'esame dei due provvedimenti all'ordine del giorno è iniziato da tempo e ha impegnato la Commissione con un intenso ciclo di audizioni e una lunga fase di dibattito. Il provvedimento a prima firma del senatore Nannicini (AS 1132) verrà incardinato domani e il suo esame probabilmente abbinato a quello dei disegni di legge nn. 310 e 658 dopo l'introduzione da parte della relatrice Matrisciano. Lo stesso accadrà con il testo d'iniziativa del CNEL, una volta che sarà stato assegnato. Ricorda che è comunque facoltà dei Gruppi seguire la via emendativa per proporre tutte le modifiche al testo base che riterranno opportune.

Con riferimento all'intervento del senatore Floris, assicura che il tema della riduzione del cuneo fiscale è all'attenzione del Governo, come confermato anche dal Documento di economia e finanza in esame,

e che il disegno di legge n. 1132 è già pubblicato per la consultazione sul sito *web* del senato. Infine, fissa per lunedì 6 maggio alle ore 12 il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno al testo base.

Prende atto la Commissione.

La senatrice [PARENTE](#) (PD) ribadisce il rammarico per la scelta, tutta politica e frutto di un atteggiamento di chiusura della maggioranza, e preannuncia la presentazione di emendamenti da parte del suo Gruppo.

Il senatore [NANNICINI](#) (PD) ripercorre la genesi del disegno di legge n. 1132 a sua prima firma e chiarisce che il testo va inteso non come alternativo, bensì come complementare a quello a prima firma del senatore Laus e conforme alle posizioni espresse dal Gruppo del Partito Democratico nel corso degli ultimi mesi in materia di rappresentanza e di contrattazione collettiva nazionale.

La [PRESIDENTE](#) prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(Doc. LXXXVI, n. 2\)](#) *Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2019*

[\(Doc. LXXXVII, n. 2\)](#) *Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2018*

(Parere alla 14a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana del 10 aprile.

La senatrice [PIZZOL](#) (L-SP-PSd'Az), dopo aver ribadito i principali contenuti della sua relazione, si riserva di presentare una proposta di parere all'esito del dibattito.

Nessuno chiedendo di intervenire, il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

[\(944\)](#) *Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018*, approvato dalla Camera dei deputati (Relazione alla 14a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 16 gennaio.

La senatrice [PIZZOL](#) (L-SP-PSd'Az), dopo aver ricordato, per le parti di competenza, i punti salienti del provvedimento, si riserva di presentare una proposta di relazione all'esito del dibattito.

Nessuno chiedendo di intervenire, il seguito dell'esame è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La [PRESIDENTE](#) avverte che l'ordine del giorno della seduta convocata per domani, mercoledì 17

aprile, alle ore 8,30 è integrato con l'esame in sede referente del disegno di legge n. 1132, a prima firma del senatore Nannicini, recante norme in materia di giusta retribuzione, salario minimo e rappresentanza sindacale, e del disegno di legge n. 920-B, di iniziativa governativa, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, recante interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo. Avverte altresì che il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno al disegno di legge n. 920-B è fissato alle ore 12 di mercoledì 24 aprile.

Si riserva inoltre di modulare gli orari delle sedute già previste, nonché di quelle da convocare per le prossime settimane sulla base delle determinazioni della Conferenza dei Capigruppo, che risulta ancora in corso.

Prende atto la Commissione.

La senatrice [GUIDOLIN](#) (M5S) manifesta l'esigenza di una convocazione nella settimana in corso del Comitato ristretto per l'esame del disegno di legge n. 55 e connessi in tema di *caregiver* familiare.

La [PRESIDENTE](#) rassicura in tal senso la senatrice Guidolin.

Il senatore [FLORIS](#) (FI-BP) invita la Presidente, nell'organizzazione dei futuri lavori della Commissione che cadranno a ridosso di diverse festività, a tenere conto delle difficoltà logistiche di alcuni senatori che vengono da territori mal collegati con la Capitale.

Si associa il senatore [AUDDINO](#) (M5S).

La [PRESIDENTE](#) assicura che, per quanto possibile, terrà conto anche di tali esigenze.

La seduta termina alle ore 14,30.

1.3.2.1.2. 11^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 105 (ant.) del 17/04/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MERCOLEDÌ 17 APRILE 2019

105^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente

[DE VECCHIS](#)

Intervengono il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Fantinati e il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Cominardi.

La seduta inizia alle ore 9,10.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il presidente [DE VECCHIS](#) avverte che per la seduta della Commissione è stata richiesta la pubblicità dei lavori, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, sulla quale la Presidenza ha già fatto conoscere il proprio assenso. Dispone pertanto l'attivazione del circuito audiovisivo.

Prende atto la Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente [DE VECCHIS](#) avverte che, essendo pervenuta da parte del Gruppo Forza Italia la segnalazione di una riunione prevista a partire dalle ore 11, l'odierna seduta della Commissione terminerà entro tale orario.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LVII, n. 2 - Allegati I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII) Documento di economia e finanza 2019 e connessi allegati

(Parere alla 5a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Si apre la discussione generale.

Il senatore [FLORIS](#) (*FI-BP*), pur riconoscendo la presenza nel Documento di economia e finanza di alcuni aspetti condivisibili per le parti di competenza della Commissione, esprime forte preoccupazione per il quadro macroeconomico che viene tratteggiato. Inoltre, a fronte di un rallentamento dello sviluppo economico internazionale che coinvolge anche l'Italia, critica la decisione del Governo di continuare a prevedere misure da finanziare in *deficit* e di non dare una risposta chiara ai mercati sui temi delle clausole di salvaguardia e della patrimoniale. Da ciò l'orientamento contrario del suo Gruppo.

Il senatore [NANNICINI](#) (*PD*) sottolinea le contraddizioni contenute nel Documento in esame: da un lato, infatti, c'è la negatività del quadro economico, che pure obbligherebbe la maggioranza a un bagno di realtà, dall'altro, invece, la conferma delle iniziative previste dal contratto di Governo, nonostante l'evidente impossibilità della finanza pubblica di accogliere i relativi impegni di spesa.

Quanto alle parti di competenza della Commissione, rileva come alcune tematiche rientrino anche tra le priorità del proprio Gruppo, come testimoniato da alcune iniziative legislative già depositate in materia di sostegno alle famiglie con figli (AS n. 472, recante delega al Governo per riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e la dote unica per i servizi), di sicurezza sul lavoro (AS n. 526, contenente norme in materia di sicurezza del lavoro e delega al Governo per l'istituzione di un'Agenzia nazionale per la sicurezza del lavoro) e di disabilità (AS n. 973, recante modifiche alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, ed introduzione di un ulteriore assegno personale di cura per le persone con disabilità).

Infine, invita la maggioranza a non proseguire sulla strada delle promesse irrealizzabili ed a mostrare maggiore disponibilità a un confronto, nell'interesse dei cittadini.

Il senatore [BERTACCO](#) (*FdI*) ritiene che il Documento di economia e finanza smentisca la propaganda governativa e mostri la vera realtà economica del Paese.

Con riferimento ai temi di più stretta competenza della Commissione, chiede al Governo se la previsione di un salario minimo orario sia accompagnata da una riforma del cuneo fiscale, così da tutelare i lavoratori operanti nei settori esclusi dalla contrattazione collettiva e, contestualmente, garantire alle imprese una riduzione del costo del lavoro.

In materia di incentivi alla genitorialità, auspica una valorizzazione delle esperienze positive già presenti nel Paese, mentre sui temi della disabilità e del "dopo di noi" invita il Governo a manifestare più attenzione e a dedicare maggiori risorse.

Conclusivamente, anticipa la posizione contraria del proprio Gruppo sul Documento in esame.

Il senatore [LAUS](#) (*PD*), dopo aver contestato alcune dichiarazioni di eminenti esponenti della maggioranza sulla utilità di mantenere per il futuro lo strumento del Documento di economia e finanza, ritiene che i dati in esame certifichino ufficialmente il fallimento della politica economica del Governo. A suo parere sarà quindi difficile per la maggioranza continuare sulla medesima strada, peraltro senza chiarire la propria posizione sulle clausole di salvaguardia, sui tagli, sul divario tra Nord e Sud e sull'utilizzo efficiente delle risorse.

Quanto al salario minimo orario, chiede se il Paese possa attualmente permettersi una simile misura e se ne siano state previste le coperture finanziarie. Inoltre, invita l'Esecutivo a chiarire se verrà contestualmente varato anche un taglio del cuneo fiscale.

La senatrice [PIZZOL](#) (*L-SP-PSd'Az*) si domanda come mai i partiti che oggi esprimono esclusivamente critiche non abbiano adottato le soluzioni giuste quando erano a loro volta al Governo. Ritiene che, di fronte alla difficile situazione ereditata, l'attuale Esecutivo, tenuto anche conto della grave congiuntura

economica internazionale, stia facendo del proprio meglio e confida che i provvedimenti varati nel corso della legislatura possano permettere un aumento degli occupati e favorire un aumento della natalità.

Infine, contesta ai precedenti Governi di non aver tutelato adeguatamente in Europa gli interessi del Paese.

La senatrice [TOFFANIN](#) (*FI-BP*) ricorda i principali indicatori del nuovo quadro di finanza pubblica, con riferimento al tasso di disoccupazione, all'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e al rapporto deficit/PIL, che testimoniano, a suo parere, la scarsa efficacia delle misure adottate nel corso della legislatura, come nel caso di "Quota 100" e del Reddito di cittadinanza, che sembra addirittura sfavorire i più giovani.

Inoltre, stigmatizza la decisione di bloccare l'indicizzazione delle pensioni e manifesta preoccupazione per la possibile introduzione del salario minimo orario, che potrebbe richiedere una ingente copertura finanziaria e gravare sul mondo delle imprese, in assenza di una contemporanea riduzione del costo del lavoro.

Invita conclusivamente la maggioranza a dedicare un particolare attenzione al settore produttivo, anche per evitare che molte aziende, che pure vogliono creare lavoro, scelgano di delocalizzare all'estero.

Il senatore [ROMAGNOLI](#) (*M5S*) esprime stupore per le critiche espresse dai colleghi delle opposizioni, ritenendo del tutto false le affermazioni sulla indicizzazione delle pensioni e sul Reddito di cittadinanza. Suggerisce loro, al contrario, di fare una adeguata autocritica per le condizioni in cui sono stati tenuti i centri per l'impiego, che all'estero sono stati invece oggetto di adeguate riforme che ne hanno implementato la dotazione economica, tecnologica e professionale, cui l'attuale Governo ha dovuto far fronte. Si dichiara pertanto fiero del percorso economico e delle misure individuate dal Documento in esame.

Il senatore [PATRIARCA](#) (*PD*) ricorda i principali dati economici dell'ultimo decennio, a partire dall'inizio della crisi del 2008, soffermandosi in particolare su quelli dell'ultimo anno, che hanno segnato un netto peggioramento. A suo parere dal Documento in esame - che, associandosi al senatore Laus, non ritiene inutile - si evince che il Paese è sostanzialmente in recessione e dovrà affrontare difficoltà maggiori rispetto agli altri Paesi europei, che pure vedono peggiorare le loro *performance* economiche. Si stupisce quindi che dal Documento non emergano elementi di novità particolari né si prevedano misure capaci di rilanciare l'economia. Al suo interno nota che sono elencate molte iniziative condivisibili, che rappresentano tuttavia un'idea futura di Paese che non tiene conto della sua effettiva situazione reale.

Elenca quindi le misure adottate nel corso della corrente legislatura che avrebbero dovuto garantire, nelle intenzioni della maggioranza, benefici per l'occupazione, per la lotta alla povertà e per l'aumento dei consumi interni, ma che attualmente, sulla base delle ultime risultanze, sembra non abbiano raggiunto lo scopo previsto.

Ribadisce comunque la piena disponibilità del suo Gruppo al confronto su alcune tematiche, come il salario minimo orario e la figura del *caregiver*, auspicando che ci sia una maggiore capacità di ascolto da parte del Governo, visto che le proposte delle opposizioni conseguono dalla conoscenza della realtà del Paese.

La senatrice [PARENTE](#) (*PD*) in premessa denuncia la compressione dei tempi di esame del Documento di economia e finanza, con modalità, a suo dire raramente sperimentate nei lavori parlamentari in passato, dimostrando così scarso rispetto per le istituzioni e anche per le sensibilità religiose prevalenti nel Paese.

Passando al merito del Documento, lamenta il fatto che il quadro sul benessere economico e sociale (BES) non risulti tra i suoi allegati e riporta alcuni stralci delle dichiarazioni sull'aumento dell'IVA rese dal ministro Tria in audizione di fronte alle Commissioni bilancio di Camera e Senato.

Infine ricorda l'imminente visita in Senato della giovane Greta Thunberg e sottolinea l'incidenza delle tematiche ambientali sulla qualità della vita dei cittadini.

Il senatore [AUDDINO](#) (M5S) ricorda le caratteristiche esclusivamente previsionali del DEF, cui va collegata la relativa Nota di aggiornamento (NADEF) stilata sulla base delle maggiori e più stabili informazioni disponibili sugli andamenti macroeconomici e delle riforme annunciate dal Governo. Relativamente al possibile aumento dell'IVA ricorda che il tema delle clausole di salvaguardia è stato ereditato, senza sue specifiche responsabilità, dall'attuale Esecutivo. Non condivide le affermazioni della senatrice Parente sui tempi di discussione del Documento e sottolinea che sulle iniziative del Partito democratico, che pure vengono tenute in considerazione dall'attuale maggioranza, si siano già espressi gli elettori nel marzo del 2018.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa la discussione generale.

La relatrice [CAMPAGNA](#) (M5S) illustra uno schema di parere favorevole, pubblicato in allegato al resoconto.

Contesta quindi, sulla base dei dati forniti dall'INPS, le critiche sul Reddito di cittadinanza e su "Quota 100", ritenendole immeritate e scorrette, soprattutto se provenienti da chi in passato ha erogato *bonus* in forma indiscriminata o varato misure per la lotta alla povertà con risorse del tutto inadeguate.

Riconosce l'andamento poco brillante dell'economia italiana, ma invita a interpretare i dati macroeconomici anche alla luce del rallentamento economico globale e a considerare che negli ultimi anni l'Italia è sempre stata comunque nelle ultime posizioni in Europa in base al PIL.

A chi lamenta una scarsa considerazione per le imprese, ricorda che il programma del Governo prevedeva dapprima una fase di aiuto alle fasce più deboli della popolazione, poi quella di sostegno al tessuto produttivo.

Conclude elogiando il DEF per l'attenzione che mostra in particolare nei confronti della disabilità, del lavoro femminile e delle imprese.

Il senatore [PATRIARCA](#) (PD) presenta e illustra a nome del suo Gruppo uno schema di parere alternativo, di tenore contrario, pubblicato in allegato al resoconto. Si sofferma soprattutto sulla necessità che la maggioranza prenda atto della realtà del Paese e proponga misure da modulare sulla base delle risorse disponibili, nel rispetto di alcune priorità, che potranno riguardare il supporto alla genitorialità, la lotta alla disoccupazione giovanile, l'eliminazione o la riduzione della differenza salariale tra i generi e il sostegno alla disabilità. Infine, condivide l'esigenza di pensare al Paese che si vorrebbe, osservando tuttavia che la politica non si può definire virtuosa se non tiene conto della realtà e non opera di conseguenza.

Il sottosegretario COMINARDI assicura che l'approccio del DEF è prudentiale e precisa che gli effetti di alcune iniziative del Governo si vedranno nel medio termine; tale è il caso dell'accordo commerciale con la Cina, che cercherà di contrastare le conseguenze nefaste della "guerra dei dazi", anche se porterà qualche beneficio in tempi brevi ai produttori nazionali di agrumi.

Segnala quindi i segnali incoraggianti provenienti dall'andamento della produzione industriale nel primo trimestre dell'anno e le misure pensate per le imprese come il super ammortamento e la mini Ires.

Confronta poi i dati relativi al REI e al Reddito di cittadinanza e manifesta soddisfazione per i dati provenienti dall'INPS sul numero delle domande presentate, che rappresentano una platea di circa 2,8 milioni di persone, pari al 65 per cento circa del totale.

Ritiene infondate le critiche sul blocco delle indicizzazioni delle pensioni, che ha riguardato solo i trattamenti pari a 8 volte il minimo, mentre c'è stato un aumento per quelli inferiori, a maggior vantaggio di quelli più bassi.

Infine, conferma le grandi ambizioni del Governo ed esprime la consapevolezza che, di fronte a un

quadro complessivo in continua evoluzione, alcune misure andranno adattate alla realtà del momento.

Nessun altro chiedendo di intervenire e accertata la presenza del prescritto numero di senatori, il [PRESIDENTE](#) mette ai voti lo schema di parere favorevole proposto dalla relatrice, che risulta approvato.

Resta pertanto preclusa la votazione sulla proposta di parere alternativo presentata dal Gruppo parlamentare PD.

IN SEDE REFERENTE

(920-B) *Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

La relatrice [NISINI](#) (*L-SP-PSd'Az*), premesso che il disegno di legge è qualificato come collegato alla manovra di finanza pubblica, rileva che la Camera dei deputati ha apportato un complesso di modifiche ed integrazioni al disegno di legge rispetto al testo già licenziato dal Senato. In particolare, nota che nell'articolo 1 - che introduce nell'ordinamento il "Piano triennale delle azioni concrete per l'efficienza delle pubbliche amministrazioni" ed istituisce, presso il Dipartimento della funzione pubblica, il "Nucleo della Concretezza", preposto alla verifica della realizzazione delle azioni concrete per il miglioramento dell'efficienza delle pubbliche amministrazioni -, la Camera ha operato modifiche molto specifiche. Esse sono intese a richiamare - con riferimento alle suddette azioni - anche i principi di trasparenza e di digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e ad introdurre un termine temporale per la comunicazione, da parte delle pubbliche amministrazioni, dell'avvenuta attuazione delle misure correttive e a prevedere la trasmissione anche alle competenti Commissioni parlamentari della relazione annua del Dipartimento della funzione pubblica, concernente gli esiti dei sopralluoghi e delle visite.

Nell'articolo 2 del disegno di legge - che prevede l'introduzione di sistemi di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza degli accessi per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche e che reca un principio generale sullo svolgimento della prestazione nella sede di lavoro da parte dei dirigenti delle amministrazioni pubbliche - la Camera ha introdotto un richiamo al principio di proporzionalità di cui all'articolo 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (comma 1) ed ha escluso dall'ambito di applicazione della disposizione il personale docente ed educativo degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, specificando che i dirigenti di tali istituzioni sono soggetti ad accertamento esclusivamente ai fini della verifica dell'accesso, secondo le modalità stabilite da un regolamento ministeriale.

È stato inoltre soppresso l'articolo 3 originario, relativo alle risorse destinate al trattamento economico accessorio del personale delle amministrazioni pubbliche, in quanto tale articolo è stato nel frattempo assorbito dall'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.

La relatrice osserva quindi che i commi da 1 a 7, 10 e 13 dell'articolo 3 confermano il limite vigente per le assunzioni da parte delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e delle agenzie e degli enti pubblici nazionali non economici e recano modifiche ed integrazioni alle norme sulle procedure per le assunzioni da parte di tali amministrazioni. In merito a tale disciplina, l'altro ramo del Parlamento ha apportato alcune riformulazioni tecniche ed alcune modifiche di coordinamento: ha inserito le figure professionali con elevate competenze in materia di contabilità pubblica e di gestione finanziaria tra quelle il cui reclutamento dev'essere previsto in via prioritaria, nell'ambito della predisposizione dei piani triennali dei fabbisogni di personale delle suddette amministrazioni; ha specificato che le procedure concorsuali sono svolte dal Dipartimento della funzione pubblica; ha posto, per tali procedure, alcuni criteri e facoltà specifici, concernenti le

commissioni d'esame, le sottocommissioni, la tipologia e le modalità di svolgimento delle prove d'esame, i punteggi relativi ai titoli. È stato tra l'altro previsto che le prove d'esame possano essere precedute da una prova preselettiva, qualora le domande di partecipazione al concorso siano in numero superiore a due volte il numero dei posti banditi, e che le prove scritte si svolgano secondo modalità semplificate, anche mediante la concentrazione delle medesime in un'unica prova, eventualmente mediante il ricorso a domande con risposta a scelta multipla. Riguardo ai titoli, si è prevista l'attribuzione di un punteggio fisso stabilito dal bando e si è disposto che il totale dei punteggi per titoli non possa essere superiore ad un terzo del punteggio complessivo attribuibile. Inoltre, si è stabilito che il Dipartimento della funzione pubblica provveda allo sviluppo di un portale del reclutamento, per la raccolta e la gestione delle domande di partecipazione ai concorsi pubblici e delle fasi delle procedure concorsuali, anche mediante la creazione del fascicolo elettronico del candidato. Si è poi demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la pubblica amministrazione l'aggiornamento dei compensi per i membri delle commissioni esaminatrici e per il personale addetto alla vigilanza delle prove concorsuali.

La Camera ha inoltre inserito nell'articolo 3 i commi 8, 9, 11, 12 e da 14 a 16, relativi a tutte le pubbliche amministrazioni ed inerenti a vari profili in materia di procedure di assunzione e di mobilità. In particolare, il comma 8 reca una deroga generale per le procedure concorsuali bandite nel triennio 2019-2021 all'obbligo di espletamento preventivo delle procedure di mobilità volontaria. La lettera *a)* del comma 9 prevede, al numero 1), la risoluzione del rapporto di lavoro ove il personale in disponibilità non accetti due proposte di ricollocazione, qualora esse concernano l'ambito territoriale della provincia indicata dal medesimo soggetto. Il successivo numero 2) opera talune esclusioni dall'ambito di applicazione della norma secondo cui l'avvio di procedure concorsuali e le nuove assunzioni a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato per un periodo superiore a dodici mesi, siano subordinate alla verifica dell'impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità. Le esclusioni riguardano gli incarichi dirigenziali conferiti a soggetti estranei alle pubbliche amministrazioni e quelli conferiti con contratto a tempo determinato negli enti locali e negli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale. La lettera *b)* del comma 9 reca alcune norme di carattere organizzativo relative alla mobilità collettiva. La successiva lettera *c)* specifica che l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di promuovere o proporre programmi di assunzione per i soggetti rientranti nell'ambito di applicazione del collocamento obbligatorio vige anche per i profili professionali delle aree o categorie per i quali non sia previsto il solo requisito della scuola dell'obbligo. Il comma 11 consente che il presidente ed i membri delle commissioni esaminatrici dei concorsi per l'accesso ad un pubblico impiego siano scelti anche tra il personale in quiescenza da non più di quattro anni alla data di pubblicazione del bando di concorso. Il comma 12 specifica che gli incarichi di presidente, di membro o di segretario di una commissione esaminatrice si considerano conferiti in ragione dell'ufficio ricoperto dal dipendente pubblico o comunque conferiti dall'amministrazione presso cui presta servizio o su designazione della stessa. In relazione a tale norma, il successivo comma 14 chiarisce che i compensi dovuti al personale dirigenziale a titolo di componente di una commissione esaminatrice non rientrano nel principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti pubblici, mentre il comma 15 demanda ad un regolamento ministeriale l'istituzione di un Albo nazionale dei componenti delle commissioni esaminatrici di concorso, articolato in sottosezioni su base regionale e per aree o settori tematici omogenei.

La relatrice passa quindi ad illustrare i contenuti dell'articolo 4, pure inserito nel corso dell'esame della Camera dei deputati. Segnala, in particolare, che il comma 1 estende agli altri pubblici dipendenti la disciplina che consente finora solo per talune categorie di personale il collocamento in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, e modifica le norme sulla durata della medesima aspettativa. Al riguardo, ricorda che attualmente tale possibilità è ammessa per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, per gli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia e, limitatamente agli incarichi pubblici, per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato. In caso di svolgimento di attività presso soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche, il

collocamento in aspettativa non può superare i cinque anni, con possibilità di rinnovo per una sola volta.

Passando al successivo articolo 5 - recante, nei commi da 1 a 4, una disciplina specifica per i problemi posti dall'avvenuta risoluzione, da parte di Consip S.p.A., di alcune convenzioni di fornitura di buoni pasto per pubblici dipendenti - la relatrice sottolinea che la Camera ha aggiunto i commi 5 e 6, concernenti l'introduzione dell'obbligo, a carico delle società di emissione di buoni pasto, di fornire una garanzia fideiussoria nei confronti degli esercizi presso i quali possa essere erogato il servizio sostitutivo di mensa e a copertura delle eventuali inadempienze delle società di emissione nel pagamento delle prestazioni effettuate dagli esercizi convenzionati.

Infine, con riferimento all'articolo 6 - recante le disposizioni finali e la clausola di salvaguardia, relativa alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome - fa osservare che la Camera ha operato esclusivamente una modifica di coordinamento, in relazione alla soppressione dell'articolo 3 originario.

Il presidente [DE VECCHIS](#) ringrazia la relatrice per l'ampia illustrazione. Ricorda quindi che il termine per la presentazione di eventuali emendamenti ed ordini del giorno, come convenuto nella seduta di ieri, è fissato per le ore 12 di mercoledì 24 aprile.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(310\)](#) LAUS ed altri. - Istituzione del salario minimo orario

[\(658\)](#) Nunzia CATALFO ed altri. - Disposizioni per l'istituzione del salario minimo orario

[\(1132\)](#) NANNICINI ed altri. - Norme in materia di giusta retribuzione, salario minimo e rappresentanza sindacale

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 310 e 658, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1132 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice [MATRISCIANO](#) (M5S), nell'illustrare i contenuti del disegno di legge n. 1132, specifica preliminarmente che il Capo I del disegno di legge è finalizzato a introdurre una disciplina in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva, mentre il Capo II reca nuove norme in materia di informazione e consultazione dei lavoratori. In particolare, l'articolo 1 stabilisce che la retribuzione minima tabellare prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni di rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale costituisca il trattamento minimo tabellare, valido per tutti i lavoratori del settore. Negli ambiti di attività non coperti dai contratti collettivi trova applicazione l'istituto del salario minimo di garanzia, secondo gli importi e le modalità determinati dal successivo articolo 2. Quest'ultimo prevede la costituzione di una Commissione paritetica presso il CNEL, nonché di un nucleo tecnico di analisi e monitoraggio, a supporto della Commissione stessa. Spetta alla Commissione l'adozione di una determinazione contenente i criteri per l'individuazione dei contratti collettivi nazionali di riferimento, i criteri e le modalità operative per la fissazione della titolarità ed efficacia soggettiva della contrattazione collettiva di primo e di secondo livello e l'importo del salario minimo di garanzia. La determinazione della Commissione è recepita con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. In caso di violazione di tali decreti, al datore di lavoro è comminata una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di euro 1.000 ad un massimo di euro 10.000 per ciascun lavoratore, oltre all'obbligo di ristoro del danno economico determinato al lavoratore.

La relatrice si sofferma quindi sull'articolo 3, che affida al CNEL, in cooperazione con l'INPS, il compito di aggiornare la numerazione dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro depositati e

archiviati, attribuendo un codice alfanumerico a ciascuno di essi. Tale codice è impiegato anche dall'INPS nell'ambito della procedura relativa alla compilazione digitale dei flussi delle denunce retributive e contributive individuali mensili.

In materia di informazione e consultazione dei lavoratori, l'articolo 4 del testo prevede, nelle imprese che occupino almeno trecento lavoratori, l'istituzione di un comitato consultivo, composto pariteticamente da rappresentanti dei lavoratori e dell'impresa. La disposizione si applica anche alle imprese collegate, controllate o controllanti, ovvero dirette e coordinate o che svolgano attività di direzione e coordinamento, secondo la disciplina civilistica vigente, che occupino in Italia o all'estero almeno trecento lavoratori. In tale ambito, il comitato consultivo è istituito in ciascuna impresa che occupi almeno trentacinque lavoratori. L'organo di governo delle imprese in cui sia istituito un comitato consultivo trasmette ogni sei mesi a quest'ultimo una relazione illustrativa della situazione economica, finanziaria, produttiva e occupazionale dell'impresa stessa; su tali relazioni il comitato consultivo esprime un parere preventivo non vincolante. Il comitato consultivo è titolare dei diritti di informazione e consultazione previsti dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25, ferma restando la titolarità dei lavoratori ai diritti di informazione ivi previsti. In particolare, il comitato può formulare osservazioni e raccomandazioni sulle proposte di deliberazione dell'impresa concernenti la cessazione o il trasferimento di aziende o di parti importanti delle medesime, le fusioni e le incorporazioni, i nuovi insediamenti e la costituzione di rapporti di cooperazione con altre società, le limitazioni, gli ampliamenti o le modifiche delle attività aziendali, nonché le riconversioni produttive e le modificazioni dell'organizzazione aziendale e del lavoro che comportino rilevanti conseguenze sull'occupazione e sulla mobilità dei lavoratori.

Conclusivamente, la relatrice propone che l'esame del disegno di legge si svolga congiuntamente a quello dei disegni di legge n. 310 n. 658.

La Commissione concorda.

Il presidente [DE VECCHIS](#) ricorda che il termine per la presentazione di eventuali emendamenti ed ordini del giorno al testo adottato come base per il seguito dell'esame (Atto Senato n. 658) è stato stabilito per le ore 12 di lunedì 6 maggio. Rinvia quindi il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DOCUMENTO LVII, N. 2 E CONNESSI ALLEGATI

L'11a Commissione permanente,
esaminato il Documento in titolo,
apprezzato l'impegno del Governo a prevedere un aumento degli investimenti nell'ambito del lavoro e delle politiche sociali nel prossimo triennio;
considerato che l'obiettivo prioritario che si pone è quello di realizzare una nuova fase di sviluppo economico e un miglioramento nell'inclusione sociale e della qualità della vita, nel pieno rispetto dei vincoli europei;
considerati favorevolmente gli interventi attuati dal Governo in ordine:
- al cosiddetto "decreto dignità" - decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 -, che ha operato alcune modifiche alla disciplina del contratto a tempo determinato, della somministrazione di lavoro, delle prestazioni di lavoro

occasionali, dei limiti minimi e massimi della misura dell'indennità in caso di licenziamento illegittimo, degli sgravi contributivi per assunzioni e delle misure di disincentivo alla delocalizzazione delle imprese;

- al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, che ha introdotto l'istituto del Reddito di cittadinanza, "Quota 100" ed ha previsto un potenziamento dei centri per l'impiego;

considerato inoltre che il Documento:

- afferma l'intenzione di sviluppare l'impegno dell'incentivazione del lavoro giovanile e femminile e della lotta al precariato, anche mediante l'estensione della disciplina in materia di equo compenso e la revisione della normativa sulle prestazioni di lavoro occasionali;

- afferma che saranno perseguiti una revisione degli incentivi alla genitorialità, lo sviluppo di una rete di centri dedicati (quali gli asili nido ed i centri estivi) e l'introduzione di una politica fiscale che favorisca le famiglie con figli;

- riguardo al tema della sicurezza sul lavoro, riporta l'intenzione di operare alcune modifiche della relativa disciplina, intese alla semplificazione degli adempimenti per le piccole e medie imprese, ed aumentare le risorse da destinare al personale addetto ai controlli ed alle loro attività di verifica;

- in merito al tema della disabilità, conferma la qualifica di "collegato alla manovra di finanza pubblica" per il disegno di legge delega (approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 febbraio 2019 ed in attesa di presentazione alle Camere) che, attraverso un apposito Codice della materia, prevede l'intervento in più ambiti settoriali, tra i quali: definizione della condizione di disabilità; disciplina dei benefici; promozione della vita indipendente e contrasto dell'esclusione sociale; percorsi di abilitazione e riabilitazione, diritto all'istruzione e alla formazione professionale; inserimento nel mondo del lavoro e tutela dei livelli occupazionali ed, infine, accessibilità e diritto alla mobilità; considerato infine che:

in particolare, il Documento dedica specifica attenzione alla proposta di introduzione del salario minimo, avente l'obiettivo di far corrispondere ai lavoratori una retribuzione complessiva proporzionata e sufficiente alla quantità e qualità del lavoro prestato, nel rispetto dei principi costituzionali, assumendo come riferimento l'Atto Senato n. 658, attualmente in discussione presso questa Commissione;

l'istituzione del salario minimo orario deve essere considerata come il primo passo di un percorso che abbia come secondo passaggio il taglio del cosiddetto "cuneo fiscale", così come previsto nel medesimo Documento, con l'obiettivo di dare un aiuto concreto alle imprese e garantire salari dignitosi ai lavoratori;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI PATRIARCA, LAUS, NANNICINI E Annammaria PARENTE SUL DOCUMENTO LVII, N. 2 E CONNESSI ALLEGATI

La Commissione lavoro pubblico e privato, previdenza sociale,
in sede di esame del Documento di economia e finanza 2019;
premesso che,

il Documento di economia e finanza 2019, il primo redatto nel corso di questa Legislatura dal Governo in carica, certifica lo stato di grave difficoltà in cui versa il Paese sul fronte della crescita economica e della sostenibilità della finanza pubblica. Le cause di tale situazione risiedono principalmente nelle scelte politiche finora adottate dall'Esecutivo, rivelatesi del tutto inadeguate a mantenere l'Italia sui livelli di crescita conseguiti nella scorsa Legislatura e ad indirizzarla su un percorso virtuoso di finanza pubblica;

il tentativo del Governo di attribuire tutte le ragioni della caduta del nostro prodotto interno lordo alla situazione di crescente instabilità internazionale e al rallentamento dell'economia e del commercio a livello globale non è sufficiente a spiegare la situazione in atto. Nel corso dell'ultimo anno, infatti, il

divario di crescita del nostro Paese con il resto dei *partners* europei e dei Paesi maggiormente industrializzati si è notevolmente ampliato, invertendo un percorso faticosamente costruito e raggiunto nel biennio precedente. La recessione in atto, il calo dell'occupazione, il crollo della fiducia di cittadini e delle imprese e i conti pubblici in peggioramento sono in gran parte il frutto di svariati errori di politica economica commessi dal Governo nei 10 mesi dal suo insediamento;

l'inerzia nelle fasi iniziali dell'insediamento dell'Esecutivo sul fronte delle politiche per lo sviluppo affiancata a interventi di revisione, blocco o abrogazione di svariate misure adottate dai precedenti Governi - *in primis* il cosiddetto decreto dignità e la vicenda dell'analisi costi/benefici sulle grandi opere - e il contemporaneo avvio di una fase di forte conflittualità sia interna sia con i vertici delle istituzioni europee, ha alimentato nel Paese un clima di profonda incertezza che ha colpito imprese e consumatori, rallentandone gli investimenti e i consumi. Gli effetti di tale atteggiamento si sono manifestati immediatamente già nel terzo trimestre del 2018, allorché l'economia ha registrato un primo rallentamento della crescita economica (-0,2 per cento) avvenuto dopo tre anni e mezzo contrassegnati da risultati positivi, a cui ha fatto seguito il rallentamento nel quarto trimestre del 2018 (-0,1 per cento) e la recessione tecnica registrata nei primi mesi del 2019;

nella legge di bilancio per l'anno 2019 è stata data attuazione ad alcune misure contenute nel "Contratto di Governo", fra cui il reddito di cittadinanza e la misura nota come "Quota 100", associando a tali interventi il raggiungimento di obiettivi di crescita molto ambiziosi (+1,5 per cento del PIL nella NADEF 2018 successivamente corretto con un meno irrealistico +1 per cento a dicembre 2018). La struttura della legge di bilancio per il 2019, fondata essenzialmente su misure di spesa corrente finanziate con un ingente ricorso al *deficit*, sull'incremento della pressione fiscale e sulla contemporanea riduzione delle risorse per gli investimenti e degli incentivi alle imprese, si è rivelata da subito non sostenibile - tanto da costringere lo stesso Esecutivo ad apportare *in extremis* profonde modifiche al testo per evitare l'apertura da parte della Commissione europea della procedura d'infrazione per debito eccessivo - nonché del tutto inadeguata a favorire la crescita potenziale e ad accrescere la credibilità del Paese sui mercati finanziari;

la mancanza di un dialogo costruttivo con i vertici delle istituzioni europee, *in primis* con la Commissione europea, unitamente all'interruzione delle riforme strutturali avviate dai precedenti Governi e al forte rallentamento della *spending review* e più in generale delle politiche di revisione e contenimento della spesa pubblica, hanno privato il Governo degli strumenti e degli spazi di manovra che negli scorsi anni hanno consentito di recuperare risorse da utilizzare per interventi di sviluppo e di sostegno ai cittadini e, attraverso questi, di raggiungere più elevati livelli di crescita;

il combinato disposto di tali scelte ha generato una situazione di grave difficoltà testimoniata, oltre che dall'andamento del PIL, anche da altri indicatori, fra cui emergono in tutta evidenza l'andamento dell'occupazione che, nel periodo che va da maggio 2018 fino a febbraio 2019, ha registrato la perdita di oltre 116.000 posti di lavoro, riportando il tasso di disoccupazione in crescita, colpendo in modo particolare i giovani e le donne, l'andamento della produzione, del fatturato e degli ordinativi dell'industria che hanno registrato una forte battuta d'arresto nell'ultimo trimestre del 2018, l'andamento in calo dei consumi e degli investimenti, sia pubblici che privati, la diminuzione del reddito disponibile dei cittadini, l'aumento del divario territoriale tra Nord e Sud del Paese;

nel *Country Report 2019*, la Commissione europea ha espresso forti preoccupazioni sulla situazione dell'Italia. Per l'esecutivo Ue l'Italia presenta squilibri economici "eccessivi" che, unitamente al debito alto e alla protratta scarsa produttività, implicano rischi con rilevanza transnazionale e un rischio di contagio per tutta l'Unione europea. L'Italia rappresenta l'anello debole dell'Europa e la manovra di bilancio per il 2019, nonostante le modifiche introdotte nella fase finale d'esame del provvedimento, presenta misure che hanno un impatto negativo su *deficit*, debito pubblico e potenziale di crescita economica del Paese;

sul fronte della crescita potenziale, gli ultimi dati e le rilevazioni degli osservatori internazionali certificano che il nostro Paese è in recessione. La Commissione europea ha tagliato la previsione di crescita del PIL italiano nel 2019 dal 1,2 per cento delle previsioni autunnali allo 0,2 per cento, dato che rende l'Italia il fanalino di coda dell'Unione europea. L'Ocse ha recentemente fissato la crescita ad

un livello ancora inferiore, ovvero pari allo zero nel 2019, confermando un *trend* in diminuzione rilevato dai principali organismi internazionali, mentre l'FMI ha fissato la crescita per il 2019 allo 0,1 per cento, il *deficit* al 2,7 per cento e il debito pubblico al 133,4 per cento. Allo stato attuale, le criticità insite nel funzionamento del reddito di cittadinanza e le ricadute di "Quota 100" sulle amministrazioni pubbliche e sulle imprese, unitamente alla debolezza delle misure sul fronte dello sviluppo sostenibile, delle politiche industriali, degli investimenti pubblici, a partire dal blocco delle grandi opere, e l'insufficienza delle politiche attive per il lavoro prefigurano uno scenario di forte incertezza per i prossimi mesi, tanto che gli effetti attesi dalle misure della legge di bilancio e le annunciate misure sul fronte della crescita e degli appalti non sembrano in grado di invertire il *trend* in atto;

considerato che:

il Documento di economia e finanza 2019, il primo che incorpora negli andamenti tendenziali gli effetti dei provvedimenti approvati dall'Esecutivo, riconosce l'insuccesso delle scelte politiche finora adottate e rende palese la pericolosa incapacità di programmazione degli obiettivi e di valutazione degli effetti economici delle proprie scelte;

il Documento stima una crescita tendenziale del PIL che nel corrente anno scende allo 0,1 per cento rispetto all'1,5 per cento programmato dalla Nota di aggiornamento del settembre 2018 e ridotto all'1 per cento nella successiva revisione del quadro macroeconomico presentata a dicembre. Nel quadro programmatico, il DEF stima per il corrente anno una crescita del PIL superiore di 0,1 punti rispetto a quella tendenziale in virtù di provvedimenti approvati dal Consiglio dei Ministri ma non ancora pubblicati in Gazzetta Ufficiale. Si tratta della crescita più bassa del mondo occidentale;

la parabola fallimentare del Governo è certificata anche nell'orizzonte pluriennale del Documento dove si stima un tasso di crescita programmatico che si attesta allo 0,8 per cento annuo nel triennio successivo, lievemente superiore al tendenziale per il 2020-2021, ma addirittura inferiore ad esso di 0,1 punti per il 2022;

nello stesso quadro programmatico del Governo, il tasso di disoccupazione sale dal 10,6 per cento del 2018 all'11 per cento dell'anno in corso e peggiora ulteriormente di 0,1 per cento nel 2020; gli investimenti fissi lordi scendono dal 3,4 per cento del 2018 all'1,4 nel 2019 e, per quanto riguarda la quota degli investimenti pubblici, non si ravvedono evidenze di quello che sarebbe dovuto essere il più grande piano di investimenti della storia italiana;

la pressione fiscale, dopo una riduzione, fra il 2013 e il 2017, di più di un punto percentuale, che sale a quasi due considerando la misura degli "80 euro", torna invece a salire, dal 42,1 per cento del 2018 al 42,7 per cento nel biennio 2020-2021;

sul versante della finanza pubblica, il DEF evidenzia un quadro altrettanto allarmante. Gli indicatori di finanza pubblica evidenziano che nel breve volgere di pochi mesi i conti pubblici sono tornati fuori controllo, con un indebitamento netto che dalla previsione del 2 per cento di dicembre aumenta al 2,4 per cento; questo peggioramento rende certa, per ammissione dello stesso Governo, l'attivazione del taglio della spesa, previsto dalla legge di bilancio 2019, di due miliardi di euro, tra cui 300 milioni per il trasporto pubblico locale, con evidenti ripercussioni sul livello delle prestazioni dei servizi che garantiscono l'esercizio dei diritti fondamentali dei cittadini;

la scarsa credibilità dell'azione del Governo ha determinato un aumento dello *spread*, oggi stabilmente intorno ai 250 punti base rispetto ai 130 dell'inizio del 2018, costringendoci a finanziare una maggior spesa per interessi che ha sottratto risorse per la crescita e ha fatto registrare l'aumento complessivo del debito fino al 132,6 per cento del rapporto con il PIL, il livello più alto mai raggiunto in Italia dal 1924; al contrario, l'ingente *stock* di debito, che impone di emettere titoli di Stato per oltre 400 miliardi di euro all'anno ed espone la nostra economia agli *shock* esterni, richiede necessariamente una gestione attenta dei conti pubblici per preservare la fiducia dei mercati che quel debito sono chiamati a finanziare;

crescita anemica, peggioramento del *deficit*, aumento degli oneri sui titoli di Stato, debito su livelli più che critici concorrono ad innalzare in modo preoccupante il livello di vulnerabilità del Paese, circolo vizioso da cui il Paese si era faticosamente ma caparbiamente allontanato negli ultimi anni e dal quale il Governo ammette in questo Documento di non avere strumenti di reazione se non annunciare la

realizzazione di misure a soli fini elettorali che nei fatti non si traducono in obiettivi programmatici; dal previsto aumento dell'avanzo primario di 3 decimi di punto nel 2020 emerge l'intenzione di procedere a una manovra restrittiva, incompatibile con i 30 miliardi di euro necessari per evitare gli aumenti dell'IVA e delle accise previsti a legislazione vigente e per finanziare almeno le voci di spesa contenute nelle previsioni a politiche invariate;

nel Documento, infatti, non viene mai affermata la volontà di impedire il previsto aumento dell'IVA e delle accise, segno evidente che il Governo sconta nel 2020 un incremento dell'aliquota agevolata dell'IVA dal 10 al 13 per cento e di quella ordinaria dal 22 al 25,2 per cento (che arriva al 26,5 per cento nel 2021), un macigno di 23,1 miliardi di euro per il 2020 e di 28,8 miliardi per il 2021 sui redditi dei cittadini;

constatato che:

il Paese ha urgente necessità di uscire dalla situazione di recessione in atto e di tornare su un sentiero di crescita sostenuta. A tal fine, occorre dare avvio ad una diversa politica economica e sociale per lo sviluppo del Paese, che guardi agli obiettivi di Agenda 2030, e riprendere a percorrere il "sentiero" della sostenibilità del *deficit* e del debito pubblico;

in tale rinnovato contesto di politica economica, appare prioritario affrontare e risolvere la natura dei problemi strutturali del Paese a partire dalla ormai perdurante stagnazione della produttività, dall'eccessivo peso del debito pubblico sulle amministrazioni pubbliche, sui cittadini e sulle imprese e dal modello di sviluppo che risulta essere ormai insostenibile sia dal punto di vista ambientale sia sociale come evidenziato dai dati del BES, dall'OECD *Better life index* e dal Rapporto Asvis su Agenda 2030;

il rilancio dei consumi è uno dei fattori fondamentali per la ripresa della nostra economia. A seguito dell'approvazione della legge di bilancio per l'anno 2019, sui cittadini pende a partire dal prossimo anno un preoccupante aumento dell'IVA sui beni di consumo che se non affrontato da subito rischia di pregiudicare gli obiettivi di crescita anche per il prossimo anno. La sterilizzazione delle clausole di salvaguardia rappresenta, pertanto, nei prossimi mesi un passaggio fondamentale per non comprimere i consumi e la possibilità di rilancio del Paese;

gli investimenti in infrastrutture e opere pubbliche rappresentano un volano di primaria importanza per lo sviluppo economico di un Paese. Le risorse impiegate per tali finalità, anche per le piccole opere, sono in grado di generare un moltiplicatore elevato di crescita, di creare occupazione e benessere per le comunità che beneficiano della realizzazione degli interventi. Lo sblocco delle grandi opere - a partire dalla TAV, dal Terzo valico e dalla Pedemontana - e l'effettivo utilizzo delle risorse già stanziato, oltre a mettere a disposizione di cittadini ed imprese infrastrutture moderne, garantirebbe maggiore interconnessione con la rete delle infrastrutture europee e il rilancio delle imprese operanti nel settore e l'occupazione;

colmare il divario tra Nord e Sud e garantire uguali opportunità nelle diverse aree del Paese è la condizione indispensabile per una ripresa duratura dello sviluppo non solo del Mezzogiorno ma per l'intero Paese. In tale contesto occorre invertire le scelte finora adottate dall'Esecutivo che rischiano di ampliare il divario in ragione dell'arresto della crescita economica in atto e dei tagli di risorse introdotti nella legge di bilancio per il 2019, e predisporre incentivi, politiche industriali e politiche del lavoro calibrate per creare imprese e nuova occupazione, arrestando l'emigrazione dei giovani e favorire il reinserimento in quei territori di chi oggi non lavora;

rilevato che:

per quanto di competenza della Commissione, il DEF qualifica il Reddito di cittadinanza e la misura nota come "Quota 100" come "le più importanti misure espansive previste dalla Legge di Bilancio 2019", nonostante la valutazione dell'impatto macroeconomico delle suddette misure certifichi, di fatto, l'irrilevanza che queste avranno nel prossimo triennio sul piano macroeconomico;

infatti, secondo quanto riportato nella Sezione I sull'impatto macroeconomico del Reddito di cittadinanza, "Il tasso di variazione percentuale del PIL si accrescerebbe rispetto allo scenario di base di 0,2 punti percentuali sia nel 2019 sia nel 2020 e di 0,1 punti percentuali nel 2021";

riguardo la valutazione degli effetti macroeconomici delle misure in materia di pensioni previste dal

decreto-legge sul Reddito di cittadinanza e "Quota 100", secondo quanto riportato nella Sezione I, "Il tasso di variazione percentuale del PIL si manterrebbe invariato nel 2019 rispetto allo scenario di base, aumenterebbe di 0,1 punti percentuali sia nel 2020 sia nel 2021 e rimarrebbe invariato nel 2022."; nel DEF l'intera visione del sistema previdenziale si risolve nella misura nota come "Quota 100", nella totale assenza di misure per giovani, per le donne, che hanno carriere lavorative, di solito, più discontinue e irregolari di quelle degli uomini, e per tutte quelle categorie di lavoratori più deboli costretti a continuare a lavorare perché, a causa di scelte improvvise e poco lungimiranti, non riescono a raggiungere i 38 anni di contributi;

riguardo le politiche per la povertà, il DEF si concentra sul Reddito di cittadinanza come misura prevalente di contrasto alla povertà e non prevede l'adozione di altre misure, nella assurda convinzione che l'erogazione di un beneficio economico possa rappresentare lo strumento principe di lotta alla povertà, dimenticando, o meglio, facendo finta di dimenticare, le dimensioni non lavoristiche della povertà e la necessità di risposte complesse ai bisogni complessi di una persona, possibili solo a seguito di una valutazione multidimensionale;

secondo quanto riportato nel PNR, il Reddito di cittadinanza "sarà completato dall'introduzione del salario minimo legale". Su questo tema occorre cautela, evitando di porre in essere norme troppo rigide e cariche di aspettative e cercando di dare attuazione piena sia all'articolo 36 che all'articolo 39 della Costituzione, sancendo per legge che la giusta retribuzione prescritta dall'articolo 36 della Costituzione è quella stabilita dalla contrattazione collettiva e rafforzando, in questa ottica, il sistema della rappresentanza, attraverso meccanismi certi e condivisi di misurazione della rappresentatività delle organizzazioni sindacali e datoriali;

il cosiddetto "decreto dignità" è considerato una misura volta a ridurre la precarietà del lavoro, a disincentivare l'utilizzo eccessivo dei contratti a termine e a promuovere l'utilizzo di quelli a tempo indeterminato, nonostante lo stesso DEF documenti come le misure previste dal decreto-legge non abbiano prodotto i risultati sperati a livello occupazionale, poiché secondo quanto riportato dall'ISTAT e dallo stesso DEF, la stima degli occupati è cresciuta solo dello 0,1 per cento;

si ricorda che nel mese di maggio 2018, dopo diversi mesi di crescita, gli occupati hanno raggiunto la soglia di 23.327.107 unità, superando ampiamente il tetto massimo dell'occupazione registrato prima della crisi del 2007, mentre sulla base dei dati contenuti nella Banca dati I.STAT, a seguito dell'insediamento del Governo Conte, il totale degli occupati è sceso in modo costante (nel mese di febbraio 2019, gli occupati totali sono scesi a 23.210.786 unità con una perdita di 116.321 posti di lavoro rispetto a maggio 2018). Nello stesso mese di febbraio 2019 i disoccupati erano 2.771.000 (10,7 per cento), in aumento di 21.000 unità rispetto ai 2.750.000 del maggio 2018 (10,5 per cento) e, in particolare, il tasso di disoccupazione giovanile (15-24 anni) è passato dal 31,9 per cento di maggio 2018 al 32,8 per cento di febbraio scorso);

per quanto riguarda le politiche attive per il lavoro, pur considerando condivisibile l'impegno a rafforzare quantitativamente e qualitativamente i centri per l'impiego, appaiono poco chiari i tempi di realizzazione e le modalità con cui realizzare questo obiettivo, che, peraltro è considerato esclusivamente per i percettori del Reddito di cittadinanza;

sugli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali, l'unico intervento ricordato nel DEF è, limitatamente al triennio 2019-2021, la riduzione delle tariffe dei premi contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestite dall'INAIL (in termini netti circa 0,4 miliardi nel 2019 e nel 2020 e 0,5 miliardi nel 2021);

sulle politiche sociali e la disabilità, gli impegni previsti dal PNR, volti al potenziamento delle risorse destinate alla promozione dei diritti delle persone con disabilità, sono vaghi e generici in quanto privi dell'individuazione delle corrispondenti risorse finanziarie;

altrettanto generica è la previsione della "razionalizzazione" dei diversi istituti vigenti in favore delle famiglie, al fine di pervenire ad "un sistema più semplice e coordinato delle diverse misure di sostegno di natura assistenziale e fiscale, che tenga conto della situazione effettiva di ciascun nucleo familiare"; tutto ciò premesso, per quanto di competenza, esprime parere contrario.

1.3.2.1.3. 11^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 107 (ant.) del 30/04/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MARTEDÌ 30 APRILE 2019

107^a Seduta

Presidenza della Presidente

[CATALFO](#)

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) (n. 79)

(Osservazioni alla 7a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [AUDDINO](#) (M5S) rileva che lo schema è finalizzato a dare attuazione alla legge n. 508 del 1999 nella parte in cui prevede l'emanazione di regolamenti di delegificazione per la disciplina, tra l'altro, delle procedure di reclutamento del personale. Dopo aver ricordato le varie norme che si sono susseguite nella fase transitoria, che ha visto anche l'intervento della giustizia amministrativa, passa all'esame del testo.

L'articolo 1 reca le definizioni, mentre l'articolo 2 stabilisce che ogni Istituzione dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), nel rispetto della propria dotazione organica ed entro i limiti delle risorse disponibili, predisponga un piano triennale per la programmazione del reclutamento del personale docente e tecnico-amministrativo, a tempo indeterminato e a tempo determinato, indicandone l'*iter* di approvazione. L'articolo 3 regola la collaborazione fra Istituzioni AFAM, sia per la programmazione di procedure di reclutamento comuni, sia per l'utilizzo congiunto del personale e l'articolo 4 riguarda le procedure di reclutamento per l'assunzione di docenti a tempo indeterminato, che dovranno avvenire con selezione pubblica per titoli ed esami. Il successivo articolo 5 disciplina le procedure per la stipula di contratti di insegnamento a tempo determinato, introducendo novità che si applicheranno dall'anno accademico successivo a quello di entrata in vigore del regolamento.

L'articolo 6 concerne il conferimento di incarichi di insegnamento per peculiari e documentate esigenze didattiche alle quali non è possibile fare fronte con il personale di ruolo o con quello a tempo determinato nel limite delle dotazioni organiche. Infine, l'articolo 7 reca i principi generali per il

reclutamento del personale amministrativo e tecnico, mentre l'articolo 8 dispone, tra l'altro, che alcune misure previste dallo schema di regolamento non si applichino agli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), per le particolari caratteristiche di questi ultimi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1249) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 9a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice **BOTTO** (M5S) introduce il provvedimento, che si compone di 25 articoli, divisi in sei Capi. Per le parti di più stretta competenza della Commissione segnala, in particolare, l'articolo 10-*bis*, che interviene sulla disciplina relativa alle provvidenze per i lavoratori agricoli in caso di calamità naturali, al fine di ampliare il relativo ambito soggettivo di applicazione. In particolare, il comma 1 introduce il nuovo comma 6-*bis* all'articolo 21 della legge n. 223 del 1991, estendendo il cosiddetto *bonus* contributivo a fini assistenziali e previdenziali per il 2019 anche ai lavoratori agricoli dipendenti da imprese agricole che abbiano beneficiato degli interventi compensativi a valere sul Fondo di solidarietà nazionale e ricadenti nelle zone colpite da calamità naturali di cui all'Ordinanza della protezione civile 15 novembre 2018, n. 558. Lo stesso diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali è esteso a favore dei piccoli coloni e compartecipanti familiari delle aziende colpite dalle predette avversità. Il comma 2 indica la copertura finanziaria degli oneri della misura, valutati in 860.000 euro per il 2019

La relatrice cita quindi sinteticamente le rimanenti disposizioni, che recano misure di sostegno ai settori: lattiero-caseario (articoli 1, 2, 3, 4, 4-*bis* e 5); olivicolo-oleario (6, 6-*bis*, 7, 8, 8-*bis*, 8-*ter* e 8-*quater*); agrumicolo (articolo 9); agroalimentari in crisi (10, 10-*bis*, 10-*ter*, 10-*quater*, 10-*quinquies*, 11 e 11-*bis*); ittico (articolo 11-*ter*). Infine, ricorda che l'articolo 12 ha ad oggetto misure urgenti per la messa in sicurezza dello stabilimento Stoppani, mentre gli articoli 13 e 14, rispettivamente, le disposizioni finanziarie e l'entrata in vigore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La **PRESIDENTE** annuncia che, allo scadere del termine, sono stati presentati 50 emendamenti e 6 ordini del giorno riferiti al disegno di legge n. 920-B, già trasmessi alle Commissioni permanenti 1a, 2a, 5a e 14a ai fini dell'espressione del relativo parere. Al fine di consentirne fin d'ora la conoscibilità, avverte che i testi saranno pubblicati in allegato al resoconto dell'odierna seduta.

Ricorda poi che, come stabilito dall'ultimo calendario dei lavori dell'Assemblea, la prossima settimana sarà riservata ai lavori delle Commissioni. Anticipa quindi la convocazione di numerose sedute, anche in sede di Ufficio di Presidenza integrato con i rappresentanti dei Gruppi, per lo svolgimento, a partire dalla mattina di martedì 7 maggio, delle audizioni informali sul disegno di legge n. 1122 (Deleghe al Governo per il miglioramento della pubblica amministrazione). Nel corso della settimana saranno poi esaminati in sede referente i disegni di legge n. 920-B (concretezza) e 310, 658 e 1132 (salario minimo), nonché, in sede consultiva, i disegni di legge n. 1249 (rilancio settori agricoli in crisi), 867 (sicurezza esercenti le professioni sanitarie) e 1200 (tutela violenza domestiche e di genere) e l'Atto del Governo n. 79 (schema DPR personale docente e amministrativo AFAM). Sarà inoltre convocato il Comitato ristretto per l'esame dei disegni di legge nn. 55 e connessi, in tema di *caregiver* familiare.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,25.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. [920-B](#)

G/920-B/1/11

[Laus](#), [Patriarca](#), [Parente](#), [Nannicini](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo» (A.S. 920-B),

premessi che:

un moderno approccio in materia di organizzazione e gestione di complesse strutture del lavoro, in particolare nel settore dei servizi, ed *a fortiori*, nei servizi pubblici, dovrebbe essere prioritariamente orientato all'efficientamento delle prestazioni, attraverso il ricorso alle nuove tecnologie e soprattutto alla valorizzazione e riqualificazione delle professionalità esistenti. In un proficuo e costante coinvolgimento delle migliori energie dei lavoratori pubblici e delle loro organizzazioni di rappresentanza;

ovvero, l'esatto contrario della filosofia che ha ispirato il provvedimento in oggetto, ed in particolare gli articoli 1 e 2, caratterizzati da una visione anacronisticamente centralista e al tempo stesso imperniata sul sospetto e su metodi volontariamente invasivi dei diritti dei lavoratori;

anche il riferimento alle potenzialità offerte dalle nuove tecnologie, peraltro senza lo stanziamento di risorse aggiuntive, viene declinato esclusivamente per il potenziamento dei sistemi di rilevamento delle presenze, con soluzioni che hanno suscitato molti e circostanziati rilievi da parte del Garante per la tutela dei dati personali;

al contrario, le pubbliche amministrazioni italiane necessiterebbero, da una parte, della prosecuzione delle politiche di stabilizzazione dei lavoratori precari avviate nella scorsa legislatura, dall'altra, di un grande investimento in modernizzazione dei processi lavorativi e nella formazione di un personale posto sempre di fronte a nuove sfide e a nuovi servizi;

anche in tale prospettiva, è fondamentale il pieno coinvolgimento e la collaborazione dei lavoratori pubblici e delle loro organizzazioni sindacali;

una moderna ed efficiente amministrazione pubblica è fattore indispensabile per il rilancio del nostro sistema produttivo e per il miglioramento della qualità della vita dei cittadini,

impegna il Governo:

ad adottare, in collaborazione con le organizzazioni sindacali dei lavoratori pubblici, comparativamente più rappresentative su base nazionale, una strategia di investimenti in formazione e in efficientamento dei processi produttivi delle pubbliche amministrazioni, prevedendo lo stanziamento delle necessarie risorse finanziarie.

G/920-B/2/11

[Parente](#), [Patriarca](#), [Laus](#), [Nannicini](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo» (A.S. 920-B),

premessi che:

a proposito di concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni, è evidente una palese contraddizione che ha caratterizzato, in generale, l'operato del Governo rispetto alle enunciazioni

programmatiche e che caratterizza, in particolare, il presente provvedimento con un approccio punitivo e allo stesso tempo velleitario;

il contrario di quel ricambio generazionale e dello sblocco totale del *turn over*, che i governi a guida PD avevano avviato, prevedendo, tra l'altro, l'assunzione di 50 mila dipendenti precari. Un processo virtuoso di rinnovamento che pure si era promesso di mantenere, se non rafforzare, anche anticipando al 2019 le assunzioni previste per il prossimo triennio;

al contrario, con una norma inserita nella legge di bilancio 2019, si smentiscono tali propositi e, a seguito dell'esito del confronto con la Commissione europea e della conseguente necessità di reperire risorse al fine di dare copertura economica ad alcune controverse misure, si stabilisce il divieto per la Presidenza del Consiglio dei ministri, i ministeri, gli enti pubblici non economici e le agenzie fiscali, di effettuare, in riferimento alle ordinarie facoltà assunzionali per l'anno 2019, assunzioni di personale a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica anteriore al 15 novembre 2019, ovvero proprio quelle amministrazioni che dal 1° gennaio avrebbero potuto beneficiare dello sblocco del *turn over*;

tale disposizione arreca un gravissimo danno alle migliaia di precari storici della pubblica amministrazione, che, in base ai requisiti della riforma della scorsa legislatura, avevano acquisito il diritto di essere assunti immediatamente e pregiudica il futuro umano e professionale dei tanti giovani che dopo anni di sacrifici e di studio hanno vinto un concorso pubblico ed erano in graduatoria pronti a essere assunti a tempo indeterminato,

impegna il Governo:

ad adottare, sin dai prossimi provvedimenti utili, ogni misura volta a dare corso al processo di stabilizzazione del personale precario della pubblica amministrazione, avviato nella scorsa legislatura;

a trovare le risorse necessarie prima del mese di novembre 2019 per sbloccare il *turn over* dei dipendenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei ministeri, delle università e delle agenzie fiscali.

G/920-B/3/11

[Patriarca](#), [Malpezzi](#), [Parente](#), [Laus](#), [Nannicini](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo» (A.S. 920-B),

premesso che:

l'articolo 2 del provvedimento in esame prevede l'introduzione di sistemi di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza degli accessi per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche ai fini della verifica dell'osservanza dell'orario di lavoro e reca un principio generale sullo svolgimento della prestazione nella sede di lavoro da parte dei dirigenti delle amministrazioni pubbliche;

il comma 4 del medesimo articolo 2 è stato modificato dalla Camera dei deputati a seguito del recepimento della condizione approvata nel parere espresso dalla Commissione Cultura, che ha chiesto, appunto, di escludere il personale docente ed educativo degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative dall'ambito di applicazione del suddetto articolo;

il fenomeno dell'assenteismo nelle scuole è, infatti, estremamente limitato, anche perché per i docenti assentarsi dall'istituto senza permesso è pressoché impossibile;

non è stata, invece, recepita la richiesta di escludere dalla suddetta verifica dell'accesso i dirigenti dei medesimi istituti;

il ruolo del dirigente scolastico, in particolare, non può essere sottoposto a questo genere di controlli e la valutazione del dirigente non può essere frutto del conteggio delle ore passate a scuola, in quanto la qualità della prestazione dirigenziale non dipende dal tempo trascorso in ufficio, ma dal livello di raggiungimento dei risultati in relazione agli obiettivi assegnati;

i dirigenti scolastici non sono equiparabili agli altri dirigenti della pubblica amministrazione;

appare, quindi non accettabile la previsione di un controllo degli accessi con le modalità disciplinate dal provvedimento, in considerazione anche della mole di lavoro imposto ai dirigenti scolastici dalla reggenza di più plessi scolastici,

impegna il Governo:

in considerazione della contrattualizzazione dell'orario di lavoro ed essendo i dirigenti valutati, non per il tempo passato a scuola, ma per la qualità dei risultati raggiunti in riferimento agli obiettivi assegnati, a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere l'esclusione dei dirigenti scolastici dall'ambito di applicazione dell'articolo 2.

G/920-B/4/11

[Laus](#), [Patriarca](#), [Parente](#), [Nannicini](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo» (A.S. 920-B),

premesso che:

l'articolo 2 del provvedimento in esame prevede l'introduzione di sistemi di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza degli accessi per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, ai fini della verifica dell'osservanza dell'orario di lavoro;

nel corso delle audizioni, il Garante per la protezione dei dati personali ha evidenziato che se «presupposto per l'introduzione di un sistema di attestazione della presenza in servizio così invasivo quale quello biometrico è la sua ritenuta efficacia e affidabilità, ne consegue necessariamente l'ultroneità del ricorso contestuale alla video sorveglianza, che nulla potrebbe aggiungere in termini di contrasto di fenomeni elusivi»;

il Garante ha inoltre rilevato come non appare conforme al canone di proporzionalità, come declinato dalla giurisprudenza europea, l'introduzione sistematica, generalizzata e indifferenziata per le pubbliche amministrazioni di sistemi di rilevazione delle presenze tramite identificazione biometrica, in relazione ai vincoli posti dall'ordinamento europeo sul punto a fronte dell'invasività di tali forme di verifica e delle implicazioni derivanti dalla particolare natura del dato anche al fine di prevenire il possibile contenzioso giurisprudenziale,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a rivedere, sin dal prossimo provvedimento utile, le citate disposizioni al fine di assicurare l'alternatività dei due sistemi di verifica di rispetto dell'orario, oltre che una sua introduzione graduata in ragione delle diverse esigenze funzionali dei diversi uffici pubblici e le opportune forme di coinvolgimento e di accordo con le rappresentanze dei lavoratori al fine del ricorso alle suddette forme di rilevamento delle presenze.

G/920-B/5/11

[Patriarca](#), [Parente](#), [Laus](#), [Nannicini](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo» (A.S. 920-B),

premesso che:

l'articolo 2 prevede l'introduzione di sistemi di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza degli accessi per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, ai fini della verifica dell'osservanza dell'orario di lavoro;

considerato che:

l'articolo 1 del disegno di legge in esame istituisce, presso il Dipartimento della funzione

pubblica, il Nucleo delle azioni concrete di miglioramento dell'efficienza amministrativa, denominato «Nucleo della concretezza», composto da 53 unità di personale e preposto alla verifica della realizzazione delle azioni concrete (!) per il miglioramento dell'efficienza della pubblica amministrazione;

si tratta di fatto di 53 persone che svolgeranno un'attività di controllo ponendo di fatto le varie amministrazioni sotto esame senza fare nulla per aumentarne la produttività;

considerato inoltre che:

l'intero disegno di legge è improntato a una logica di controllo e centralista, nella distorta convinzione che tutti i dipendenti della pubblica amministrazione siano furbi e fannulloni, animati dall'unica volontà di lavorare il meno possibile se, non addirittura, di non lavorare proprio;

non c'è un disegno organico e riformatore che anima il disegno di legge, ma solo una finalità di controllo nella assoluta e colpevole «dimenticanza» del fatto che quello della pubblica amministrazione è un sistema molto complesso sotto i profili organizzativo e normativo;

nel provvedimento in esame non c'è cura del personale della pubblica amministrazione, non c'è volontà di restituire senso e significato al lavoro dei dipendenti pubblici, non c'è nulla sulla formazione permanente, ma solo una finalità punitiva come se bastasse l'attività di controllo per garantire l'effettività dei diritti dei cittadini e il miglioramento dei livelli di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, invece che una selezione del personale basata su competenze e merito e l'assicurazione di una formazione continua dei dipendenti pubblici;

il disegno di legge in esame è improntato a una visione «vecchia» della pubblica amministrazione che non tiene conto delle nuove esigenze derivanti dai molti cambiamenti intervenuti negli ultimi anni e della necessità di creare nuove competenze e anche un nuovo rapporto con i cittadini, più snello, più veloce, più efficiente;

impegna il Governo:

ad adottare le iniziative necessarie a favorire la crescita e la valorizzazione delle competenze esistenti della pubblica amministrazione, a investire nella formazione permanente dei dipendenti, a prevedere nuovi sistemi incentivanti di valutazione delle prestazioni e la riorganizzazione delle risorse, al fine di migliorare il livello di qualità dei servizi e l'accessibilità dei cittadini alla pubblica amministrazione, in una prospettiva di sviluppo per la pubblica amministrazione.

G/920-B/6/11

[Patriarca](#), [Parente](#), [Laus](#), [Nannicini](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo» (A.S. 920-B),

premessi che:

l'articolo 4 prevede «Misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione»;

l'Ispettorato per la funzione pubblica è stato istituito dall'articolo 60, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001;

l'Ispettorato per la funzione pubblica svolge i seguenti compiti: vigila sulla conformità dell'azione amministrativa ai principi di imparzialità e buon andamento, su segnalazione di cittadini e imprese; sull'applicazione delle misure di semplificazione; sul rispetto delle disposizioni in materia di controlli interni e di contenimento dei costi, anche in collaborazione con la Guardia di Finanza ed i Servizi ispettivi della Ragioneria Generale dello Stato; sull'effettivo esercizio dei poteri disciplinari; per lo svolgimento dell'attività, l'Ispettorato si avvale di personale assegnato al Dipartimento della funzione pubblica e dell'aliquota prevista dall'articolo 60, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

l'articolo 1 istituisce il cosiddetto Nucleo per la concretezza, un ulteriore organismo di

controllo i cui compiti rischiano di sovrapporsi a quelli dell'Ispettorato, con il rischio di rendere l'attività ispettiva meno efficiente, considerato anche l'esiguo numero di unità di personale, cinquantatré, preposto alla verifica della realizzazione delle azioni concrete per il miglioramento dell'efficienza della pubblica amministrazione;

tenuto conto che:

secondo dati forniti dall'Ispettorato della funzione pubblica, nel 2018 ci sono stati 10.350 procedimenti disciplinari avviati, in ragione di un notevole aumento dei controlli sia grazie a un'efficace azione deterrente;

l'efficienza amministrativa si costruisce investendo sulle risorse umane, che risultano sia il fattore produttivo di maggiore rilevanza della pubblica amministrazione, sia la principale variabile su cui agire per costruire efficienza e competitività;

i dati OCSE, incrociati con quelli della Ragioneria dello Stato, rilevano che l'Italia è ultima fra i Paesi europei quanto a numero di dipendenti pubblici, 49 ogni mille abitanti, ed è penultima, con un quasi 15 per cento, quanto a numero di dipendenti pubblici rispetto al totale degli occupati;

impegna il Governo:

a prevedere, attraverso atti di propria competenza, misure volte a potenziare l'organico dell'Ispettorato per la funzione pubblica, al fine di garantire un efficace ed efficiente funzionamento dell'attività ispettiva all'interno della pubblica amministrazione.

Art. 1

1.1

[Floris](#), [Toffanin](#), [Berardi](#)

Sopprimere l'articolo.

1.2

[Laforgia](#), [De Petris](#)

Al comma 1 sopprimere il capoverso «Art. 60-quinquies».

Art. 2

2.1

[Floris](#), [Toffanin](#), [Berardi](#)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e della dotazione del fondo di cui al comma 5, sistemi di verifica biometrica dell'identità e», con le seguenti: «nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e della dotazione del fondo di cui al comma 5, sistemi di verifica biometrica dell'identità o».

2.2

[Parente](#), [Patriarca](#), [Laus](#), [Nannicini](#)

Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «e, comunque, sempre in presenza di fattori di rischio specifici riguardanti fenomeni di assenteismo e inosservanza dell'orario di lavoro».

2.3

[Floris](#), [Toffanin](#), [Gallone](#), [Rizzotti](#), [Berardi](#)

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano in presenza di accordi di prossimità che ne escludono la necessità e che definiscono la valutazione dei dipendenti in base ai risultati raggiunti nello svolgimento dell'attività lavorativa».

2.4

[Iannone](#), [Bertacco](#), [Rauti](#)

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il personale del comparto dell'istruzione e della ricerca, ivi compresa l'area dirigenziale, è escluso dall'ambito di applicazione del presente articolo».

Consequentemente al comma 5 del medesimo articolo 2 sopprimere le parole: «e 4».

2.5

[Parente](#), [Malpezzi](#), [Patriarca](#), [Laus](#), [Nannicini](#)

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Tutto il personale degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, compresi i dirigenti scolastici, è escluso dall'ambito di applicazione del presente articolo. È altresì escluso dall'ambito di applicazione del presente articolo il personale dell'Afam, dell'università e della ricerca».

2.6

[Malpezzi](#), [Patriarca](#), [Parente](#), [Laus](#), [Nannicini](#)

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «ed educativo» con le seguenti: «, educativo e ATA».

2.7

[Floris](#), [Toffanin](#), [Berardi](#)

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «ed educativo» aggiungere le seguenti: «nonché i dirigenti».

Consequentemente, al medesimo comma: medesimo periodo, sostituire le parole: «è escluso», con le seguenti: «sono esclusi»; sopprimere il secondo periodo».

2.8

[Malpezzi](#), [Patriarca](#), [Parente](#), [Laus](#), [Nannicini](#)

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «ed educativo» aggiungere le seguenti: «, i dirigenti e il personale ATA».

Consequentemente, al medesimo comma:

- a) *al primo periodo, sostituire le parole: «è escluso» con le seguenti: «sono esclusi»;*
- b) *sopprimere il secondo periodo.*

2.9

[Laforgia](#), [De Petris](#)

Al comma 4, dopo le parole: «il personale docente ed educativo», aggiungere le seguenti: «il personale ATA, i Dirigenti scolastici, i lavoratori della Ricerca e delle Università».

Consequentemente, sopprimere il secondo periodo.

2.10

[Malpezzi](#), [Patriarca](#), [Parente](#), [Laus](#), [Nannicini](#)

Al comma 4, dopo le parole: «istituzioni educative» inserire le seguenti: «, ivi compresi i dirigenti scolastici».

Consequentemente, sopprimere il secondo periodo.

2.11

[Parente](#), [Patriarca](#), [Laus](#), [Nannicini](#)

Al comma 4, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Sono altresì esclusi dall'applicazione del presente articolo i dirigenti di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

2.0.1

[Floris](#), [Toffanin](#), [Berardi](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 2- *bis*.

1. Al comma 2-*bis* dell'articolo 55-*septies* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole da: "Il rapporto tra l'INPS e i medici di medicina fiscale" fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: "Al fine di migliorare l'azione di contrasto all'assenteismo e incrementare gli accertamenti

medico-legali sui lavoratori dipendenti assenti dal servizio per malattia, il numero di controlli da eseguire nelle fasce orarie di reperibilità, svolti, in via prioritaria, ai sensi dell'articolo 1, comma 340, legge 27 dicembre 2013, n. 147 dai medici inseriti, nelle liste di cui all'articolo 4, comma 10-*bis*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, comprese tutte le attività ambulatoriali inerenti alle medesime funzioni, da garantire a ciascun medico inserito nelle suddette liste, non potrà essere inferiore a quello previsto all'articolo 7, comma 1, del decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 18 aprile 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 29 aprile 1996. Il rapporto dei medici di cui al periodo precedente prosegue senza soluzione di continuità fino ad esaurimento della lista, ed è disciplinato, nei limiti delle risorse stabilite, da una convenzione del tutto conforme ai contratti collettivi nazionali di lavoro, in analogia con quanto previsto all'articolo 48, legge 23 dicembre 1978, n. 833 e in continuità con la disciplina, compresa la misura dei compensi e dei rimborsi, emanati ai sensi dell'articolo 5, comma 13, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, stipulata tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro per la pubblica amministrazione, il Ministro della salute, l'Inps e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della categoria".

2. Ai fini di cui al comma 6-*bis* le risorse di cui all'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 sono incrementate di 20 milioni di euro annui mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

2.0.2

[Floris](#), [Toffanin](#), [Berardi](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art.2- *bis*.

1. Al comma 2-*bis* dell'articolo 55-*septies* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole da: "Il rapporto tra l'INPS e i medici di medicina fiscale" fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: "Al fine di migliorare l'azione di contrasto all'assenteismo e incrementare gli accertamenti medico-legali sui lavoratori dipendenti assenti dal servizio per malattia, il numero di controlli da eseguire nelle fasce orarie di reperibilità, svolti, in via prioritaria, ai sensi dell'articolo 1, comma 340, legge 27 dicembre 2013, n. 147 dai medici inseriti, nelle liste di cui all'articolo 4, comma 10-*bis*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, comprese tutte le attività ambulatoriali inerenti alle medesime funzioni, da garantire a ciascun medico inserito nelle suddette liste, non potrà essere inferiore a quello previsto all'articolo 7, comma 1, del decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 18 aprile 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 29 aprile 1996. Il rapporto dei medici di cui ai periodo precedente prosegue senza soluzione di continuità fino ad esaurimento della lista, ed è disciplinato, nei limiti delle risorse stabilite, da una convenzione del tutto conforme ai contratti collettivi nazionali di lavoro, in analogia con quanto previsto all'articolo 48, legge 23 dicembre 1978, n. 833 e in continuità con la disciplina, compresa la misura dei compensi e dei rimborsi, emanati ai sensi dell'articolo 5, comma 13, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, stipulata tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro per la pubblica amministrazione, il Ministro della salute, l'Inps e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della categoria".

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a 68 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, l'Inps provvede nel limite di 50 milioni di euro annui a valere sulle risorse previste dall'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e nel limite di 18 milioni di euro annui a valere sulle risorse finanziarie che lo stesso Istituto rende disponibili nel proprio bilancio destinate nel bilancio consuntivo

all'attuazione delle visite mediche di controllo d'ufficio per il settore privato ai sensi dell'articolo 5, commi 12 e 13, del citato decreto-legge n. 463 del 1983. Sono, altresì, destinati, per le finalità di cui al presente comma, i rimborsi riconosciuti all'Inps per visite mediche di controllo per conto dei datori di lavoro ed enti previdenziali di cui all'articolo 5, commi 12 e 13 del medesimo decreto-legge n. 463 del 1983.».

Art. 3

3.1

[Toffanin](#), [Floris](#), [Berardi](#)

Al comma 1, premettere il seguente periodo: «L'assunzione di personale a tempo indeterminato presso tutte le amministrazioni dello Stato è preceduta dalla ricognizione delle dotazioni organiche e delle qualifiche professionali di ciascuna amministrazione sulla base dei fabbisogni, nonché da una azione di semplificazione e di riduzione delle attuali procedure amministrative e dal completamento della digitalizzazione della pubblica amministrazione, cui le nuove dotazioni organiche e i nuovi fabbisogni devono essere parametrati.»

3.2

[Floris](#), [Toffanin](#), [Berardi](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «della legge 30 dicembre 2018, n. 145,», *aggiungere le seguenti:* «le regioni e gli enti locali,».

3.3

[Floris](#), [Toffanin](#), [Berardi](#)

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. All'articolo 1, comma 300 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono soppresse le parole da: "e possono essere espletati" fino alla fine del periodo.».

3.4

[Floris](#), [Toffanin](#), [Berardi](#)

Al comma 6, lettera b), numero 3), sostituire le parole: «forme semplificate di svolgimento delle prove scritte, anche», *con le seguenti:* «la possibilità di svolgere le prove scritte,».

Conseguentemente, alla medesima lettera, medesimo numero 3), sostituire le parole: «con risposta a scelta multipla», *con le seguenti:* «a risposta a scelta multipla nel caso in cui non si sia svolta la prova preselettiva di cui al numero 1)».

3.5

[Laforgia](#), [De Petris](#)

Al comma 6, lettera b), numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed estendendo tale modalità anche per i docenti abilitati e inseriti nelle graduatorie d'istituto di seconda fascia, per i docenti non abilitati inseriti nelle graduatorie d'istituto di terza fascia e con tre annualità di servizio, oltre che per il personale Assistente amministrativo facente funzione di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA)».

3.6

[Floris](#), [Toffanin](#), [Berardi](#)

Al comma 6, lettera b), numero 4), sopprimere le parole: «o in sostituzione delle medesime».

3.7

[Floris](#), [Toffanin](#), [Berardi](#)

Al comma 6, lettera b), numero 5), sopprimere la parola: «anche», *e sostituire la parola:* «telematici», *con la seguente:* «digitali».

3.8

[Floris](#), [Toffanin](#), [Berardi](#)

Al comma 6, lettera b), sopprimere il numero 6).

3.9

[Patriarca](#), [Parente](#), [Laus](#), [Nannicini](#)

Al comma 6, lettera b), numero 6), sopprimere le parole: «nei casi di assunzione per determinati profili mediante concorso per titoli ed esami».

3.10

[Floris](#), [Toffanin](#), [Berardi](#)

Al comma 6, lettera b), numero 7) dopo le parole: «di titoli», aggiungere le seguenti: «ovvero di esperienze lavorative».

3.14

[Floris](#), [Toffanin](#), [Berardi](#)

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Per il comparto della scuola e le università e gli enti di ricerca le assunzioni di cui al comma 1 sono effettuate su tutti i posti resi vacanti e disponibili per un biennio senza ragioni sostitutive inclusi i posti in organico di diritto o di sostegno in deroga».

Conseguentemente:

al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «, al comparto della scuola e alle università»;

al comma 3, sostituire le parole: «al comma 1», con le seguenti: «ai commi 1 e 6-bis»;

alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: «e nel comparto "Istruzione e Ricerca"».

3.11

[Floris](#), [Toffanin](#), [Berardi](#)

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, le graduatorie di merito relative ai concorsi pubblici per titoli ed esami finalizzati al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno dell'organico dell'autonomia indetti con decreto della Direzione Generale per il Personale scolastico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, prot. nn. 105, 106 e 107 del 23 febbraio 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale- 4ª Serie speciale Concorsi ed Esami n. 16 del 26 febbraio 2016) sono trasformate in graduatorie ad esaurimento costituite su base provinciale. In deroga alla normativa vigente il personale docente iscritto nella graduatoria di una provincia può chiedere l'inserimento anche in una graduatoria di una o più provincie oltre a quella in cui è collocato per la classe di concorso per la quale ha sostenuto il concorso e nella posizione spettante sulla base del punteggio conseguito. Il Ministero per l'istruzione, l'università e la ricerca avvia nuove procedure concorsuali subordinatamente all'avvenuta immissione in ruolo, nella stessa amministrazione, di tutti i soggetti collocati nelle suddette graduatorie.».

3.12

[Toffanin](#), [Floris](#), [Gallone](#), [Rizzotti](#), [Damiani](#), [Ronzulli](#), [Berardi](#)

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Al fine di agevolare il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione e di formare nuove figure professionali nelle materie di cui al comma 2, le amministrazioni di cui al comma 1 possono stipulare contratti di apprendistato a tempo determinato.».

3.13

[Berardi](#), [Floris](#), [Toffanin](#)

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Il 50 per cento dei posti messi a concorso di cui al comma 4, lettera b), è riservato al personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi,

o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 31 dicembre 2018 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.».

3.15

[Perosino](#), [Toffanin](#), [Floris](#)

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Al fine di consentire l'attuazione del comma 4, per il triennio 2019-2021, nell'ottica della riduzione dei tempi di accesso al pubblico impiego, con conseguente razionalizzazione delle risorse, i termini di validità delle graduatorie, anche relative al personale dirigenziale, di cui all'articolo 1, comma 362, lettere da a) a e), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per le sole amministrazioni centrali sono prorogati al 31 dicembre 2021. In tal caso, non si applicano le previsioni di cui ai punti 1) e 2), della lettera a), dell'articolo 1, comma 362, della medesima legge 30 dicembre 2018, n. 145.».

3.16

[Masini](#), [Floris](#), [Toffanin](#), [Berardi](#)

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Per le finalità di cui al comma 4, lettera a), l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data del 31 dicembre 2018 e relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata al 31 dicembre 2019, ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e, per gli idonei, l'eventuale termine di maggior durata della graduatoria ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».

3.17

[Floris](#), [Toffanin](#), [Berardi](#)

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, aggiungere infine i seguenti periodi: "A decorrere dall'anno 2019, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, gli enti locali possono computare anche le cessazioni dal servizio del personale di ruolo programmate nella medesima annualità. Le assunzioni di cui al precedente periodo non possono essere effettuate prima dalle cessazioni che concorrono a produrre il relativo *turn over*. La disciplina di cui ai precedenti due periodi si applica anche agli enti destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche e integrazioni.».

3.18

[Floris](#), [Toffanin](#), [Berardi](#)

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Previa certificazione della sostenibilità finanziaria e del contenimento delle spese di personale al di sotto della media del triennio 2011-2013, gli enti locali possono procedere, a decorrere dall'anno 2019, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. La sostituzione di personale soggetto a cessazione potrà essere programmata nello stesso esercizio in cui si verifica la cessazione».

3.19

[Patriarca](#), [Parente](#), [Laus](#), [Nannicini](#)

Al comma 9, sopprimere le lettere a) e b).

3.20

[Floris](#), [Toffanin](#), [Berardi](#)

Al comma 9, lettera b), numero 1), sostituire la parola: «tempestivamente», con le seguenti: «entro dieci giorni».

3.21

[Floris](#), [Toffanin](#), [Berardi](#)

Al comma 11, primo periodo, dopo le parole: «in quiescenza», aggiungere le seguenti: «da almeno due anni e».

3.22

[Laus](#), [Patriarca](#), [Parente](#), [Nannicini](#)

Al comma 11, primo periodo, sostituire la parola: «quattro» con la seguente: «due».

3.23

[Floris](#), [Toffanin](#), [Berardi](#)

Al comma 11, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, limitatamente ai periodi terzo, quarto e quinto.».

3.24

[Floris](#), [Toffanin](#), [Berardi](#)

Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono altresì esclusi dalla nomina a presidente o componente di una commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l'accesso a un pubblico impiego i dipendenti in quiescenza che hanno aderito alla misura sperimentale Quota 100 di cui all'articolo 14 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4.».

3.25

[Laus](#), [Patriarca](#), [Parente](#), [Nannicini](#)

Al comma 13, primo periodo, dopo le parole: «legge 30 luglio 2010, n. 122,» aggiungere le seguenti: «sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati definito dall'Istituto nazionale di statistica».

3.26

[Parente](#), [Patriarca](#), [Laus](#), [Nannicini](#)

Sopprimere il comma 14.

3.27

[Floris](#), [Toffanin](#), [Berardi](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«16-bis. Fermo il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria e di pianificazione dei fabbisogni di personale, a partire dall'anno 2019 ai comuni, alle unioni di comuni e alle città metropolitane non si applicano i divieti assunzionali previsti nelle seguenti disposizioni:

a) articolo 9, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160;

b) articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche e integrazioni;

c) articolo 48 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;

d) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.».

3.0.1

[Modena](#), [Floris](#), [Toffanin](#), [Berardi](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 3- *bis*.

1. Al comma 1, lettera c) e al comma 2, lettera b) dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018".

2. Fermo restando il possesso di tutti gli altri requisiti previsti, il termine di cui al comma 1, lettera *c*) e comma 2, lettera *b*) dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è prorogato fino al 31 dicembre 2018 per le Amministrazioni presso le quali non sia annoverato personale che maturi il triennio previsto entro la data del 31 dicembre 2017.

3. In assenza di personale in possesso di tutti i requisiti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del comma 1 o delle lettere *a*) e *b*) del comma 2 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il termine del 31 dicembre 2017 ivi stabilito è prorogato al 31 dicembre 2018.

4. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle proprie risorse.».

3.0.2

[Floris](#), [Toffanin](#), [Berardi](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Misure per il pieno rispetto dell'articolo 97 della Costituzione)

1. Al fine di garantire il pieno rispetto di quanto disposto dall'articolo 97 della Costituzione, all'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 le parole da: ", e possono essere espletati" fino alla fine del periodo sono soppresse.».

3.0.3

[Mallegni](#), [Floris](#), [Toffanin](#), [Berardi](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Intervento in favore dell'autonomia gestionale delle amministrazioni pubbliche)

1. L'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale dipendente anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è autonomamente determinato da ogni ente, nel rispetto delle disposizioni contrattuali, con il solo limite finanziario previsto dall'articolo 1, comma 557-*quater*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni e integrazioni, sia per gli enti sottoposti al rispetto del patto di stabilità che per quelli non sottoposti al rispetto del patto di stabilità».

Art. 4

4.1

[Floris](#), [Toffanin](#), [Berardi](#)

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito con il seguente:

"2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della *performance*, prevedendo le assunzioni delle figure professionali ritenute necessarie per il perseguimento degli obiettivi di *performance* organizzativa, efficienza, di economicità e qualità dei servizi ai cittadini. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Sono abrogate le disposizioni in contrasto con quanto riportato nei commi precedenti"».

4.2

[Damiani](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [Gallone](#), [Rizzotti](#), [Berardi](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Previa certificazione della sostenibilità finanziaria e del contenimento delle spese di personale al di sotto della media del triennio 2011-2013, gli enti locali possono procedere, a decorrere dall'anno 2019, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. La sostituzione di personale soggetto a cessazione potrà essere programmata nello stesso esercizio in cui si verifica la cessazione».

4.3

[Lonardo](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Ai dirigenti sanitari di strutture ospedaliere situate nel territorio delle Regioni sottoposte alla disciplina dei Piani di rientro in Sanità e che risultano inadempienti in termini di mantenimento nell'erogazione dei LEA, non spetta alcuna retribuzione di risultato per l'intera durata del Piano di rientro».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché disposizioni in materia di retribuzione di risultato della dirigenza medica».

Art. 5

5.1

[Toffanin](#), [Floris](#), [Gallone](#), [Rizzotti](#), [Damiani](#), [Ronzulli](#), [Berardi](#)

Al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Le somme di cui al comma 2, terzo periodo, sono, altresì, distribuite alle microimprese, piccole e medie imprese di cui all'articolo 3, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in misura pari all'ammontare dei buoni pasto non rimborsati relativi alle gare indicate al comma 1. Qualora le somme recuperate risultino inferiori all'importo complessivo dei crediti vantati dai predetti soggetti, Consip S.p.A. provvede al versamento delle stesse in favore degli stessi, in proporzione all'entità del rispettivo credito. Per le finalità di cui al precedente periodo, il fondo di cui al comma 3, è incrementato di 3 milioni di euro per il 2019».

5.2

[Toffanin](#), [Floris](#), [Gallone](#), [Rizzotti](#), [Damiani](#), [Ronzulli](#), [Berardi](#)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«6-bis. A decorrere dall'anno 2019, ai lavoratori autonomi ed alle imprese qualificate come esercizio convenzionato ai sensi del decreto del Ministero dello sviluppo economico 7 giugno 2017, n. 122, recante disposizioni in materia di servizi sostitutivi di mensa, in attuazione dell'articolo 144, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che abbiano subito perdite su crediti risultanti da elementi certi e precisi, riguardanti buoni pasto ritirati ed emessi in virtù di convenzioni CONSIP, per conto di amministrazioni pubbliche, oltre alla deducibilità fiscale della perdita su crediti prevista all'articolo 101, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è attribuito un contributo sotto forma di credito d'imposta, pari al 75 per cento del valore della perdita, tenuto conto del limite massimo complessivo delle risorse di bilancio annualmente appositamente stanziato, che costituisce tetto di spesa.

6-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 6-bis è utilizzabile dai lavoratori autonomi e dalle imprese qualificate come esercizio convenzionato in compensazione dei loro debiti per imposte, contributi dovuti all'INPS ed altre somme dovute allo Stato, alle regioni ed agli enti previdenziali, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, con particolare riguardo all'individuazione delle perdite su crediti che danno diritto al credito d'imposta, ai casi di esclusione, alle procedure per la concessione e l'utilizzo del credito d'imposta, alla documentazione richiesta,

all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1».

Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 180 milioni di euro annui a decorrere dal 2019.

1.3.2.1.4. 11^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 108 (pom.) del 07/05/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)
MARTEDÌ 7 MAGGIO 2019
108^a Seduta

Presidenza della Presidente
[CATALFO](#)

Intervengono il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Fantinati e il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Cominardi.

La seduta inizia alle ore 15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente [CATALFO](#) (M5S) avverte che per la seduta della Commissione è stata richiesta la pubblicità dei lavori, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, sulla quale la Presidenza ha già fatto conoscere il proprio assenso. Dispone pertanto l'attivazione del circuito audiovisivo.

Prende atto la Commissione.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La presidente [CATALFO](#) rende noto che la documentazione riferita al disegno di legge n. 1122 (deleghe miglioramento PA), consegnata nel corso dell'audizione informale svoltasi nella seduta odierna dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, sarà resa disponibile sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del professor Pasquale Tridico a Presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ([n. 22](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, nonché dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479. Esame e rinvio)

Il relatore [ROMAGNOLI](#) (M5S) illustra brevemente il *curriculum* del professor Tridico, che ritiene pienamente idoneo, per profilo professionale e comprovata esperienza, a ricoprire l'incarico di Presidente dell'INPS. In conclusione, ne chiede formalmente l'audizione, ai sensi dell'articolo 47, comma 1-*bis*, del Regolamento

Concorda la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) (n. 79)

(Osservazioni alla 7a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 aprile.

Il senatore [PATRIARCA](#) (PD), in considerazione dell'andamento dei lavori presso la Commissione di merito, chiede un rinvio dell'esame dell'atto in oggetto.

Si associa il relatore [AUDDINO](#) (M5S).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1249) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 9a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 aprile.

Si apre la discussione generale.

Il senatore [PATRIARCA](#) (PD) riconosce l'importanza del provvedimento in esame, le cui disposizioni, a suo parere, si muovono nel solco di quelle varate nel corso della precedente legislatura, ma anticipa che il proprio Gruppo esprimerà un voto di astensione a causa della limitatezza delle risorse individuate e della mancata estensione anche al 2020 delle misure di sostegno ai settori in crisi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa la discussione generale.

La relatrice [BOTTO](#) (M5S) illustra uno schema di parere favorevole, pubblicato in allegato.

Presente il prescritto numero di senatori, la [PRESIDENTE](#) mette ai voti lo schema di parere favorevole formulato dalla relatrice, che risulta approvato.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese (n. 81)

(Osservazioni alla 5a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [CAMPAGNA](#) (M5S) osserva che lo schema di decreto concerne il riparto del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese, istituito dalla legge n. 145 del 2018 con una dotazione complessiva pari a 43,6 miliardi di euro per il periodo 2019-2033. Chiarito che le risorse destinate al Ministero del lavoro sono pari a 3 milioni per ciascuno degli anni 2019-2021, sottolinea che il testo si compone di un unico articolo, secondo il quale gli interventi sono individuati da ciascuna Amministrazione centrale nell'ambito degli stanziamenti ad essa assegnati, nel rispetto delle procedure previste dalla relativa legislazione e, ove necessario, attraverso l'intesa con i livelli di governo decentrati ed il sistema delle autonomie. La disposizione prevede inoltre che, ai fini della valutazione dello stato di avanzamento dei programmi finanziati e delle principali criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi, ciascun Ministero, entro il 15 settembre di ogni anno, invii un'apposita relazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze ed alle Camere (ai fini della trasmissione alle Commissioni parlamentari competenti per materia), e individua infine i criteri e le modalità per l'eventuale revoca degli stanziamenti non utilizzati e per la loro diversa destinazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1200) Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [NOCERINO](#) (M5S) rileva preliminarmente che il provvedimento individua una serie di reati attraverso i quali si esercita la violenza domestica e di genere e, in relazione a queste fattispecie, interviene sul codice di procedura penale al fine di velocizzare l'instaurazione del procedimento penale e sul codice penale per inasprire le pene, rimodulare alcune aggravanti e introdurre nuove fattispecie di reato. Per le parti di più stretta competenza della Commissione, si sofferma, in particolare, sull'articolo 5, che prevede l'attivazione, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge, di specifici corsi di formazione per il personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e della Polizia penitenziaria che esercita funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria in relazione alla prevenzione e al perseguimento dei reati di violenza domestica e di genere o interviene nel trattamento penitenziario delle persone condannate per tali reati.

Relativamente invece alle rimanenti parti dell'articolato, la relatrice segnala soprattutto l'articolo 10, che introduce nel codice penale, all'articolo 612-ter, una fattispecie *ad hoc*, volta a sanzionare, con la pena della reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000, il fenomeno del cosiddetto *revenge porn*. Ulteriori disposizioni riguardano il nuovo reato di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa; il nuovo delitto di costrizione o induzione al matrimonio; l'incremento di 7 milioni di euro, a decorrere dal 2020, della dotazione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, nonché agli orfani per crimini domestici; l'aumento della pena per il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi e per il delitto di atti persecutori; la specifica previsione della deformazione

dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, con l'abrogazione dell'attuale corrispondente ipotesi di lesioni personali gravissime; l'inasprimento delle pene per i delitti di violenza sessuale e la rimodulazione delle aggravanti per la violenza sessuale in danno di minore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(867) Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni

(Parere alla 12a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [GUIDOLIN](#) (M5S), premesso che il provvedimento contiene disposizioni per la tutela della sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie, fa presente che l'articolo 1 prevede l'istituzione presso il Ministero della salute di un Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie in cui siedono rappresentanti delle regioni e dei Ministeri dell'interno, della giustizia e del lavoro e cui sono attribuiti compiti di monitoraggio e di studio. Illustra quindi l'articolo 2, che introduce una circostanza aggravante comune penale, e l'articolo 3, che reca le clausole di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(310) LAUS ed altri. - Istituzione del salario minimo orario

(658) Nunzia CATALFO ed altri. - Disposizioni per l'istituzione del salario minimo orario

(1132) NANNICINI ed altri. - Norme in materia di giusta retribuzione, salario minimo e rappresentanza sindacale

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 17 aprile.

La [PRESIDENTE](#) annuncia che, allo scadere del termine, sono stati presentati 72 emendamenti e 4 ordini del giorno, pubblicati in allegato al resoconto della seduta e riferiti al disegno di legge n. 658, adottato come testo base. Gli emendamenti sono già stati trasmessi alle Commissioni permanenti 1a, 2a e 5a ai fini dell'espressione del relativo parere.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(920-B) Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 aprile.

La [PRESIDENTE](#) ricorda che, allo scadere del termine, sono stati presentati 50 emendamenti e 6 ordini del giorno, pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 30 aprile, che sono stati trasmessi alle Commissioni permanenti 1a, 2a, 5a e 14a per i prescritti pareri.

Avverte quindi che, in assenza di obiezioni, si darà ora avvio alla fase di illustrazione degli emendamenti, come disciplinata dall'articolo 100, comma 9 del Regolamento.
Su richiesta del senatore [PATRIARCA](#) (PD) dispone quindi una breve sospensione dei lavori.

La seduta, sospesa alle ore 15,35, riprende alle ore 15,45.

Il senatore [FLORIS](#) (FI-BP) propone di rinviare la fase di illustrazione degli emendamenti ad altra seduta.

Si associa il senatore [LAUS](#) (PD).

Il sottosegretario FANTINATI, valutati i propri impegni istituzionali, assicura la propria disponibilità per la seduta pomeridiana di domani.

La [PRESIDENTE](#) rinvia il seguito dell'esame del disegno di legge alla seduta pomeridiana di domani, già convocata per le ore 15.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La [PRESIDENTE](#) avverte che l'ordine del giorno della seduta convocata per domani, mercoledì 8 maggio, alle ore 9,30 è integrato con l'esame in sede referente del disegno di legge n. 1259, a firma del senatore Laforgia, recante salario minimo e validità *erga omnes* dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

Prende atto la Commissione.

Avverte inoltre che l'ordine del giorno della seduta convocata per domani, mercoledì 8 maggio, alle ore 15 è integrato con l'audizione, ai sensi dell'articolo 47, comma 1-*bis*, del Regolamento, del presidente dell'INPS, professor Pasquale Tridico.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1249

L'11ª Commissione permanente,
esaminato il decreto-legge in titolo,
apprezza le finalità del provvedimento, volto al rilancio dei settori agricoli in crisi e al sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale;
condivisa l'entità degli interventi;
preso atto delle limitate competenze della 11ª Commissione sulle disposizioni recate dal progetto di legge,
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [658](#)

G/658/1/11

[Floris](#), [Toffanin](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per l'istituzione del salario minimo orario»,

premessi che:

ai sensi dell'articolo 2, si considera retribuzione complessiva proporzionata e sufficiente alla quantità e qualità del lavoro prestato, il trattamento economico complessivo, proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato, non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1986, n. 936;

l'articolo 3 dispone che, in presenza di una pluralità di contratti collettivi applicabili ai sensi dell'articolo 2, il trattamento economico complessivo che costituisce retribuzione proporzionata e sufficiente non può essere inferiore a quello previsto per la prestazione di lavoro dedotta in obbligazione dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria stessa;

la formulazione dei citati articoli 2 e 3 rischia di escludere dall'applicazione della legge, proprio la contrattazione collettiva stipulata dalle organizzazioni dei datori di lavoro appartenenti alla piccola e media industria,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di includere nell'ambito di applicazione della presente legge, la contrattazione collettiva maggiormente rappresentativa nell'ambito delle PMI, stipulata dalle associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro firmatarie di accordi interconfederali di rappresentanza.

G/658/2/11

[Nannicini](#), [Patriarca](#), [Laus](#), [Parente](#), [Malpezzi](#)

Il Senato,

in sede di esame congiunto dei disegni di legge n. 310, n. 658 e n. 1132,

premessi che:

il fenomeno del lavoro povero in Italia non è riconducibile esclusivamente al problema dell'adeguatezza del salario minimo orario per i lavoratori dipendenti, quanto piuttosto a un insieme di elementi che necessita di una pluralità di interventi per essere compiutamente affrontato;

innanzitutto, occorre incidere sul basso livello medio delle retribuzioni percepite dai lavoratori, oggi erose da un'incidenza del cuneo fiscale che colloca l'Italia al terzo posto tra i 35 Paesi OCSE per peso del prelievo gravante sul lavoro (v. *Taxing Wages* 2018, OCSE). In particolare, a fronte di un cuneo fiscale medio nell'UE-28 pari al 38,4 per cento, in Italia un lavoratore senza carichi familiari è sottoposto a un prelievo fiscale che raggiunge il 47,7 per cento, tra imposte personali sul reddito e contributi previdenziali;

in questo senso, la prima e più rilevante misura di contrasto del lavoro povero passa attraverso la prosecuzione del processo di riduzione strutturale del cuneo fiscale gravante sul costo del lavoro, in linea con le politiche avviate nella scorsa legislatura a sostegno delle retribuzioni di importo mediobasso (*bonus* 80 euro), nonché delle politiche per favorire l'occupazione stabile dei giovani (*bonus* decontribuzione giovani);

impegna il Governo:

a sostenere il livello delle retribuzioni e il potere d'acquisto dei salari, in primo luogo attraverso la riduzione strutturale del cuneo fiscale gravante sul costo del lavoro, in continuità con il processo avviato nella scorsa legislatura.

G/658/3/11

[Parente](#), [Patriarca](#), [Laus](#), [Nannicini](#), [Malpezzi](#)

Il Senato,

in sede di esame congiunto dei disegni di legge n. 310, n. 658 e n. 1132,
premessi che:

il fenomeno del lavoro povero in Italia non è riconducibile esclusivamente al problema dell'adeguatezza del salario minimo orario per i lavoratori dipendenti, quanto piuttosto a un insieme di elementi che necessita di una pluralità di interventi per essere compiutamente affrontato;

un intervento orientato ad eradicare il lavoro povero non può prescindere dalla lotta alla sottoccupazione - diffusa in particolare tra i giovani e le donne - e soprattutto dall'abbattimento del divario retributivo di genere, che ancora persiste nel nostro Paese accrescendo l'esposizione delle donne al rischio della povertà. L'Italia è tuttora, assieme a Malta, il Paese europeo con la più elevata disparità salariale tra uomini e donne; nella fascia di età dai 20 ai 64 anni la differenza di stipendio raggiunge il 19,8 per cento (Eurostat, 2018), mentre il 59 per cento delle donne italiane percepisce una retribuzione oraria più bassa della media nazionale, a fronte del 44 per cento degli uomini (Istat, 2017);

la questione della tutela del salario e della giusta retribuzione per tutti i lavoratori deve essere affrontata su scala continentale, in modo omogeneo e coordinato tra tutti i Paesi europei, secondo un'azione coordinata che veda l'Unione europea impegnata direttamente a garantire la piena attuazione del principio della parità di retribuzione per lo stesso lavoro di pari valore, il contrasto al *dumping* sociale attraverso la crescita dei salari, il rafforzamento della produttività, l'abbattimento del *gap* retributivo di genere;

impegna il Governo:

a promuovere l'adozione di un piano europeo per favorire l'occupazione femminile orientato a garantire l'equità di genere nell'accesso al lavoro e al salario e a rimuovere ogni disparità di reddito tra uomini e donne.

G/658/4/11

[Patriarca](#), [Laus](#), [Parente](#), [Nannicini](#), [Malpezzi](#)

Il Senato,

in sede di esame congiunto dei disegni di legge n. 310, n. 658 e n. 1132,
premessi che:

il fenomeno del lavoro povero in Italia non è riconducibile esclusivamente al problema dell'adeguatezza del salario minimo orario per i lavoratori dipendenti, quanto piuttosto a un insieme di elementi che necessita di una pluralità di interventi per essere compiutamente affrontato;

la lotta al lavoro povero passa necessariamente attraverso la ricerca di peculiari forme di tutela per i lavori parasubordinati o non *standard*, in particolare quelli della *GIG-economy*, nonché attraverso il rafforzamento degli strumenti ispettivi e sanzionatori di contrasto a tutte le forme di lavoro irregolare, a partire dalle false cooperative e dalle false partite IVA,

considerato, altresì, che:

l'Italia, al pari degli altri Paesi europei che non hanno un istituto di salario minimo legale avendo mantenuto una definizione dei minimi retributivi di fonte contrattuale (Svezia, Danimarca, Norvegia, Finlandia, Austria, Svizzera), ha sviluppato *standards* di qualità del lavoro e delle relazioni sindacali particolarmente elevati, oltre che un alto grado di copertura della contrattazione collettiva; elementi positivi e distintivi che occorre mantenere e difendere, a tutela di tutti i lavoratori italiani, anche in presenza di un nuovo quadro normativo e regolatorio;

la questione della tutela del salario e della giusta retribuzione per tutti i lavoratori deve essere affrontata su scala continentale, in modo omogeneo e coordinato tra tutti i Paesi europei, secondo un'azione coordinata che veda l'Unione europea impegnata direttamente a garantire la piena attuazione del principio della parità di retribuzione per lo stesso lavoro nello stesso luogo, il contrasto al *dumping* sociale attraverso la crescita dei salari, il rafforzamento della produttività, l'abbattimento del *gap* retributivo di genere,

impegna il Governo:

a sostenere, anche in sede comunitaria, l'adozione di un istituto di salario minimo europeo, inteso quale strumento di fonte contrattuale e/o legale, parametrato alle condizioni di ciascun Paese e adattato ai rispettivi contesti, da definirsi sulla base del dialogo tra le parti sociali e della contrattazione collettiva nazionale e di settore;

in generale, a favorire il rafforzamento e l'estensione del dialogo sociale e della contrattazione collettiva in tutta l'UE, quali condizioni essenziali per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro dei cittadini europei e per la coesione e il progresso sociale.

Art. 1

1.1

[Nannicini](#), [Patriarca](#), [Laus](#), [Parente](#), [Malpezzi](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *(Norme in materia di giusta retribuzione, salario minimo e rappresentanza sindacale)* -

1. Al fine di dare attuazione al diritto di ogni lavoratore a una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del suo lavoro, come sancito dall'articolo 36 della Costituzione, si fa riferimento ai contratti collettivi nazionali stipulati dalle associazioni di rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, individuate come tali ai sensi della presente legge.

2. Il trattamento minimo tabellare stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dalle associazioni di rappresentanza di cui al comma 1 si applica a tutti i lavoratori del settore, ovunque impiegati nel territorio nazionale.

3. Negli ambiti di attività non coperti dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni di rappresentanza di cui al comma 1, è istituito il salario minimo di garanzia quale trattamento economico minimo che il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore a cui si applica la disciplina del lavoro subordinato, secondo gli importi e le modalità determinati dalla Commissione di cui al comma 4.

4. È istituita, presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), la Commissione paritetica per l'individuazione dei criteri di maggiore rappresentatività delle associazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni nazionali di rappresentanza dei datori di lavoro, nonché degli ambiti e della efficacia dei contratti collettivi. La Commissione è composta da dieci rappresentanti dei lavoratori dipendenti, da dieci rappresentanti delle imprese e dal presidente del CNEL, che la convoca e la presiede. I membri della Commissione sono nominati, su designazione delle associazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I membri della Commissione durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati. In fase di prima nomina, i membri della Commissione rappresentanti delle parti sociali sono nominati dalle organizzazioni rappresentate nell'assemblea del CNEL.

5. A supporto della Commissione di cui al comma 4, è istituito presso il CNEL un nucleo tecnico di analisi e monitoraggio, composto da quattro esperti designati rispettivamente dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP) e Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), nonché da due professori universitari di prima fascia in discipline economiche o statistiche, nominati, con proprio decreto, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

6. Entro diciotto mesi dal decreto di nomina, la Commissione, tenendo conto degli accordi interconfederali stipulati in materia dalle associazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative, adotta una deliberazione recante:

a) gli ambiti della contrattazione collettiva nazionale di primo livello, tenendo conto della situazione esistente e della necessità di ridurre il numero dei contratti ed evitare sovrapposizioni;

b) i criteri di misurazione e certificazione della rappresentatività delle associazioni sindacali dei lavoratori;

c) i criteri di misurazione e certificazione della rappresentatività delle associazioni nazionali di rappresentanza dei datori di lavoro;

d) i criteri di misurazione e certificazione delle rappresentanze aziendali dei lavoratori;

e) le modalità e i termini per l'acquisizione, l'aggiornamento e la trasmissione dei dati necessari alle finalità di cui alle lettere a), b), c) e d), nel rispetto della disciplina vigente per la protezione dei dati personali;

f) i criteri e le modalità operative per la determinazione della titolarità ed efficacia soggettiva della contrattazione collettiva di primo livello e di secondo livello;

g) i criteri per l'individuazione, in ciascun ambito di cui alla lettera a), dei contratti collettivi nazionali di riferimento ai fini e per gli effetti dell'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300;

h) il salario minimo di garanzia applicabile negli ambiti di attività non coperti da contrattazione collettiva, ove individuati, nonché i criteri per il suo aggiornamento.

7. La Commissione trasmette la deliberazione di cui al comma 6 al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che la recepisce con uno o più decreti, entro trenta giorni dalla trasmissione.

8. Il datore di lavoro che non si attenga a quanto prescritto dai decreti di cui al comma 7 è soggetto a una sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.000 a euro 10.000 per ciascun lavoratore, nonché al ristoro del danno economico determinato ai lavoratori.

9. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, avvalendosi del nucleo tecnico di cui al comma 5, riferisce annualmente al Parlamento in merito agli esiti delle disposizioni della presente legge e dei decreti di cui al comma 7.

10. Il CNEL, in cooperazione con l'INPS, aggiorna la numerazione dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro depositati e archiviati, attribuendo un codice alfanumerico a ciascun contratto o accordo collettivo. Tale codice alfanumerico è denominato "codice CCNL", anche ai fini di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. Il "codice CCNL" è altresì integrato dall'INPS nella procedura relativa alla compilazione digitale dei flussi delle denunce retributive e contributive individuali mensili. A tal fine il datore di lavoro è tenuto a indicare per ciascuna posizione professionale il "codice CCNL" riferibile al contratto o accordo collettivo applicato.

11. Nelle imprese in qualsiasi forma costituite e organizzate, che occupino almeno trecento lavoratori, è istituito un comitato consultivo composto pariteticamente da rappresentanti dei lavoratori e dell'impresa. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle imprese collegate, controllate o controllanti, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, ovvero dirette e coordinate o che svolgono attività di direzione e coordinamento, ai sensi dell'articolo 2497 del codice civile, che occupino in Italia o all'estero, complessivamente considerate, almeno trecento lavoratori. Il comitato consultivo è istituito in ciascuna impresa che occupi almeno trentacinque lavoratori.

12. I contratti collettivi aziendali o, in mancanza, i contratti collettivi nazionali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, disciplinano la composizione, le procedure di nomina dei componenti, i requisiti di eleggibilità e il procedimento elettorale del comitato consultivo.

13. L'organo di governo delle imprese nelle quali è istituito un comitato consultivo trasmette ogni sei mesi al medesimo comitato una relazione illustrativa della situazione economica, finanziaria,

produttiva e occupazionale dell'impresa stessa. Sulle relazioni periodiche di cui al presente comma il comitato consultivo esprime un parere preventivo e non vincolante.

14. Il comitato consultivo è titolare dei diritti di informazione e consultazione previsti dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25, ferma restando la titolarità dei lavoratori ai diritti di informazione ivi previsti. In particolare, il comitato può formulare osservazioni e raccomandazioni sulle proposte di deliberazione dell'impresa nella quale è costituito concernenti:

a) la cessazione o il trasferimento di aziende o di parti importanti delle medesime, le fusioni e le incorporazioni, i nuovi insediamenti e la costituzione di rapporti di cooperazione con altre società;

b) le limitazioni, gli ampliamenti o le modifiche delle attività aziendali, le riconversioni produttive e le modificazioni dell'organizzazione aziendale e del lavoro che comportino rilevanti conseguenze sull'occupazione e sulla mobilità dei lavoratori.

15. I componenti del comitato consultivo sono vincolati al segreto professionale, a norma dell'articolo 622 del codice penale, sulle notizie riservate di cui siano venuti a conoscenza per ragione di tale ufficio.

16. Al comitato consultivo si applica la disciplina in materia di informazione e consultazione dei lavoratori prevista dagli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25.

Le disposizioni di cui ai commi 12, 13, 14, 15 e 16 non si applicano qualora siano stati istituiti uno o più comitati aziendali europei».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2, 3, 4 e 5.

1.2

[Patriarca](#), [Nannicini](#), [Laus](#), [Parente](#), [Malpezzi](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *(Giusta retribuzione e salario minimo di garanzia)* - 1. Al fine di dare attuazione al diritto di ogni lavoratore a una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del suo lavoro, come sancito dall'articolo 36 della Costituzione, si fa riferimento ai contratti collettivi nazionali stipulati dalle associazioni di rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, individuate come tali ai sensi della presente legge.

2. È istituita, presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), la Commissione paritetica per l'individuazione dei criteri di maggiore rappresentatività delle associazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni nazionali di rappresentanza dei datori di lavoro, nonché degli ambiti e della efficacia dei contratti collettivi. La Commissione è composta da dieci rappresentanti dei lavoratori dipendenti, da dieci rappresentanti delle imprese e dal presidente del CNEL, che la convoca e la presiede. I membri della Commissione sono nominati, su designazione delle associazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I membri della Commissione durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati. In fase di prima nomina, i membri della Commissione rappresentanti delle parti sociali sono nominati dalle organizzazioni rappresentate nell'assemblea del CNEL.

3. A supporto della Commissione di cui al comma 2, è istituito presso il CNEL un nucleo tecnico di analisi e monitoraggio, composto da quattro esperti designati rispettivamente dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP) e Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), nonché da due professori universitari di prima fascia in discipline economiche o statistiche, nominati, con proprio decreto, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

4. Entro diciotto mesi dal decreto di nomina, la Commissione, tenendo conto degli accordi interconfederali stipulati in materia dalle associazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative, adotta una deliberazione recante:

a) gli ambiti della contrattazione collettiva nazionale di primo livello, tenendo conto della

situazione esistente e della necessità di ridurre il numero dei contratti ed evitare sovrapposizioni;

b) i criteri di misurazione e certificazione della rappresentatività delle associazioni sindacali dei lavoratori;

c) i criteri di misurazione e certificazione della rappresentatività delle associazioni nazionali di rappresentanza dei datori di lavoro;

d) i criteri di misurazione e certificazione delle rappresentanze aziendali dei lavoratori;

e) le modalità e i termini per l'acquisizione, l'aggiornamento e la trasmissione dei dati necessari alle finalità di cui alle lettere a), b), c) e d), nel rispetto della disciplina vigente per la protezione dei dati personali;

f) i criteri e le modalità operative per la determinazione della titolarità ed efficacia soggettiva della contrattazione collettiva di primo livello e di secondo livello;

g) i criteri per l'individuazione, in ciascun ambito di cui alla lettera a), dei contratti collettivi nazionali di riferimento ai fini e per gli effetti dell'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300;

h) il salario minimo di garanzia applicabile negli ambiti di attività non coperti da contrattazione collettiva, ove individuati, nonché i criteri per il suo aggiornamento.

5. La Commissione trasmette la deliberazione di cui al comma 4 al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che la recepisce con uno o più decreti, entro trenta giorni dalla trasmissione.

6. Il datore di lavoro che non si attenga a quanto prescritto dai decreti di cui al comma 5 è soggetto a una sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.000 a euro 10.000 per ciascun lavoratore, nonché al ristoro del danno economico determinato ai lavoratori.

7. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, avvalendosi del nucleo tecnico di cui al comma 3, riferisce annualmente al Parlamento in merito agli esiti delle disposizioni della presente legge e dei decreti di cui al comma 5».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2, 3 e 4.

1.3

[Mallegni](#), [Floris](#), [Malan](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (Reddito di dignità) - 1. Al fine di promuovere l'occupazione, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° luglio 2019, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a termine, ovvero con contratto di apprendistato, è riconosciuto, a domanda e per un periodo di sei mesi purché il contratto abbia durata almeno annuale, il Reddito di dignità quale contributo a copertura di una quota del relativo trattamento salariale, nel limite massimo di un importo pari a 2.800 euro annui e nel limite di spesa complessivo di 110 milioni di euro per l'anno 2019 e di 140 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.

2. Al fine di promuovere l'occupazione stabile, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° luglio 2019, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, ovvero trasformino il contratto a tempo determinato, purché attivato prima del 31 gennaio 2019, il Reddito di dignità è riconosciuto, a domanda e per un periodo massimo di sei mesi, a copertura di una quota percentuale del relativo trattamento salariale, nel limite massimo di un importo pari a 11.000 euro e nel limite di spesa complessivo di 1.900 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

3. Nei casi di cui al comma 1, al medesimo datore privato che procede alla trasformazione dei contratti a termine o di apprendistato in essere, entro il 1° dicembre 2019, il Reddito di dignità è riconosciuto, a domanda e per un periodo massimo di dodici mesi, a copertura di una quota percentuale del relativo trattamento salariale, nel limite massimo di un importo pari a 20.000 euro e nel limite di spesa complessivo di 1.300 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3.600 milioni di euro annui a

decorrere dall'anno 2020.

4. Ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, i datori di lavoro privati e i lavoratori di cui ai commi 1, 2 e 3 non sono esonerati dal versamento dei contributi previdenziali, dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). La misura di cui ai commi 1, 2 e 3 non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi.

5. A carico dei datori di lavoro privati che beneficiano delle somme di cui ai commi 2 e 3 e che nei successivi dodici mesi licenziano uno o più lavoratori, la somma di cui all'articolo 2, comma 31 della legge 28 giugno 2012, n. 92 è dovuta nella misura del 65 per cento.

6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di riconoscimento delle somme di cui ai commi 1, 2 e 3.

7. Il Capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è abrogato.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nei limiti di spesa complessivi pari a 3.340 milioni di euro per l'anno 2019 e pari a 6.040 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

Conseguentemente,

a) *sopprimere gli articoli da 2 a 5;*

b) *sostituire il Titolo con il seguente: «Disposizioni in materia di Reddito di dignità».*

1.4

[Mallegni](#), [Floris](#), [Malan](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Incentivi all'occupazione*) - 1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, assumono lavoratori con età fino a 35 anni o superiore a 50 anni, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è riconosciuto, per un periodo massimo di sei anni, l'esonero totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, tutti i contratti di lavoro a tempo determinato, in essere alla predetta data, sono trasformati in contratti a tempo indeterminato, con la possibilità di rescissione, da entrambe le parti, senza obbligo di reintegro, con preavviso massimo di 30 giorni.

3. Gli articoli da 19 a 28 del Capo III del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono abrogati.

4. Il Capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è abrogato.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4.000 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

Conseguentemente,

a) *sopprimere gli articoli da 2 a 5;*

b) *sostituire il Titolo con il seguente: «Disposizioni in materia di incentivi all'occupazione».*

1.5

[Laforgia](#), [De Petris](#)

Al comma 1, all'inizio del comma premettere le seguenti parole: «Al fine di dare attuazione al diritto fondamentale sancito dall'articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e».

1.6

[De Vecchis](#), [Nisini](#), [Pizzol](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «così come individuati nell'articolo 2094 del codice civile».

1.7

[Toffanin](#), [Floris](#)

Sopprimere le parole: «così come individuati nell'articolo 2094 del codice civile».

1.8

[Toffanin](#), [Floris](#), [Malan](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1- bis. In attuazione dell'articolo 36, primo comma, della Costituzione, la presente legge è finalizzata a tutelare l'equità del compenso dei professionisti iscritti ad un ordine o collegio professionale e a garantire certezza del diritto nei loro rapporti con il committente».

Conseguentemente:

a) all'articolo 2, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Ai fini della presente legge, per compenso equo si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale.»;

b) dopo l' articolo 4 , inserire il seguente:

«Art. 4- bis.

(Clausole che prevedono un compenso non equo)

1. E nulla ogni clausola o patto che determina un eccessivo squilibrio contrattuale tra le parti in favore del committente della prestazione prevedendo un compenso non equo.

2. Si presume, fino a prova contraria, manifestamente sproporzionato all'opera professionale e non equo un compenso di ammontare inferiore ai minimi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o collegi definiti dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dal decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, o inferiore ai corrispettivi minimi definiti dal decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 27 luglio 2016, adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

3. La nullità della clausola o del patto di cui al comma 1 opera a vantaggio del professionista iscritto all'ordine o al collegio che esercita la relativa azione, ferma restando la validità del contratto nelle altre sue parti.

4. La pubblica amministrazione, in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, garantisce il principio dell'equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti dopo la data di entrata in vigore della presente legge.»;

c) all'articolo 5, sostituire le parole: «Ai fini dell'applicazione della presente legge», con le seguenti: «Ai fini dell'applicazione degli articoli 2, commi 1 e 2, 3 e 4 della presente legge».

Art. 2

2.1

[Laus](#), [Nannicini](#), [Patriarca](#), [Parente](#), [Malpezzi](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (*Applicazione del trattamento minimo tabellare stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro e salario minimo di garanzia*) - 1. Il trattamento minimo tabellare stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dalle associazioni di rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, individuate come tali ai sensi della presente legge, si applica a tutti i lavoratori del settore, ovunque impiegati nel territorio nazionale.

2. Negli ambiti di attività non coperti dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni di rappresentanza di cui al comma 1, è istituito il salario minimo di garanzia quale trattamento economico minimo che il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore a cui si applica la disciplina del lavoro subordinato, secondo gli importi e le modalità determinati dalla Commissione di cui al comma 3.

3. È istituita, presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), la Commissione paritetica per l'individuazione dei criteri di maggiore rappresentatività delle associazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni nazionali di rappresentanza dei datori di lavoro, nonché degli ambiti e della efficacia dei contratti collettivi. La Commissione è composta da dieci rappresentanti dei lavoratori dipendenti, da dieci rappresentanti delle imprese e dal presidente del CNEL, che la convoca e la presiede. I membri della Commissione sono nominati, su designazione delle associazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I membri della Commissione durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati. In fase di prima nomina, i membri della Commissione rappresentanti delle parti sociali sono nominati dalle organizzazioni rappresentate nell'assemblea del CNEL.

4. A supporto della Commissione di cui al comma 3, è istituito presso il CNEL un nucleo tecnico di analisi e monitoraggio, composto da quattro esperti designati rispettivamente dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP) e Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), nonché da due professori universitari di prima fascia in discipline economiche o statistiche, nominati, con proprio decreto, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

5. Entro diciotto mesi dal decreto di nomina, la Commissione, tenendo conto degli accordi interconfederali stipulati in materia dalle associazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative, adotta una deliberazione recante:

- a) gli ambiti della contrattazione collettiva nazionale di primo livello, tenendo conto della situazione esistente e della necessità di ridurre il numero dei contratti ed evitare sovrapposizioni;
- b) i criteri di misurazione e certificazione della rappresentatività delle associazioni sindacali dei lavoratori;
- c) i criteri di misurazione e certificazione della rappresentatività delle associazioni nazionali di rappresentanza dei datori di lavoro;
- d) i criteri di misurazione e certificazione delle rappresentanze aziendali dei lavoratori;
- e) le modalità e i termini per l'acquisizione, l'aggiornamento e la trasmissione dei dati necessari alle finalità di cui alle lettere a), b), c) e d), nel rispetto della disciplina vigente per la protezione dei dati personali;
- f) i criteri e le modalità operative per la determinazione della titolarità ed efficacia soggettiva della contrattazione collettiva di primo livello e di secondo livello;
- g) i criteri per l'individuazione, in ciascun ambito di cui alla lettera a), dei contratti collettivi nazionali di riferimento ai fini e per gli effetti dell'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300;
- h) il salario minimo di garanzia applicabile negli ambiti di attività non coperti da contrattazione collettiva, ove individuati, nonché i criteri per il suo aggiornamento.

6. La Commissione trasmette la deliberazione di cui al comma 5 al Ministro del lavoro e delle

politiche sociali, che la recepisce con uno o più decreti, entro trenta giorni dalla trasmissione.

7. Il datore di lavoro che non si attenga a quanto prescritto dai decreti di cui al comma 6 è soggetto a una sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.000 a euro 10.000 per ciascun lavoratore, nonché al ristoro del danno economico determinato ai lavoratori.

8. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, avvalendosi del nucleo tecnico di cui al comma 4, riferisce annualmente al Parlamento in merito agli esiti delle disposizioni della presente legge e dei decreti di cui al comma 6.».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

2.2

[De Vecchis](#), [Nisini](#), [Pizzol](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Si considera retribuzione complessiva proporzionata e sufficiente ai sensi dell'articolo 1 della presente legge il trattamento economico complessivo, proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato, non inferiore a quello previsto per ciascuna categoria di lavoratori dal contratto collettivo nazionale o territoriale di riferimento. Per i soli settori e per le sole categorie non regolamentate dalla contrattazione collettiva è previsto un salario minimo legale pari a 9 euro all'ora al lordo degli oneri previdenziali e assistenziali».

2.3

[De Vecchis](#), [Nisini](#), [Pizzol](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo la parola:* «nazionale» *aggiungere le seguenti:* «, comprensivo degli elementi fissi e variabili»;

b) *sostituire le parole:* «e comunque non inferiore a 9 euro all'ora al lordo degli oneri contributivi e previdenziali» *con le seguenti:* «Nei settori non regolamentati dai contratti collettivi la retribuzione complessiva proporzionata e sufficiente ai sensi del presente comma non può comunque essere inferiore a 9 euro all'ora al lordo degli oneri previdenziali e assistenziali».

2.4

[Carbone](#), [De Siano](#), [Floris](#), [Toffanin](#), [Quagliariello](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo la parola:* «nazionale» *aggiungere le seguenti:* «, comprensivo degli elementi fissi e variabili,»;

b) *sostituire le parole:* «e comunque non inferiore a 9 euro all'ora al lordo degli oneri contributivi e previdenziali» *con le seguenti:* Nei settori non regolamentati dai contratti collettivi la retribuzione complessiva proporzionata e sufficiente ai sensi del presente comma non può comunque essere inferiore a 9 euro all'ora al lordo degli oneri previdenziali e assistenziali».

2.5

[De Vecchis](#), [Nisini](#), [Pizzol](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «nazionale» *aggiungere le seguenti:* «, comprensivo degli elementi fissi e variabili».

2.6

[Carbone](#), [De Siano](#), [Floris](#), [Toffanin](#), [Quagliariello](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «nazionale» *aggiungere le seguenti:* «, comprensivo degli elementi fissi e variabili,».

2.7

[De Vecchis](#), [Nisini](#), [Pizzol](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le

prestazioni di lavoro».

2.8

[Catalfo](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1:*

- 1) *sostituire le parole:* «e per la zona nella» *con le seguenti:* «in cui opera l'impresa nel»;
- 2) *sostituire le parole da:* «anche considerato», *fino alla fine del comma, con le seguenti:* «all'attività svolta dai lavoratori in maniera prevalente.»;
- 3) *dopo le parole:* «dell'articolo 4,» *aggiungere le seguenti:* «comma 5,»;
- 4) *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Il trattamento economico minimo orario previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro non può comunque essere inferiore a 9 euro lordi»;

b) *aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«2- bis. Per le prestazioni di lavoro domestico rese a favore di persone fisiche che non esercitano attività professionali o di impresa l'importo del trattamento economico minimo orario di cui al comma 1 è definito, sulla base del trattamento economico minimo previsto dal contratto collettivo nazionale del settore, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Fino all'adozione del decreto l'importo di cui al comma 1 è il trattamento economico minimo previsto dal contratto collettivo nazionale di settore comparativamente più rappresentativo».

2.9

[Floris](#), [Toffanin](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1986, n. 936», *con le seguenti:* «stipulato dalle associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro firmatarie di accordi interconfederali in materia di rappresentanza con CGIL, CISL e UIL».

Conseguentemente,

a) *all'articolo 3:*

- 1) *al comma 1, sostituire le parole:* «comparativamente più rappresentative a livello nazionale», *con le seguenti:* «come individuate ai sensi dell'articolo 2, comma;
- 2) *sopprimere il comma 2;*

b) *all'articolo 4, comma 1, sostituire le parole:* «comparativamente più rappresentative sul piano nazionale», *con le seguenti:* «come individuate ai sensi dell'articolo 2, comma 1».

2.10

[De Vecchis](#), [Nisini](#), [Pizzol](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1986, n. 936».

2.11

[Laforgia](#), [De Petris](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1986, n. 936,» *con le seguenti:* «ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della presente legge».

2.12

[De Vecchis](#), [Nisini](#), [Pizzol](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «il cui ambito di applicazione sia maggiormente connesso e obiettivamente vicino in senso qualitativo, anche considerato nel suo complesso, all'attività svolta dai lavoratori anche in maniera prevalente» *con le seguenti:* «della categoria di riferimento».

2.13

[Toffanin](#), [Floris](#)

Al comma 1, dopo le parole: «all'attività svolta dai lavoratori» aggiungere le seguenti: «e dal datore di lavoro».

2.14

[Patriarca](#), [Nannicini](#), [Laus](#), [Parente](#), [Malpezzi](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «e comunque non inferiore a 9 euro all'ora al lordo degli oneri contributivi e previdenziali».

Conseguentemente,

a) *all'articolo 3, comma 1, sopprimere le parole: «, e in ogni caso non inferiore all'importo previsto al comma 1 dell'articolo 2»;*

b) *all'articolo 3, sostituire il comma 2 con i seguenti:*

«2. È istituita, presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), la Commissione paritetica per l'individuazione dei criteri di maggiore rappresentatività delle associazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni nazionali di rappresentanza dei datori di lavoro, nonché degli ambiti e della efficacia dei contratti collettivi. La Commissione è composta da dieci rappresentanti dei lavoratori dipendenti, da dieci rappresentanti delle imprese e dal presidente del CNEL, che la convoca e la presiede. I membri della Commissione sono nominati, su designazione delle associazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I membri della Commissione durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati. In fase di prima nomina, i membri della Commissione rappresentanti delle parti sociali sono nominati dalle organizzazioni rappresentate nell'assemblea del CNEL.

2-bis. A supporto della Commissione di cui al comma 2, è istituito presso il CNEL un nucleo tecnico di analisi e monitoraggio, composto da quattro esperti designati rispettivamente dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP) e Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), nonché da due professori universitari di prima fascia in discipline economiche o statistiche, nominati, con proprio decreto, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

2-ter. Entro diciotto mesi dal decreto di nomina, la Commissione, tenendo conto degli accordi interconfederali stipulati in materia dalle associazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative, adotta una deliberazione recante:

a) gli ambiti della contrattazione collettiva nazionale di primo livello, tenendo conto della situazione esistente e della necessità di ridurre il numero dei contratti ed evitare sovrapposizioni;

b) i criteri di misurazione e certificazione della rappresentatività delle associazioni sindacali dei lavoratori;

c) i criteri di misurazione e certificazione della rappresentatività delle associazioni nazionali di rappresentanza dei datori di lavoro;

d) i criteri di misurazione e certificazione delle rappresentanze aziendali dei lavoratori;

e) le modalità e i termini per l'acquisizione, l'aggiornamento e la trasmissione dei dati necessari alle finalità di cui alle lettere a), b), c) e d) nel rispetto della disciplina vigente per la protezione dei dati personali;

f) i criteri e le modalità operative per la determinazione della titolarità ed efficacia soggettiva della contrattazione collettiva di primo livello e di secondo livello;

g) i criteri per l'individuazione, in ciascun ambito di cui alla lettera a), dei contratti collettivi nazionali di riferimento ai fini e per gli effetti dell'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300;

h) il salario minimo di garanzia applicabile, negli ambiti di attività non coperti da contrattazione collettiva, ove individuati, nonché i criteri per il suo aggiornamento.

2-quater. La Commissione trasmette la deliberazione di cui al comma *2-ter* al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che le recepisce con uno o più decreti, entro trenta giorni dalla trasmissione.

2-quinquies. Il datore di lavoro che non si attenga a quanto prescritto dai decreti di cui al comma *2-quater* è soggetto a una sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.000 a euro 10.000 per ciascun lavoratore, nonché al ristoro del danno economico determinato ai lavoratori.

2-sexsies. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, avvalendosi del nucleo tecnico di cui al comma 5, riferisce annualmente al Parlamento in merito agli esiti delle disposizioni della presente legge e dei decreti di cui al comma *2-quater*.»;

c) *all'articolo 4, sopprimere, ovunque ricorrano, le parole:* «, e comunque non inferiore all'importo previsto dal comma 1 dell'articolo 2».

2.15

[De Vecchis](#), [Nisini](#), [Pizzol](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «e comunque non inferiore a 9 euro all'ora al lordo degli oneri contributivi e previdenziali».

2.16

[Floris](#), [Toffanin](#), [Malan](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «e comunque non inferiore a 9 euro all'ora al lordo degli oneri contributivi e previdenziali».

2.17

[Toffanin](#), [Floris](#)

Al comma 1, dopo le parole: «e comunque non inferiore a 9 euro» *inserire la seguente:* «complessivi».

2.18

[Durnwalder](#)

Al comma 1, dopo le parole: «al lordo degli oneri contributivi e previdenziali» *aggiungere le seguenti:* «nonché della 13a mensilità.».

2.19

[De Vecchis](#), [Nisini](#), [Pizzol](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«*1- bis.* Il trattamento economico contrattuale di cui al comma 1 si applica a tutti i lavoratori del settore interessato ovunque impiegati ed il datore di lavoro è tenuto in ogni caso ad applicare integralmente le disposizioni del contratto collettivo.».

2.20

[Laforgia](#), [De Petris](#)

Al comma 2, alla fine del comma aggiungere le seguenti parole: «, ed alle prestazioni di lavoro digitale di cui all'articolo *2-bis*».

Conseguentemente, dopo l' articolo 2 , inserire il seguente:

«Art. *2- bis.*

(Compenso per la prestazione di lavoro digitale svolta)

1. Si definisce lavoro digitale l'attività svolta indipendentemente dalla localizzazione geografica dell'impresa, caratterizzata da flessibilità sia nell'organizzazione sia nello svolgimento, le cui modalità operative sono rese esplicite al lavoratore in modo esclusivo mediante l'uso di applicazioni *software* o di siti basati sulla rete *internet*.

2. In mancanza di un contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento, i contratti individuali per le prestazioni di lavoro digitale riconoscono una retribuzione minima oraria fissa più una componente variabile, incentivante, parametrata in base alle prestazioni effettuate.

3. La retribuzione oraria non può essere inferiore al salario orario minimo individuato dall'articolo

2 della presente legge.

4. La componente variabile della retribuzione non può superare il 30 per cento della componente fissa e in ogni caso non può determinare una retribuzione oraria inferiore a quanto stabilito dal comma 3.

5. Le parti devono prevedere indennità specifiche come componenti della retribuzione per lo svolgimento della prestazione in particolari condizioni di sfavore, quali l'orario notturno e l'esposizione a condizioni fisiche avverse.

6. In mancanza di una specifica previsione contrattuale il committente è tenuto a rilasciare al lavoratore un prospetto mensile di riepilogo della retribuzione ricevuta in cui sono esplicitate le voci che la compongono.

7. Il reddito del lavoratore stabilito ai sensi del presente articolo è assimilato ai redditi previsti dall'articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

Conseguentemente, alla rubrica della legge aggiungere le parole: «e il riconoscimento di una retribuzione minima oraria per il lavoro digitale».

2.21

[De Vecchis](#), [Nisini](#), [Pizzol](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le previsioni di cui al comma 1 non si applicano altresì ai rapporti di collaborazione dei produttori diretti e degli intermediari assicurativi svolti nel rispetto delle disposizioni speciali di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modifiche ed integrazioni, nonché delle clausole previste dalla contrattazione collettiva di settore».

2.22

[Carbone](#), [De Siano](#), [Floris](#), [Toffanin](#), [Quagliariello](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le previsioni di cui al comma 1 non si applicano altresì ai rapporti di collaborazione dei produttori diretti e degli intermediari assicurativi svolti nel rispetto delle disposizioni speciali di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modifiche ed integrazioni, nonché delle clausole previste dalla contrattazione collettiva di settore».

2.23

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Laniece](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2- bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai rapporti di lavoro tra i datori di lavoro dell'agricoltura e gli operai agricoli, così come definiti dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375».

2.24

[Laforgia](#), [De Petris](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Sono fatti salvi i principi in materia di contratto di apprendistato previsti dall'articolo 42, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.».

2.25

[Malan](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2- bis. In relazione al reddito del datore di lavoro, la retribuzione minima per lavoratori domestici, colf e badanti, può essere inferiore al limite di cui al comma 1 purché pari ad almeno i due terzi dello stesso, secondo le modalità seguenti:

a) se il datore di lavoro percepisce una retribuzione oraria, il limite minimo può corrispondere

ai due terzi di tale retribuzione;

b) se il datore di lavoro è un pensionato, il limite minimo può corrispondere a un centosessantesimo dell'importo mensile del complesso dei trattamenti pensionistici;

c) negli altri casi, il limite minimo può corrispondere a un centosessantesimo del reddito mensile del datore di lavoro».

2.26

[Toffanin](#), [Floris](#)

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2- bis. Concorrono al raggiungimento del valore di cui al comma 1 anche le somme, beni, prestazioni, opere e servizi di cui all'articolo 51, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986, nella misura massima del 15 per cento del valore stesso.

2- ter. La regolazione fiscale e contributiva delle somme, beni, prestazioni, opere e servizi di cui al comma 2-bis è la medesima prevista all'articolo 51, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986, fino al raggiungimento del 15 per cento del valore indicato al comma 1. Oltre questa soglia il valore delle somme, beni, prestazioni, opere e servizi è considerato reddito da lavoro.».

2.0.1

[Laforgia](#), [De Petris](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 2- bis.

(Commissione di analisi e monitoraggio)

1. Viene istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, una Commissione di analisi, monitoraggio ed arbitraggio, composta da 7 membri di cui quattro designati rispettivamente dall'Istat, dall'Inps, dal Cnel e dall'Anpal, di cui due professori universitari di prima fascia in disciplina di diritto del lavoro, nominati, con proprio decreto, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministro stesso o da un suo rappresentante che la convoca e la presiede. I membri della Commissione durano in carica 5 anni e possono essere riconfermati.

2. A tale Commissione si possono rivolgere le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori in merito all'applicazione dei criteri di cui all'articolo 2, comma 1, ed in merito all'interpretazione del comma 2 dell'articolo 3 della presente legge, fatto salvo il diritto di ricorrere in giudizio da parte di ogni singolo lavoratore.

3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, avvalendosi della Commissione di cui al presente articolo, riferisce annualmente al Parlamento, in occasione della presentazione del Documento di economia e finanza, sui risultati conseguiti nell'applicazione della presente legge».

Art. 3

3.1

[Parente](#), [Nannicini](#), [Patriarca](#), [Laus](#), [Malpezzi](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 3. - *(Commissione paritetica per la rappresentanza e la contrattazione collettiva)* - 1. È istituita, presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), la Commissione paritetica per l'individuazione dei criteri di maggiore rappresentatività delle associazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni nazionali di rappresentanza dei datori di lavoro, nonché degli ambiti e della efficacia dei contratti collettivi.

2. La Commissione è composta da dieci rappresentanti dei lavoratori dipendenti, da dieci rappresentanti delle imprese e dal presidente del CNEL, che la convoca e la presiede.

3. I membri della Commissione di cui al comma 1 sono nominati, su designazione delle

associazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I membri della Commissione durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

4. In fase di prima nomina, i membri della Commissione rappresentanti delle parti sociali sono nominati dalle organizzazioni rappresentate nell'assemblea del CNEL.

5. A supporto della Commissione di cui al comma 1, è istituito presso il CNEL un nucleo tecnico di analisi e monitoraggio, composto da quattro esperti designati rispettivamente dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP) e Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), nonché da due professori universitari di prima fascia in discipline economiche o statistiche, nominati, con proprio decreto, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

6. Entro diciotto mesi dal decreto di nomina, la Commissione, tenendo conto degli accordi interconfederali stipulati in materia dalle associazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative, adotta una deliberazione recante:

a) gli ambiti della contrattazione collettiva nazionale di primo livello, tenendo conto della situazione esistente e della necessità di ridurre il numero dei contratti ed evitare sovrapposizioni;

b) i criteri di misurazione e certificazione della rappresentatività delle associazioni sindacali dei lavoratori;

c) i criteri di misurazione e certificazione della rappresentatività delle associazioni nazionali di rappresentanza dei datori di lavoro;

d) i criteri di misurazione e certificazione delle rappresentanze aziendali dei lavoratori;

e) le modalità e i termini per l'acquisizione, l'aggiornamento e la trasmissione dei dati necessari alle finalità di cui alle lettere a), b), c) e d), nel rispetto della disciplina vigente per la protezione dei dati personali;

f) i criteri e le modalità operative per la determinazione della titolarità ed efficacia soggettiva della contrattazione collettiva di primo livello e di secondo livello;

g) i criteri per l'individuazione, in ciascun ambito di cui alla lettera a), dei contratti collettivi nazionali di riferimento ai fini e per gli effetti dell'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300;

h) il salario minimo di garanzia applicabile negli ambiti di attività non coperti da contrattazione collettiva, ove individuati, nonché i criteri per il suo aggiornamento.

7. La Commissione trasmette la deliberazione di cui al comma 6 al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che la recepisce con uno o più decreti, entro trenta giorni dalla trasmissione.

8. Il datore di lavoro che non si attenga a quanto prescritto dai decreti di cui al comma 7 è soggetto a una sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.000 a euro 10.000 per ciascun lavoratore, nonché al ristoro del danno economico determinato ai lavoratori.

9. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, avvalendosi del nucleo tecnico di cui al comma 5, riferisce annualmente al Parlamento in merito agli esiti delle disposizioni della presente legge e dei decreti di cui al comma 7».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2 e 4.

3.2

Catalfo

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1:*

1) *sostituire le parole:* «organizzazioni sindacali e datoriali», *con le seguenti:* «associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro»;

2) *sopprimere le seguenti parole*: «, e in ogni caso non inferiore all'importo previsto al comma 1 dell'articolo 2»;

3) *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: «Il trattamento economico minimo orario previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro prevalente non può in ogni caso essere inferiore all'importo previsto al comma 1 dell'articolo 2.»;

b) *sostituire il comma 2 con il seguente*:

«2. Ai soli fini del computo comparativo di rappresentatività del contratto collettivo prevalente ai fini della presente legge, si applicano per le associazioni dei prestatori di lavoro i criteri associativo ed elettorale di cui al testo unico della rappresentanza, recato dall'accordo del 10 gennaio 2014 tra Confindustria, CGIL, CISL e UIL, e per le associazioni dei datori di lavoro i criteri ponderati del numero di imprese associate in relazione al numero delle stesse e del numero di dipendenti delle imprese medesime in relazione al numero complessivo di lavoratori impiegati nelle stesse. Nelle more dell'applicazione dei predetti criteri si assume a riferimento il contratto collettivo nazionale in vigore per il settore nel quale si eseguono le prestazioni di lavoro, come individuato ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge 28 dicembre 1995, n. 549»;

c) *aggiungere, in fine, il seguente comma*:

«2- bis. Al fine di rendere possibile l'applicazione dei criteri di cui al comma 2, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le procedure e le modalità di deposito da parte dei datori di lavoro dei dati in loro possesso relativi alle deleghe sindacali, nonché alla loro eventuale affiliazione alle associazioni datoriali».

3.3

[De Vecchis](#), [Nisini](#), [Pizzol](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «comparativamente più rappresentative a livello nazionale» *con le seguenti*: «così come individuate dal comma 1 dell'articolo 2».

3.4

[Nisini](#), [De Vecchis](#), [Pizzol](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «comparativamente più rappresentative sul piano nazionale» *con le seguenti*: «maggiormente rappresentative».

3.5

[Laforgia](#), [De Petris](#)

Al comma 1, dopo le parole: «a livello nazionale della categoria stessa», *inserire le seguenti*: «anche in applicazione di quanto previsto dall'articolo 3-bis.».

Conseguentemente, dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 3- bis.

(Codice unico dei contratti collettivi nazionali di lavoro)

1. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), in cooperazione con l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), definisce il codice unico di identificazione dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro nazionali depositati e archiviati, attribuendo una sequenza alfanumerica a ciascun contratto o accordo collettivo.

2. A far data dall'entrata in vigore della presente legge, il codice alfanumerico di cui al comma 1 è denominato "codice CCNL", anche ai fini di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n.389.

3. Il codice CCNL è altresì inserito dall'INPS nella disciplina relativa alla compilazione digitale dei flussi delle denunce retributive e contributive individuali mensili, con relativo obbligo del datore di lavoro di indicare per ciascuna posizione professionale il codice CCNL riferibile al contratto o accordo collettivo applicato».

3.6

[De Vecchis](#), [Nisini](#), [Pizzol](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «e in ogni caso non inferiore all'importo previsto al comma 1, dell'articolo 2».

3.7

[De Vecchis](#), [Nisini](#), [Pizzol](#)

Sopprimere il comma 2.

3.0.1

[De Vecchis](#), [Nisini](#), [Pizzol](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Trattamenti economici di equità nel settore del trasporto aereo)

1. Al fine di contrastare forme di competizione salariale a ribasso in un settore caratterizzato da elevati standard di sicurezza, nonché di individuare un parametro esterno di commisurazione per definire la proporzionalità e la sufficienza del trattamento economico ai sensi dell'articolo 36 della Costituzione, i vettori e le imprese che operano e impiegano il personale sul territorio italiano che sono assoggettate alle autorizzazioni e alle certificazioni previste dalla normativa EASA e dalla normativa nazionale ed al monitoraggio di ENAC secondo le norme vigenti, applicano ai propri dipendenti i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli stabiliti dal contratto collettivo nazionale del trasporto aereo stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale».

3.0.2

[Nannicini](#), [Patriarca](#), [Laus](#), [Parente](#), [Malpezzi](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Codice CCNL)

1. Il CNEL, in cooperazione con l'INPS, aggiorna la numerazione dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro depositati e archiviati, attribuendo un codice alfanumerico a ciascun contratto o accordo collettivo. Tale codice alfanumerico è denominato "codice CCNL", anche ai fini di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.

2. Il "codice CCNL" è altresì integrato dall'INPS nella procedura relativa alla compilazione digitale dei flussi delle denunce retributive e contributive individuali mensili. A tal fine il datore di lavoro è tenuto a indicare per ciascuna posizione professionale il "codice CCNL" riferibile al contratto o accordo collettivo applicato».

Art. 4

4.1

[Catalfo](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - *(Contratti collettivi scaduti o disdettati)* - 1. Qualora, per scadenza o disdetta, manchi un contratto collettivo applicabile cui fare riferimento ai sensi degli articoli precedenti, il trattamento economico complessivo di riferimento è quello previsto dal previgente contratto collettivo fino al suo rinnovo e comunque non inferiore all'importo del trattamento economico minimo orario previsto dal comma 1 dell'articolo 2.

2. Gli importi di cui al comma 1 sono incrementati annualmente sulla base delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi dell'Unione europea (IPCA), al netto dei valori energetici, rilevato nell'anno precedente».

4.2

[Nisini](#), [De Vecchis](#), [Pizzol](#)

Al comma 1 dopo le parole: «previsto dal contratto collettivo» inserire le seguenti: «aziendale o».

4.3

[Laforgia](#), [De Petris](#)

Al comma 1, la parola: «territoriale» è sostituita dalla seguente: «nazionale», e le parole: «e per la zona» sono soppresse.

4.4

[De Vecchis](#), [Nisini](#), [Pizzol](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «comparativamente più rappresentative a livello nazionale» con le seguenti: «così come individuate dal comma 1 dell'articolo 2».

4.5

[Nisini](#), [De Vecchis](#), [Pizzol](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «comparativamente più rappresentative sul piano nazionale» con le seguenti: «maggiormente rappresentative».

4.6

[De Vecchis](#), [Nisini](#), [Pizzol](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «il cui ambito di applicazione sia maggiormente connesso e obiettivamente vicino in senso qualitativo all'attività svolta dai lavoratori anche in maniera prevalente, e comunque non inferiore all'importo previsto dal comma 1 dell'articolo 2» con le seguenti: «della categoria di riferimento».

4.7

[De Vecchis](#), [Nisini](#), [Pizzol](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «e comunque non inferiore all'importo previsto dal comma 1 dell'articolo 2».

4.8

[De Vecchis](#), [Nisini](#), [Pizzol](#)

Al comma 2, sopprimere le parole: «e comunque non inferiore all'importo previsto dal comma 1 dell'articolo 2».

4.9

[Floris](#), [Toffanin](#), [Malan](#)

Sopprimere il comma 3.

4.10

[Laforgia](#), [De Petris](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Gli importi di cui al comma 2 sono incrementati ogni tre anni, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) rilevate dall'Istat nei 3 anni precedenti».

4.11

[Laforgia](#), [De Petris](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «sono incrementati annualmente» con le seguenti: «sono incrementati ogni tre anni» e le parole: «rilevato nell'anno precedente» con le seguenti: «rilevate nei 3 anni precedenti».

4.12

[Laforgia](#), [De Petris](#)

Al comma 3, dopo le parole: «sono incrementati annualmente» inserire le seguenti: «, con un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,».

4.0.1

[Laforgia, De Petris](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 4- *bis*.

(Sanzioni)

1. Il datore di lavoro o il committente che eroga al lavoratore un compenso inferiore a quello risultante dall'applicazione delle disposizioni della presente legge è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 10.000 per ciascun lavoratore.

2. Il datore di lavoro o il committente che affida l'esecuzione di opere o la prestazione di servizi a un altro committente nella consapevolezza che quest'ultimo non rispetti quanto previsto dalle disposizioni della presente legge è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 1.000 per ciascun lavoratore.

3. L'applicazione delle sanzioni amministrative previste dai commi 1 e 2 comporta l'esclusione dalla partecipazione a gare d'appalto pubbliche concernenti contratti di fornitura di prestazione di servizi ed esecuzione di opere edilizie, per due anni».

4.0.2

[Laforgia, De Petris](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 4- *bis*.

(Rafforzamento del sistema ispettivo)

1. Viene istituito un Fondo per il rafforzamento del sistema ispettivo del lavoro (di seguito denominato Fondo) presso lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. A tale Fondo sono attribuite risorse pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, a valere sulle risorse del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

2. Le risorse del Fondo sono finalizzate all'incremento del personale degli ispettorati del lavoro, dei servizi ispettivi dell'Inps e dell'Inail, all'attuazione delle misure di cui al comma 3, nonché al miglioramento ed omogeneizzazione delle dotazioni strumentali informatiche di tali ispettorati e servizi. Le assunzioni di cui al presente comma possono essere eseguite anche in deroga alle disposizioni generali relative al *turn-over* ed alle assunzioni del personale delle pubbliche amministrazioni.

3. Al fine di assicurare il massimo della pubblicità e della circolazione in formato aperto dei dati relativi alle retribuzioni minime vigenti e delle informazioni acquisite in via amministrativa ovvero attraverso le ispezioni, viene istituito e aggiornato a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un sito *online* consultabile da tutti i cittadini».

4.0.3

[Catalfo](#)

Dopo l' articolo , inserire i seguenti:

«Art. 4- *bis*.

(Commissione per l'adeguamento del trattamento economico minimo orario)

1. È istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali la Commissione per l'adeguamento del trattamento economico minimo orario di cui all'articolo 2, comma 1, di seguito denominata "Commissione".

2. La Commissione è presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, o da un suo

delegato, ed è composta dai seguenti membri: *a)* un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; *b)* un rappresentante dell'INPS; *c)* un rappresentante dell'ISTAT; *d)* un rappresentante dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro; *e)* un numero pari di rappresentanti delle associazioni dei prestatori e dei datori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell'articolo 2 della presente legge.

3. I membri della Commissione sono nominati, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

4. La Commissione: *a)* valuta annualmente e propone l'eventuale incremento del trattamento economico minimo orario di cui all'articolo 2, comma 1 e nel lavoro domestico; *b)* monitora il rispetto della retribuzione complessiva proporzionata e sufficiente così come definita dall'articolo 2 ed individua i CCNL prevalenti di cui all'articolo 3.

5. L'eventuale incremento di cui alla lettera *a)* del comma 4, è disposto con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, su proposta della Commissione.

6. Ai componenti della Commissione non è riconosciuto alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 4- *ter*.

(Personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni)

1. Per il personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni resta fermo quanto disposto dall'articolo 30 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 4- *quater*.

(Repressione di condotte elusive)

1. Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti a impedire o limitare l'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il giudice del lavoro del luogo ove è posto in essere il comportamento denunciato, convocate le parti ed assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti.

2. L'efficacia esecutiva del decreto non può essere revocata fino alla sentenza con cui il giudice del lavoro definisce il giudizio instaurato a norma del presente comma. Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro 30 giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti al giudice del lavoro che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.

Art. 4- *quinquies*.

(Deposito dei contratti collettivi nazionali di lavoro)

1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le procedure e gli strumenti di regolazione e razionalizzazione delle modalità di deposito dei contratti collettivi di lavoro in coerenza con le finalità della presente legge».

4.0.4

[Nannicini](#), [Patriarca](#), [Laus](#), [Parente](#), [Malpezzi](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 4- ***bis***.

(Riduzione del cuneo fiscale sul costo del lavoro)

1. Ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, ai rapporti di lavoro

privati, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, mediante contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, l'aliquota di contribuzione al Fondo pensioni lavoratori dipendenti si applica in misura ridotta di quattro punti percentuali. Sono conseguentemente ridotte, nel rispetto delle proporzioni previste dalla normativa vigente, le aliquote di contribuzione a carico, rispettivamente, del datore di lavoro e del lavoratore. Il beneficio di cui al presente comma non è cumulabile con altre agevolazioni contributive. In tali ultimi casi, il beneficio è riconosciuto solo a decorrere dal mese successivo a quello di scadenza dell'agevolazione.

2. La riduzione dell'aliquota contributiva di cui al comma 1 si applica anche nel caso di trasformazione di contratto a tempo determinato o di contratto di apprendistato in contratto a tempo indeterminato.

3. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di rapporti di lavoro attivati ai sensi del presente articolo e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

4. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di rapporti di lavoro attivati ai sensi dei commi da 1 a 3 e delle conseguenti minori entrate contributive, stimate in 1.450 milioni di euro per l'anno 2019, 1.760 milioni di euro per l'anno 2020, 2.410 milioni di euro per l'anno 2021, 2.910 milioni di euro per l'anno 2022, 3.530 milioni di euro per l'anno 2023, 4.170 milioni di euro per l'anno 2024, 4.850 milioni di euro per l'anno 2025, 5.490 milioni di euro per l'anno 2026, 6.240 milioni di euro per l'anno 2027, 7.030 milioni di euro per l'anno 2028 e 9.500 milioni di euro a decorrere dal 2029, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

5. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, stimate nel limite massimo di 1.450 milioni di euro per l'anno 2019, 1.760 milioni di euro per l'anno 2020, 2.410 milioni di euro per l'anno 2021, 2.910 milioni di euro per l'anno 2022, 3.530 milioni di euro per l'anno 2023, 4.170 milioni di euro per l'anno 2024, 4.850 milioni di euro per l'anno 2025, 5.490 milioni di euro per l'anno 2026, 6.240 milioni di euro per l'anno 2027, 7.030 milioni di euro per l'anno 2028 e 9.500 milioni di euro a decorrere dal 2029, si provvede mediante l'individuazione, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di risparmi di spesa pubblica, per un ammontare non inferiore a 1.450 milioni di euro per l'anno 2019, a 1.760 milioni di euro per l'anno 2020 e a 2.410 milioni di euro per l'anno 2021, a 2.910 milioni di euro per l'anno 2022, a 3.530 milioni di euro per l'anno 2023, a 857,8 milioni di euro per l'anno 2024, a 887,9 milioni di euro per l'anno 2025, a 451,9 milioni di euro per l'anno 2026, a 1.679,6 milioni di euro per l'anno 2027, a 1.966,6 per l'anno 2028 e a 4.436,6 a decorrere dall'anno 2029.

6. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ridotto di 3.312,2 milioni di euro per l'anno 2024, 3.972,1 milioni di euro per l'anno 2025, 5.038,1 milioni di euro per l'anno 2026, 4.560,4 milioni di euro per l'anno 2027, 5.063,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.»

4.0.5

[Parente](#), [Bellanova](#), [Patriarca](#), [Laus](#), [Nannicini](#), [Malpezzi](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 4- *bis*.

(Modifiche al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in materia di trasparenza sulla parità retributiva)

1. All'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al fine di garantire trasparenza sulla parità retributiva, i dati sulla retribuzione effettivamente corrisposta devono contenere informazioni chiare sulle componenti fisse e variabili, la media e la mediana tra le retribuzioni di uomini e donne, la differenza nella media dei *bonus* di produttività, la proporzione di uomini e donne che hanno ricevuto dei premi nei dodici mesi

precedenti, la percentuale di uomini e donne occupati, la percentuale di differenza retributiva per medesimo livello di inquadramento, articolato per impiegati, quadri e dirigenti, la diffusione del lavoro agile. La negoziazione di obiettivi di parità retributiva tra uomini e donne, sia per settori che aziendali, è demandata alla contrattazione collettiva."».

4.0.6

[Laus](#), [Patriarca](#), [Parente](#), [Nannicini](#), [Malpezzi](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 4- *bis*.

(Divieto di finanziamenti pubblici e contratti con la pubblica amministrazione)

1. Le pubbliche amministrazioni non stipulano contratti né erogano contributi o finanziamenti se i soggetti con cui instaurano rapporti o a cui erogano benefici retribuiscono i propri lavoratori con compensi di importo inferiore al salario minimo.

2. Per i datori di lavoro che beneficiano di provvidenze pubbliche o che hanno in essere contratti con la pubblica amministrazione, le violazioni delle disposizioni della presente legge in materia di applicazione dei minimi retributivi comportano in ogni caso la decadenza dalla titolarità dei benefici ovvero la risoluzione dei contratti, ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».

4.0.7

[Nannicini](#), [Patriarca](#), [Parente](#), [Laus](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 4- *bis*.

(Norme in materia di estensione delle tutele al lavoro tramite piattaforme digitali)

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente. In mancanza di accordi collettivi di cui al comma 2, lettera a), e a far data dal 1° gennaio 2020, la disposizione di cui al periodo precedente si applica anche nei casi in cui le modalità di esecuzione sono organizzate dal committente attraverso strumenti o procedure informatizzate."

2. All'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Il presente decreto legislativo si applica a tutte le lavoratrici e i lavoratori subordinati, autonomi ed etero organizzati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nonché ai soggetti a essi equiparati, fermo restando quanto previsto dai commi successivi del presente articolo.";

b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Nei confronti dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 409, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ove la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente o negli ambiti territoriali di effettuazione della prestazione, individuati o individuabili anche attraverso strumenti o procedure informatizzate."».

4.0.8

[Nannicini](#), [Patriarca](#), [Laus](#), [Parente](#), [Malpezzi](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 4- *bis*.

(Diritto dei lavoratori in materia di informazione e consultazione aziendale)

1. Nelle imprese in qualsiasi forma costituite e organizzate, che occupino almeno trecento lavoratori, è istituito un comitato consultivo composto pariteticamente da rappresentanti dei lavoratori e dell'impresa.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle imprese collegate, controllate o controllanti, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, ovvero dirette e coordinate o che svolgono attività di direzione e coordinamento, ai sensi dell'articolo 2497 del codice civile, che occupino in Italia o all'estero, complessivamente considerate, almeno trecento lavoratori. Il comitato consultivo è istituito in ciascuna impresa che occupi almeno trentacinque lavoratori.

3. I contratti collettivi aziendali o, in mancanza, i contratti collettivi nazionali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, disciplinano la composizione, le procedure di nomina dei componenti, i requisiti di eleggibilità e il procedimento elettorale del comitato consultivo.

4. L'organo di governo delle imprese nelle quali è istituito un comitato consultivo trasmette ogni sei mesi al medesimo comitato una relazione illustrativa della situazione economica, finanziaria, produttiva e occupazionale dell'impresa stessa. Sulle relazioni periodiche di cui al presente comma il comitato consultivo esprime un parere preventivo e non vincolante.

5. Il comitato consultivo è titolare dei diritti di informazione e consultazione previsti dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25, ferma restando la titolarità dei lavoratori ai diritti di informazione ivi previsti. In particolare, il comitato può formulare osservazioni e raccomandazioni sulle proposte di deliberazione dell'impresa nella quale è costituito concernenti:

a) la cessazione o il trasferimento di aziende o di parti importanti delle medesime, le fusioni e le incorporazioni, i nuovi insediamenti e la costituzione di rapporti di cooperazione con altre società;

b) le limitazioni, gli ampliamenti o le modifiche delle attività aziendali, le riconversioni produttive e le modificazioni dell'organizzazione aziendale e del lavoro che comportino rilevanti conseguenze sull'occupazione e sulla mobilità dei lavoratori.

6. I componenti del comitato consultivo sono vincolati al segreto professionale, a norma dell'articolo 622 del codice penale, sulle notizie riservate di cui siano venuti a conoscenza per ragione di tale ufficio.

7. Al comitato consultivo si applica la disciplina in materia di informazione e consultazione dei lavoratori prevista dagli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano qualora siano stati istituiti uno o più comitati aziendali europei».

Art. 5

5.1

[Floris](#), [Toffanin](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - *(Disposizione transitoria)* - 1. Ai fini dell'applicazione della presente legge sono fatti salvi i vigenti contratti collettivi nazionali e territoriali stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, fino alla loro scadenza e comunque non oltre un anno dalla stessa.

2. I contratti collettivi nazionali e territoriali stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che risultino scaduti o disdettati alla data di entrata in vigore della presente legge, trovano applicazione non oltre un anno dalla medesima data».

5.2

[Catalfo](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1:*

1) *sostituire le parole*: «i contratti collettivi nazionali e territoriali», *con le seguenti*: «i trattamenti economici complessivi dei contratti collettivi nazionali»;

2) *sopprimere la seguente parola*: «vigenti»;

b) *aggiungere, in fine, il seguente comma*:

«*I-bis*. Nei settori produttivi i cui contratti collettivi nazionali stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale risultino scaduti o disdetti alla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a decorrere dal loro rinnovo e comunque entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della medesima».

5.3

[Nisini](#), [De Vecchis](#), [Pizzol](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «comparativamente più» *con la seguente*: «maggiormente».

5.4

[Laforgia](#), [De Petris](#)

Dopo le parole: «più rappresentative sul piano nazionale» *inserire le seguenti*: «definite secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2,».

5.5

[De Vecchis](#), [Nisini](#), [Pizzol](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «fino alla loro scadenza» *con le seguenti*: «fino al loro successivo rinnovo».

5.0.1

[Laforgia](#), [De Petris](#)

Dopo l' articolo , aggiungere i seguenti:

«Art. 5- *bis*.

(Oggetto e definizioni)

1. Le disposizioni di cui agli articoli da 6 a 15 della presente legge stabiliscono i requisiti minimi che i contratti collettivi nazionali di lavoro o, in mancanza di essi, i contratti individuali del lavoro digitale devono contenere quale che sia la fattispecie adottata.

2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intende per:

a) lavoro digitale: l'attività svolta indipendentemente dalla localizzazione geografica dell'impresa, caratterizzata da flessibilità sia nell'organizzazione sia nello svolgimento, le cui modalità operative sono rese esplicite al lavoratore in modo esclusivo mediante l'uso di applicazioni *software* o di siti basati sulla rete *internet*;

b) prestazione: la prestazione di lavoro erogata in seguito al recepimento di direttive sulle modalità di esecuzione della stessa tramite applicazioni;

c) applicazione: ogni strumento *software* destinato dal committente agli scopi di cui al comma 1, che mette in contatto la domanda di una prestazione e la relativa offerta di esecuzione;

d) dispositivo: qualsiasi supporto in grado di dare esecuzione all'applicazione;

e) committente: la società sussidiaria che ha in concessione l'uso dell'applicazione e, tramite questa, organizza le attività lavorative che derivano dalle richieste del committente primario;

f) committente primario: il soggetto che richiede l'esecuzione di una prestazione mediante un ordine al committente effettuato con l'uso dell'applicazione;

g) lavoratore: il soggetto che esegue materialmente la prestazione e che riceve le direttive tramite l'applicazione;

h) organizzazioni collettive: le organizzazioni sindacali di settore comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nonché le organizzazioni di base autonomamente sorte fra i

lavoratori di uno stesso settore;

i) log in e log out: le procedure, rispettivamente, di accesso a un sistema informatico o a un'applicazione informatica e di uscita dalla stessa.

Art. 5- *ter*.

(Codice di condotta)

1. Ogni società detentrici di un'applicazione o di un sito *internet* dedicato a raccogliere richieste di prestazioni lavorative e a organizzarne l'erogazione adotta un codice di condotta, pattuito con i lavoratori e le loro organizzazioni collettive, contenente regole dettagliate per l'assolvimento delle prestazioni, i comportamenti ammessi e vietati, le modalità per i pagamenti e le disposizioni per la risoluzione delle controversie.

Art. 5- *quater*.

(Compenso per la prestazione svolta)

1. In mancanza di un contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento, i contratti individuali riconoscono una retribuzione minima oraria fissa più una componente variabile, incentivante, parametrata in base alle prestazioni effettuate.

2. La retribuzione oraria non può essere inferiore al salario orario minimo di cui all'articolo 2 della presente legge.

3. La componente variabile della retribuzione non può superare il 30 per cento della componente fissa e in ogni caso non può determinare una retribuzione oraria inferiore a quanto stabilito dal comma 2.

4. Le parti devono prevedere indennità specifiche come componenti della retribuzione per lo svolgimento della prestazione in particolari condizioni di sfavore, quali l'orario notturno e l'esposizione a condizioni fisiche avverse.

5. In mancanza di una specifica previsione contrattuale il committente è tenuto a rilasciare al lavoratore un prospetto mensile di riepilogo della retribuzione ricevuta in cui sono esplicitate le voci che la compongono.

6. Il reddito del lavoratore stabilito ai sensi del presente articolo è assimilato ai redditi previsti dall'articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Art. 5- *quinquies*.

(Contribuzione e assicurazione contro gli infortuni)

1. In mancanza di un contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento o di un'altra specifica previsione propria della fattispecie contrattuale scelta dalle parti, i contratti individuali riconoscono al lavoratore il diritto all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

2. Qualora, in violazione del comma 1, la fattispecie contrattuale adottata dalle parti non lo preveda, la retribuzione è rideterminata, fin dalla stipulazione del contratto, con la specifica previsione, interamente a carico del committente, del versamento del premio dell'assicurazione di cui al medesimo comma 1, stabilito nell'aliquota del 7 per cento.

3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua con decreto i criteri e le modalità per il versamento dei contributi e dei premi di cui al comma 2.

Art. 5- *sexies*.

(Turni di lavoro)

1. Nel caso di mansioni svolte su turni di lavoro questi ultimi sono oggetto di pattuizione fra il lavoratore e l'azienda, quale che sia il mezzo impiegato per la loro pianificazione. Tale pattuizione si

concreta nella scelta del calendario di turnazione da parte del lavoratore e nella contestuale o successiva conferma di attribuzione mediante l'applicazione.

2. I turni di lavoro sono definiti con periodicità almeno settimanale, raccogliendo le disponibilità dei lavoratori e tenendo conto degli adeguati tempi di riposo.

3. La rinuncia a un turno di lavoro non costituisce motivazione valida per l'attribuzione di penalità o di provvedimenti disciplinari.

4. L'inizio del turno di lavoro coincide con il *log in* sull'applicazione.

5. Le applicazioni di cui al comma 4 devono essere strutturate in modo tale da prevedere un doppio varco di accesso, nel secondo dei quali deve essere reso esplicito e chiaro al lavoratore l'ingresso in servizio e l'uscita dal servizio.

6. Al fine di tutelare la salute del lavoratore e di assicurare adeguati tempi di riposo, le applicazioni devono sempre definire misure tecniche e organizzative necessarie ad assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro al di fuori delle fasce di reperibilità.

Art. 5- *septies*.

(Tutela della privacy e uso dei dati)

1. Le applicazioni installate sui dispositivi personali del lavoratore non possono avere accesso ai dati conservati sul dispositivo relativi alla memoria interna ed esterna e alla scheda SIM.

2. L'accesso alla memoria interna ed esterna è consentito dietro espresso permesso del lavoratore solo se è necessario per lo specifico e stretto funzionamento dell'applicazione.

3. Il lavoratore può reclamare tutti i dati generati dalla propria attività e chiedere che siano distrutti.

4. Il lavoratore ha il diritto al riconoscimento di un'indennità per l'uso dei dati, eventualmente prodotti dall'attività svolta tramite l'applicazione, da commisurare alla quantità di *byte* generata. L'indennità è oggetto della contrattazione fra la committenza e i lavoratori e le loro organizzazioni collettive.

Art. 5- *octies*.

(Valutazione della prestazione lavorativa)

1. Eventuali valutazioni qualitative e quantitative effettuate dal committente sulle prestazioni erogate dai lavoratori non possono in alcun modo influenzare l'allocazione degli ordini e dei turni di lavoro, laddove organizzati.

2. Le valutazioni di cui al comma 1 non tengono conto dei periodi di inabilità temporanea al lavoro per infortunio e malattia.

3. I criteri della valutazione devono essere resi pubblici a chi impiega l'applicazione, sia ai lavoratori e alle loro organizzazioni collettive sia ai committenti primari.

4. Ogni singola modifica dei criteri della valutazione della prestazione rispetto a quanto contenuto nel contratto di lavoro è oggetto di nuova pattuizione fra il committente e i lavoratori e le loro organizzazioni collettive.

5. L'applicazione consente al lavoratore la facoltà di gestire la portabilità della propria valutazione, al fine di farla valere su piattaforme analoghe in quanto contenente la storia lavorativa del lavoratore medesimo.

6. Il lavoratore ha il diritto di chiedere e di ottenere l'azzeramento della valutazione, su sua richiesta motivata, al passaggio a un'altra piattaforma.

Art. 5- *novies*.

(Uso di mezzi di proprietà del lavoratore)

1. I contratti collettivi nazionali di lavoro o, in mancanza, quello individuale riconoscono al lavoratore un rimborso per le spese di utilizzo e per gli interventi di manutenzione sui beni e sugli

strumenti di sua proprietà utilizzati per lo svolgimento delle prestazioni lavorative.

2. Il rimborso di cui al comma 1 è commisurato al numero delle prestazioni effettuate o a un altro parametro quantitativo ed è oggetto della contrattazione fra le parti.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il parere del Ministro dell'economia e finanze e del Ministro dello sviluppo economico, emana uno o più decreti contenenti i minimi tabellari dei rimborsi di cui al presente articolo.

4. Nelle more dell'entrata in vigore dei decreti di cui al comma 3, i rimborsi a carattere quantitativo correlati all'uso di un mezzo di trasporto sono commisurati:

a) al valore dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli pubblicati annualmente nelle tabelle nazionali elaborate dall'Automobil club d'Italia ai fini di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314;

b) al costo di 0,35 euro per chilometro percorso nel caso di uso di mezzo non a motore; tale parametro è indicizzato al costo della vita risultante dalle rilevazioni annuali dell'istituto nazionale di statistica (ISTAT).

5. Scaduto il termine di cui al comma 3 e in assenza di adempimento, i criteri di calcolo dei rimborsi di cui al comma 4 sono assunti definitivamente.

6. Il committente garantisce l'accesso all'applicazione da parte del lavoratore, quali che siano il tipo e la versione del dispositivo impiegato.

Art. 5- *decies*.

(Rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori)

1. Gli obblighi di informazione e di formazione di cui all'articolo 36, commi 2 e 4, e all'articolo 37 del decreto legislativo 9 giugno 2008, n. 81, sono estesi anche ai lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del presente capo. Ad essi devono inoltre essere forniti i necessari dispositivi di protezione individuali in relazione alle effettive prestazioni richieste. Nell'ipotesi in cui il committente fornisca attrezzature proprie, o tramite terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni del titolo III del citato decreto legislativo n. 81 del 2008.

2. La formazione di cui al comma 1 dell'articolo 37 del decreto legislativo 9 giugno 2008, n. 81, può essere effettuata anche a distanza, mediante strumenti propri delle tecnologie informatiche, purché la consapevolezza del lavoratore circa i rischi a cui è sottoposto sia adeguatamente valutata dal committente nella fase di erogazione della formazione medesima. Il committente è tenuto a ripetere tale valutazione ogni sei mesi dalla prima effettuazione.

3. Ai fini della corretta individuazione e assegnazione dei dispositivi di protezione individuale, il committente effettua la valutazione dei rischi secondo procedure standardizzate stabilite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 novembre 2012, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 6 dicembre 2012.

Art. 5- *undecies*.

(Responsabilità solidale del committente primario)

1. Il committente primario è obbligato in solido con il committente, entro il limite di sei mesi dall'erogazione della prestazione, a corrispondere al lavoratore i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti in relazione alle disposizioni di cui agli articoli da 6 a 15 della presente legge».

Conseguentemente, alla rubrica della legge aggiungere le parole: «e il riconoscimento di una retribuzione minima oraria per il lavoro digitale».

5.0.2

[Laforgia, De Petris](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere i seguenti:

«Art. 5- *bis*.

(Oggetto, definizioni e clausole di compenso non equo)

1. In attuazione dell'articolo 36, primo comma, della Costituzione, il presente capo è finalizzato a tutelare l'equità del compenso dei lavoratori autonomi e a garantire certezza del diritto nei loro rapporti con il committente, sia esso impresa, lavoratore autonomo o pubblica amministrazione.

2. Ai sensi del presente capo sono considerati lavoratori autonomi coloro che svolgono un'attività autonoma di cui al titolo III del libro quinto del codice civile, nonché i prestatori di opera continuativa e coordinata di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile.

3. Per i lavoratori autonomi titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto si considera equo il compenso non inferiore ai minimi stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti le associazioni sindacali rappresentative dei lavoratori autonomi e i consigli nazionali degli ordini, collegi o albi professionali, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e da aggiornare automaticamente ogni due anni secondo gli indici dell'ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

4. Nel caso di lavoratori autonomi economicamente dipendenti e per le collaborazioni coordinate e continuative non disciplinate da specifici contratti collettivi nazionali di lavoro si considera equo il compenso non inferiore, a parità di estensione temporale dell'attività oggetto della prestazione, alle retribuzioni minime previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria, firmati dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative, applicati nel settore di riferimento alle figure professionali il cui profilo di competenza e di esperienza è analogo a quello del collaboratore.

5. Ai fini del presente capo per lavoratori autonomi economicamente dipendenti si intendono coloro che svolgono la loro attività economica o professionale in modo abituale, personale, diretto e prevalente per una persona giuridica denominata committente, il cui corrispettivo, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d'imputazione di interessi, costituisce più del 75 per cento dei corrispettivi complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco dello stesso anno solare.

6. Sono nulli le clausole e i patti che determinano un eccessivo squilibrio contrattuale tra le parti in favore del committente della prestazione prevedendo un compenso non equo.

7. La nullità della clausola o del patto di cui al comma 6 opera a vantaggio del lavoratore autonomo che esercita la relativa azione, ferma restando la validità del contratto nelle altre sue parti.

8. Il giudice, accertata la non equità del compenso, dichiara la nullità della clausola o del patto e determina il compenso del lavoratore autonomo ai sensi del comma 1.

9. La gestione dei contenziosi in materia di equo compenso e di clausole abusive di cui all'articolo 3 della legge 22 maggio 2017, n. 81, è attribuita al tribunale del lavoro.

Art. 5- ter.

(Tutela del lavoratore autonomo)

1. Il contratto che ha ad oggetto una prestazione di lavoro autonomo, deve avere forma scritta e contenere i seguenti elementi:

a) oggetto della prestazione;

b) compenso per la prestazione;

c) modalità e tempi di pagamento;

d) eventuali cause di recesso anticipato, congruo preavviso, clausole volontarie di conciliazione e di arbitrato.

2. I rapporti contrattuali di cui al presente capo rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 3 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

3. La gestione dei contenziosi in materia di equo compenso e di clausole abusive, di cui all'articolo 3 della legge 22 maggio 2017, n. 81, e dei contenziosi per abuso di dipendenza economica, ai sensi dell'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, è attribuita al tribunale del lavoro.

4. Ai sensi del comma 3 dell'articolo 7 della presente legge e del comma 3 dell'articolo 3 della legge 22 maggio 2017, n. 81, il giudice condanna il committente al pagamento di un'indennità

risarcitoria pari al 30 per cento dell'importo del contratto e di una somma non inferiore a euro 258 e non superiore a euro 2.065 da versare in un apposito capitolo del bilancio dello Stato destinato a finanziare interventi di assistenza a favore dei lavoratori autonomi, rivolti alla riconversione dell'attività e al reinserimento nel mercato del lavoro anche tramite i centri per l'impiego.

5. Qualora il lavoratore autonomo svolga la sua attività professionale per un appaltatore o subappaltatore può agire contro l'imprenditore principale, sino all'importo del debito di cui quest'ultimo è debitore nei confronti del primo al momento del reclamo.

6. In materia di garanzia della riscossione dei crediti del lavoratore autonomo si applica la normativa civile e commerciale sui privilegi e sulle preferenze, nonché sulle procedure fallimentari, applicabile ai crediti di lavoro dipendente.

Art. 5- *quater*.

(Clausole abusive)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della legge 22 maggio 2017, n. 81, è inserito il seguente:

"2- *bis*. Si considerano altresì abusive le clausole che:

- a) attribuiscono al committente la facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive a titolo gratuito;
- b) impongono al lavoratore la rinuncia al rimborso delle spese".

2. Al comma 3 dell'articolo 3 della legge 22 maggio 2017, n. 81, le parole: "commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1, 2 e 2-*bis*"».

Conseguentemente, alla rubrica della legge aggiungere le parole: « il riconoscimento di un equo compenso per i lavoratori autonomi ».

5.0.3

[Toffanin, Floris](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 5- *bis*.

1. Con decreto del Ministro del lavoro, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, una Commissione composta da rappresentanti del Ministero stesso, dell'INPS e del CNEL, nonché delle parti sociali maggiormente rappresentative, integrata da esperti nominati dal Ministero, con il compito di verificare l'attuazione delle disposizioni in ogni settore per l'esatta attuazione della norma che individua i contratti maggiormente rappresentativi.

2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, si provvede con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

1.3.2.1.5. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 109 (ant.) dell'08/05/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MERCOLEDÌ 8 MAGGIO 2019
109ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza della Presidente
CATALFO

La seduta inizia alle ore 9,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente **CATALFO** (M5S) avverte che per la seduta della Commissione è stata richiesta la pubblicità dei lavori, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, sulla quale la Presidenza ha già fatto conoscere il proprio assenso. Dispone pertanto l'attivazione del circuito audiovisivo.

Prende atto la Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore **PATRIARCA** (PD) esprime il disagio della propria parte politica per l'organizzazione settimanale dei lavori e per l'eccessivo numero di provvedimenti all'ordine del giorno, che rende impossibile sia un sufficiente approfondimento che un adeguato confronto con il Gruppo di appartenenza e con i colleghi delle altre Commissioni. A suo parere, fermo restando che la Commissione esprime un parere per le parti di competenza, ogni disegno di legge va esaminato nella sua interezza e il tempo a disposizione tra l'introduzione dello stesso e l'espressione del parere risulta troppo limitato. Chiede quindi alla Presidente di valutare, pur nel rispetto delle attuali disposizioni regolamentari, una diversa programmazione del calendario dei lavori.

La **PRESIDENTE** concorda che l'organizzazione dei lavori su base settimanale tra Assemblea e Commissioni rende l'attività di queste ultime molto intensa e concentrata. Ricorda peraltro che è stato anche recentemente confermato che nelle settimane riservate ai lavori dell'Assemblea le Commissioni potranno convocarsi, salvo limitate deroghe, solo per l'esame di disegni di legge di conversione di decreti-legge o per pareri su atti del Governo di imminente scadenza. Pur dichiarandosi disponibile a valutare ogni possibile rimodulazione della programmazione dei lavori della Commissione, manifesta la necessità di non rinviare oltre l'espressione di determinati pareri, soprattutto di quelli con termini in

scadenza.

Il senatore [FLORIS](#) (*FI-BP*) apprezza la disponibilità della Presidente, ma giudica condivisibili le argomentazioni del senatore Patriarca. In particolare, ritiene che i vari provvedimenti all'ordine del giorno abbiano necessità di un supplemento di fase istruttoria, con l'esame delle varie relazioni di accompagnamento e lo studio dell'andamento dei lavori nelle Commissioni di merito e presso l'altro ramo del Parlamento. A titolo di esempio, segnala che l'Atto del Governo n. 81 dimostra una particolare indeterminatezza quanto alla destinazione e alla classificazione delle risorse, tanto che sarebbe opportuno chiedere maggiori informazioni al Governo. Invita inoltre a valutare i provvedimenti nella loro interezza e non solo relativamente alle parti di competenza.

La [PRESIDENTE](#), pur comprendendo le esigenze manifestate dal senatore Floris, sottolinea l'importanza di esprimere i pareri in maniera tempestiva, in linea di massima prima della scadenza degli emendamenti nelle Commissioni di merito, al fine di rendere incisiva la disamina svolta in sede consultiva e di offrire un valido contributo alle Commissioni destinatarie.

Il senatore [LAUS](#) (*PD*) esprime critiche di merito e di metodo sull'attuale organizzazione dei lavori ed esorta la Presidente a individuare una modalità idonea a consentire alla Commissione di essere davvero efficace nella sua attività. A suo parere infatti l'eccessivo numero di provvedimenti all'ordine del giorno rende impossibili i relativi approfondimenti e la concentrazione di atti di iniziativa governativa, oltre a manifestare una scarsa capacità di programmazione, rende insufficienti i già limitati tempi a disposizione.

Il senatore [PATRIARCA](#) (*PD*) sottopone alla Presidente l'ipotesi di anticipare, eventualmente in maniera informale, lo schema delle possibili convocazioni, limitatamente all'elenco dei provvedimenti da esaminare, in modo da permettere ai senatori di conoscere con adeguato preavviso gli argomenti in discussione.

La [PRESIDENTE](#) dichiara la propria disponibilità in tal senso, ove possibile, riservandosi tuttavia la facoltà di integrare tale documento sulla base delle esigenze delle altre Commissioni e del Governo.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese (n. 81)

(Osservazioni alla 5ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice [CAMPAGNA](#) (*M5S*) illustra uno schema di osservazioni favorevoli, pubblicato in allegato.

Il senatore [PATRIARCA](#) (*PD*) lamenta le genericità del testo, nonché il taglio delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali. Propone quindi alla relatrice di integrare lo schema di osservazioni con una specifica considerazione in merito. In tal caso il voto del suo Gruppo sarebbe favorevole.

Si associa il senatore [FLORIS](#) (*FI-BP*), che contesta la filosofia sottesa al provvedimento, che distribuisce risorse su un lasso di tempo molto lungo, senza tenere conto delle effettive necessità del momento, e non indica la loro destinazione precisa. Inoltre, considera grave il taglio delle disponibilità

del Fondo nazionale per le politiche sociali.

La relatrice [CAMPAGNA](#) (M5S) si riserva di valutare i suggerimenti emersi nel corso del dibattito ai fini di una possibile integrazione dello schema di osservazioni già proposto e chiede un rinvio della votazione ad altra seduta.

La [PRESIDENTE](#) rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(867) Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni

(Parere alla 12a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con raccomandazione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice [GUIDOLIN](#) (M5S) illustra uno schema di parere favorevole, pubblicato in allegato.

Il senatore [PATRIARCA](#) (PD) ritiene che la sola previsione di un osservatorio si rileverà insufficiente rispetto alla gravità del fenomeno delle violenze sugli operatori sanitari. Pur se il giudizio del suo Gruppo sul provvedimento è di segno positivo, invita tuttavia la relatrice a valutare l'opportunità di integrare la proposta di parere con una considerazione relativa alla necessità di stanziare adeguate risorse per iniziative a tutela della sicurezza degli operatori sanitari, con particolare riferimento a quelli in servizio negli orari notturni.

Il senatore [FLORIS](#) (FI-BP), dopo aver ravvisato, per i profili legati al mondo del lavoro, che il provvedimento avrebbe potuto essere assegnato anche alla 11a Commissione, giudica la semplice previsione di un osservatorio limitata rispetto alla vastità del problema. A suo giudizio, infatti, in assenza di adeguate risorse, non si potrà andare oltre la raccolta di dati e la formulazione di statistiche, quando invece si rende ogni giorno più stringente la necessità di garantire l'incolumità degli operatori sanitari, soprattutto di quelli in servizio presso il pronto soccorso e le guardie mediche. Invita quindi la relatrice ad integrare la proposta di parere con specifiche osservazioni in proposito, anche al fine di permettere al Gruppo di Forza Italia di esprimere un voto favorevole.

Il senatore [BERTACCO](#) (FdI) condivide le finalità del provvedimento, sul quale il suo Gruppo dà un giudizio favorevole, ma invita a sua volta la relatrice a considerare la necessità di prevedere nel parere la richiesta di stanziamenti adeguati per rendere l'iniziativa legislativa davvero efficace.

La senatrice [GUIDOLIN](#) (M5S) illustra quindi un nuovo schema di parere, pubblicato in allegato, che tiene conto dell'andamento del dibattito.

Presente il prescritto numero di senatori, la [PRESIDENTE](#) mette ai voti il nuovo schema di parere formulato dalla relatrice, che risulta approvato all'unanimità.

(1200) Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice [NOCERINO](#) (M5S) illustra uno schema di parere favorevole, pubblicato in allegato.

La [PRESIDENTE](#) suggerisce alla relatrice di inserire nella proposta di parere un invito alla Commissione di merito a valutare la possibilità di collegare gli interventi a favore delle vittime di violenza agli istituti previsti all'interno della legge 28 marzo 2019, n. 26, in tema di Reddito di cittadinanza e "Quota 100", con particolare riferimento ai servizi per il lavoro volti all'inserimento lavorativo.

La relatrice [NOCERINO](#) (M5S) si riserva di valutare la proposta della Presidente, che comunque condivide, e chiede un rinvio della votazione.

La [PRESIDENTE](#) rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

[\(310\)](#) LAUS ed altri. - *Istituzione del salario minimo orario*

[\(658\)](#) Nunzia CATALFO ed altri. - *Disposizioni per l'istituzione del salario minimo orario*

[\(1132\)](#) NANNICINI ed altri. - *Norme in materia di giusta retribuzione, salario minimo e rappresentanza sindacale*

[\(1259\)](#) LAFORGIA. - *Salario minimo e validità erga omnes dei contratti collettivi nazionali di lavoro*

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 310, 658 e 1132, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1259 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice [MATRISCIANO](#) (M5S) illustra i contenuti del disegno di legge n. 1259, specificando che, sulla base del suo articolo 1, il trattamento minimo tabellare stabilito dai contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dalle associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale, come individuate ai sensi del successivo articolo 2, costituisce il trattamento economico minimo, valido, con alcune eccezioni, per tutti i lavoratori del settore impiegati nel territorio nazionale. Si sofferma quindi sull'articolo 3, che prevede in particolare l'istituzione presso il Ministero del lavoro di una Commissione di analisi, monitoraggio e arbitraggio, alla quale si possono rivolgere le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori in merito all'applicazione dei criteri sulla maggiore rappresentatività e alle interpretazioni relative all'ambito di applicazione di ogni contratto recante il trattamento minimo tabellare. Per le ipotesi di mancato rispetto dei summenzionati valori minimi, il successivo articolo 4 commina sanzioni amministrative pecuniarie, con annessa esclusione per due anni dalla partecipazione a determinate gare d'appalto pubbliche, a carico dei datori di lavoro e dei committenti, nonché dei datori e dei committenti che affidino l'esecuzione di opere o la prestazione di servizi ad un altro committente nella consapevolezza che quest'ultimo non rispetti i valori minimi medesimi.

Infine, la relatrice evidenzia che l'articolo 5 istituisce il Fondo per il rafforzamento del sistema ispettivo del lavoro, le cui risorse (20 milioni di euro annui a decorrere dal 2020) sono destinate all'incremento del personale del settore, al miglioramento ed all'omogeneizzazione delle relative dotazioni strumentali informatiche ed all'istituzione ed aggiornamento, a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di uno specifico sito *online*.

In conclusione, dopo aver manifestato apprezzamento per l'interesse dimostrato dalle varie forze politiche nei confronti del tema, propone che l'esame del disegno di legge si svolga congiuntamente a quello dei disegni di legge nn. 310, 658 e 1132.

Conviene la Commissione.

Il senatore [LAUS](#) (PD) interviene incidentalmente per condividere la considerazione finale della relatrice e precisare tuttavia che il Partito Democratico è stato il primo a farsi carico del problema. Auspica pertanto che la maggioranza sia disponibile al confronto nel seguito dell'esame congiunto dei provvedimenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,35.

SCHEMA DI OSSERVAZIONI PROPOSTE DALLA RELATRICE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 81

L'11a Commissione permanente,
esaminato, per le parti di competenza, lo schema di decreto in titolo,
premessi che concerne il riparto del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese istituito dall'articolo 1, commi 95, 96 e 98, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
condivisa l'entità degli interventi,
esprime osservazioni favorevoli.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 867

L'11a Commissione permanente,
esaminato il disegno di legge in titolo,
apprezze le finalità del provvedimento, rivolto a contrastare gli atti di violenza a danno degli esercenti le professioni sanitarie, nonché a individuare misure di prevenzione del fenomeno;
condivisa l'istituzione di un "Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie", col compito di monitorare gli episodi di violenza commessi ai danni della citata categoria ed anche di proporre al Ministro della salute l'adozione di misure idonee a ridurre i fattori di rischio negli ambienti più esposti, nonché vigilare sull'attuazione delle misure di prevenzione e protezione previste dalle vigenti disposizioni a garanzia dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro;
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, raccomandando adeguati stanziamenti al fine di garantire la tutela della sicurezza degli operatori del settore.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 867**

L'11a Commissione permanente,
esaminato il disegno di legge in titolo,
apprezze le finalità del provvedimento, rivolto a contrastare gli atti di violenza a danno degli
esercenti le professioni sanitarie, nonché a individuare misure di prevenzione del fenomeno;
condivisa l'istituzione di un "Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le
professioni sanitarie", col compito di monitorare gli episodi di violenza commessi ai danni della citata
categoria ed anche di proporre al Ministro della salute l'adozione di misure idonee a ridurre i fattori di
rischio negli ambienti più esposti, nonché vigilare sull'attuazione delle misure di prevenzione e
protezione previste dalle vigenti disposizioni a garanzia dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro;
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1200**

L'11a Commissione permanente,
esaminato il disegno di legge in titolo,
apprezze le finalità del provvedimento, volto ad intervenire sul codice di procedura penale al fine di
velocizzare l'instaurazione del procedimento penale e, conseguentemente, consentire l'eventuale
adozione di provvedimenti di protezione delle vittime di violenza domestica e di genere;
condivisa l'entità degli interventi;
preso atto delle limitate competenze della 11a Commissione sulle disposizioni recate dal disegno di
legge,
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

1.3.2.1.6. 11^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 110 (pom.) dell'08/05/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a) MERCLEDÌ 8 MAGGIO 2019 110^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza della Presidente
[CATALFO](#)

*Interviene, ai sensi dell'articolo 47, comma 1-bis, del Regolamento, il professor Pasquale Tridico.
Intervengono il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Fantinati e il
sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Cominardi.*

La seduta inizia alle ore 15,10.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La presidente [CATALFO](#) avverte che la documentazione riferita al disegno di legge n. 1122 (deleghe miglioramento PA), consegnata nel corso delle audizioni informali svoltesi nella seduta pomeridiana di ieri e odierna dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, sarà resa disponibile sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

La presidente [CATALFO](#) avverte che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, per l'audizione odierna è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo anche sulla *web-TV* canale 4, e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il seguito dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del professor Pasquale Tridico in relazione alla proposta di nomina del Presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)

La presidente [CATALFO](#) introduce l'audizione in titolo.

Il professor TRIDICO ricorda in premessa i tratti salienti del proprio *curriculum*, con particolare riferimento alle esperienze universitarie e alle pubblicazioni in materia di Stato sociale e mercato del lavoro, e la sua esperienza di consigliere economico del ministro Di Maio, con il contributo fornito per l'elaborazione di alcuni provvedimenti come il "decreto dignità" e il decreto su Reddito di cittadinanza e "Quota 100".

Dopo aver espresso soddisfazione per la proposta di nomina a presidente dell'INPS che lo riguarda, illustra le caratteristiche principali dell'Istituto, caratterizzato da una nuova *governance*, e ne tratteggia la visione futura, ricordando che si tratta di un ente vigilato e controllato dal Ministero dell'economia e dal Ministero del lavoro, ma garantendo per la sua autonomia tecnica e di giudizio. Sottolinea quindi che l'Istituto gestisce 800 miliardi di euro e rappresenta un *unicum* nella Pubblica amministrazione italiana, considerato che con circa 27.000 dipendenti ha 40 milioni di utenti tra privati e aziende e svolge una attività di mediazione per le innovazioni sociali del Paese, come dimostrato ultimamente con il Reddito di cittadinanza e "Quota 100", ma anche in passato con l'ASpI, la NASpI e il *bonus bebè*, mostrando grande efficienza e adattandosi alle nuove esigenze. Evidenzia poi che l'Istituto ha offerto il proprio contributo alla *spending review*, permettendo complessivamente risparmi fino a 700 milioni di euro all'anno. Quanto al personale, che, nonostante gli accorpamenti con altri enti di previdenza, si è ridotto di circa 7.000 unità, annuncia l'assunzione di 6.000 nuovi lavoratori con procedure concorsuali già completate o in via di definizione, per far fronte a carenze di organico ormai non più sopportabili.

Tra le principali criticità, ricorda la situazione del polo medico, che può contare attualmente solo su 453 professionisti e 1.400 convenzionati, quindi a contratto, e dei settori dell'informatica e della formazione, ai quali manca una direzione dedicata. In materia di formazione, riferisce sulla progettata istituzione di una scuola nazionale del *welfare*, intitolata a Federico Caffè.

Lamenta inoltre la mancanza della figura dell'*innovation manager* e le condizioni in cui versa l'ambito della vigilanza, che pure recupera due miliardi all'anno di evasione contributiva. Infatti, senza voler contestare la recente riorganizzazione del settore, con l'istituzione dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), con il quale l'INPS collabora, segnala che le competenze e le specificità degli ispettori dell'Istituto sono esclusive e che sarebbe opportuno prevedere un superamento della decisione di considerare il loro ruolo ad esaurimento, permettendo così nuove assunzioni.

Dopo aver affrontato il tema della povertà, a suo avviso molto aumentata negli ultimi anni, si sofferma sul progetto del Reddito di cittadinanza, che pone l'Italia allo stesso livello di quasi tutti i Paesi dell'Unione europea, giudicandolo equilibrato e comunque necessario per diminuire la distanza tra istituzioni e cittadini. A suo parere il *welfare* - al quale, venendo da una famiglia tipica del Mezzogiorno d'Italia, riconosce il merito della sua formazione professionale - rappresenta l'unico strumento attraverso il quale le persone possono avere pari opportunità e il Paese può garantire una redistribuzione della ricchezza. Giudica l'INPS un baluardo in proposito, visto che redistribuisce reddito per missione, come dimostrato dagli aiuti alle famiglie, dal Rei e dal Rdc, tra generazioni e tra le persone. Attribuisce quindi alla globalizzazione la responsabilità di aver aumentato la vulnerabilità sociale e di aver creato vincitori e vinti e invita la politica a misurarsi con questa realtà, come in passato ha già fatto, ad esempio, con gli istituti di democrazia e i diritti civili.

Con riferimento alle relazioni sindacali, ricorda le passate tensioni e la nuova stagione di ampio dialogo e confronto, facilitata anche dall'aver compreso la coincidenza tra gli interessi dell'Istituto e quelli dei suoi lavoratori. Assicura poi che si stanno considerando anche innovazioni relativamente al lavoro agile o *smart working* e che sono all'esame ipotesi di considerare, nelle valutazioni di prestazione, anche l'attività di consulenza che viene offerta dai dipendenti ai cittadini, soprattutto nelle aree a più elevato disagio sociale, anche perché l'INPS non produce beni, ma servizi.

La [PRESIDENTE](#) ringrazia il professor Tridico per il suo intervento e lascia la parola ai senatori per

eventuali richieste di chiarimento.

Il senatore [ROMANO](#) (*M5S*), dopo aver ringraziato a sua volta l'auditore per la relazione svolta, si sofferma sulla questione della differenza tra le competenze degli ispettori dell'INPS e quelle degli ispettori dell'INL. Giudica infatti poco precisa la distinzione fatta dal professor Tridico, che non ha tenuto conto del ruolo svolto anche dalle ASL. Inoltre, ritiene che la richiesta di una modifica legislativa per consentire all'INPS di assumere nuovi ispettori rischi di condizionare l'efficacia, già minata dalla mancata previsione di adeguati stanziamenti, della riforma varata dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, che ha portato all'istituzione dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL).

Il senatore [NANNICINI](#) (*PD*) sottopone all'auditore un duplice ordine di tematiche, con riferimento alle capacità manageriali necessarie per dirigere l'INPS e alla indipendenza dalla politica che viene richiesta al suo Presidente. Sul primo punto si definisce assicurato sia per la presenza di una nuova *governance* più ampia, plurale, sia per la visione futura dell'Istituto che è stata descritta; chiede tuttavia ulteriori precisazioni in materia.

Al contrario, sul secondo punto manifesta preoccupazione per quanto espresso dal candidato presidente dell'Istituto con riferimento al suo passato ruolo di consigliere economico del ministro Di Maio e di sostenitore di alcuni provvedimenti varati nel corso dell'attuale legislatura. Ritiene importante che i cittadini abbiano la consapevolezza che tra le priorità del nuovo presidente dell'INPS ci sia la gestione della sua macchina amministrativa e delle sue risorse e non il successo di alcuni progetti politici e che in caso di scelte difficili e di valutazione di recenti riforme ci sia la più totale autonomia rispetto alle scelte del Governo. Considera necessario anche un forte salto di qualità rispetto al mondo sociale che è stato descritto e alle valutazioni offerte sul *welfare*, anche perché, oltre ad una redistribuzione tra le classi, ci sarà bisogno di valutarne un'altra tra le generazioni quanto alle aspettative pensionistiche.

Il senatore [FLORIS](#) (*FI-BP*), nell'associarsi ad alcune delle considerazioni espresse dal senatore Nannicini relativamente alla capacità manageriale e all'indipendenza rispetto al Governo, auspica che i rapporti tra INPS e politica si mantengano buoni, nel rispetto e nella distinzione dei rispettivi ruoli. Riconosce quindi all'Istituto il merito di aver gestito con grande capacità le misure del Reddito di cittadinanza e di "Quota 100" e si augura che, magari anche con l'utilizzo della tecnologia *blockchain*, le sue già elevate capacità informatiche possano fare un ulteriore passo avanti, consentendo finalmente di far incontrare domande e offerte di lavoro.

Infine, sottopone all'auditore le sue preoccupazioni per le generazioni future, che vivono in una situazione di incertezza per i propri trattamenti pensionistici, e rileva che, in assenza di una adeguata ripresa economica, anche il *welfare* non sarà più sufficiente ad assicurare condizioni migliori ai ceti meno fortunati.

Il senatore [LAFORGIA](#) (*Misto-LeU*) anticipa che sosterrà la candidatura del professor Tridico a Presidente dell'INPS, nell'opinione che egli possieda le caratteristiche giuste per l'incarico, non solo in base al *curriculum* professionale, ma anche, e soprattutto, per la carica umana espressa. Ritiene inoltre che proprio per le preoccupazioni formulate dai colleghi che lo hanno preceduto e riferite alla possibile confusione di ruoli, sia utile che anche da parte dell'opposizione venga formulato un sostegno positivo alla candidatura, affinché il Presidente dell'Istituto possa sentirsi responsabilizzato nell'esercizio di una funzione così delicata. Naturalmente la corrispondenza tra le aspettative e la realtà andrà verificata in corso d'opera; è tuttavia molto importante che il Presidente dell'INPS non appaia soltanto come il Presidente espresso dalla maggioranza di governo. Con l'occasione egli chiede l'opinione del professor Tridico come responsabile della parte implementativa di alcuni provvedimenti recentemente approvati, a cominciare da quello sul reddito di cittadinanza, riguardo al quale ha personalmente avuto un atteggiamento molto laico, che lo ha condotto ad esprimere un voto di astensione. E' infatti dell'opinione che il provvedimento muova da necessità pienamente condivisibili. Il paradosso è che

semmai esso rischia di non raggiungere gli "ultimi degli ultimi". L'impianto complessivo della legge rappresenta inoltre un'occasione persa, giacché le frontiere delle società contemporanee imporrebbero di ragionare sulla garanzia di un pavimento minimo di condizioni per tutti. La commistione all'interno dello stesso istituto tra integrazione al reddito e lotta alla povertà da un lato e contrasto alla disoccupazione dell'altro rischia invece di determinare alla lunga il paradosso di una compressione dei salari. Personalmente ritiene centrale la questione della disuguaglianza, per contrastare la quale occorre redistribuire non solo ricchezze, ma opportunità. Chiede dunque al professor Tridico come intenda aggredire le gravi disuguaglianze che si sono prodotte nel Paese, sottolineando che a suo giudizio diventano ineludibili gli strumenti della tassazione, del ricorso alla fiscalità e della patrimoniale sulle grandi ricchezze. Sollecita inoltre un'opinione con riferimento ad un'altra questione a suo giudizio centrale, vale a dire quella della riduzione dell'orario di lavoro a parità di salari.

Il senatore [ROMAGNOLI](#) (M5S), relatore sulla proposta, ringrazia il professor Tridico per la sua ampia e ricca esposizione, compiacendosi per la sensibilità manifestata e per la stessa scelta dei temi trattati. Condivide in particolare le idee del professor Tridico con riferimento alla formazione, tema centrale. Ritiene tuttavia che l'INPS non possa tralasciare la delicata questione delle disabilità, con riferimento alla quale chiede ulteriori approfondimenti.

La senatrice [PARENTE](#) (PD) si dichiara entusiasta per le parole usate dal professor Tridico nei confronti dell'Istituto, definito orgoglio dell'Italia, e nei confronti del personale che vi lavora, sul quale ha espresso giudizi lusinghieri, nonché per l'indirizzo da lui espresso con riferimento alla valutazione delle *performance*, da intendersi in senso sostanziale. L'atteggiamento del professor Tridico appare a maggior ragione degno di nota, atteso il clima che si respira attualmente e che è di tutt'altro tenore: basti pensare all'insistenza con la quale vengono proposti controlli di vario tipo sui pubblici dipendenti e ricorsi a sistemi di videosorveglianza. Auspica pertanto che il professor Tridico possa essere portatore di una nuova cultura e di un nuovo atteggiamenti nei confronti dell'amministrazione pubblica, tale da influenzare per osmosi anche l'Esecutivo, che peraltro lo propone per l'incarico. Esprime particolare consenso nei confronti delle considerazioni espresse dal candidato in tema di formazione. Ritiene particolarmente significativo che questo tema venga assunto dall'INPS in quanto tale, facendo tesoro di tutte le esperienze dell'Istituto, fin dalla sua creazione, e ponendosi dunque come una sorta di scuola esperienziale. Poiché, una volta nominato Presidente, egli sarà chiamato a governare e indirizzare la complessa macchina organizzativa dell'Istituto, gli domanda come intenda migliorare i servizi dell'INPS, che si trova a gestire diritti delle persone e se abbia già avuto occasioni di incontro con i CAF, con i quali l'Istituto è chiamato a collaborare. Nel richiamare conclusivamente con particolare condivisione gli insegnamenti di Amartya Sen, precedentemente ricordato dal professor Tridico, auspica che sotto la sua presidenza l'Istituto svolga una collaborazione efficace anche con altri enti, a cominciare da ISTAT e ANPAL, ai fini di un efficace incrocio tra politiche attive e politiche passive del lavoro.

Il senatore [BERTACCO](#) (Fdl) si dichiara molto colpito dall'orgoglio manifestato dal professor Tridico nel corso della sua esposizione nei confronti dell'INPS e anche dalla commozione espressa in taluni passaggi. Si sofferma in particolare sul tema della disabilità e delle modalità con le quali l'Istituto si troverà a valutare la situazione di soggetti che richiedono l'accompagnamento, sottolineando che l'efficienza dell'istituzione si misurerà proprio dalla prontezza con la quale saprà rispondere alle attese dei cittadini e alle loro difficoltà.

Il senatore [LAUS](#) (PD) manifesta grande apprezzamento, in particolare per le grandi doti umane del professor Tridico, esprimendo soddisfazione che una persona di tale naturale sensibilità vada ad assolvere funzioni così delicate, a maggior ragione in un momento in cui il Paese è pervaso piuttosto da sentimenti di odio e di rabbia. Nota peraltro che alcuni strumenti legislativi approvati o in corso di approvazione per impulso del Governo in carica sembrano muovere da concezioni agli antipodi di

quanto sottolineato dal candidato nella sua esposizione. Ritiene che anche il disegno relativo all'introduzione di un salario minimo, così come si va configurando presenti un'impostazione incompatibile con relazioni sindacali appropriate ed ordinate. Quanto al reddito di cittadinanza, pur comprendendone le motivazioni e la finalità, lo giudica uno strumento inidoneo a risolvere il problema della povertà, oltre che fonte di confusione. Conclusivamente, si riserva di giudicare l'operato futuro del professor Tridico, con specifico riferimento al livello di autonomia ed indipendenza che saprà manifestare nei confronti del Governo, qualità indispensabili per la guida dell'Istituto.

Il senatore [PATRIARCA](#) (PD) dichiara preliminarmente di non nutrire alcun dubbio quanto alla serietà personale e professionale del professor Tridico. La prima parte del suo intervento gli è infatti parsa assai convincente; sulle questioni da lui esposte con riferimento alla questione dei medici, a quella della formazione continua, ai profili del Polo informatico e alla questione della vigilanza ritiene non possa che consentirsi. Segnala invece una questione tutta politica e relativa all'approccio, sovente praticato da esponenti dell'Esecutivo, i quali, allorché enti indipendenti manifestano perplessità su provvedimenti del Governo, affermano che in tal modo si travalica nelle considerazioni politiche, che sono patrimonio esclusivo degli eletti. Si tratta di un approccio evidentemente da cui prendere le distanze. C'è invece necessità di un INPS che fornisca con correttezza tutte le informazioni; c'è necessità di dati veri e di realtà, perché è su questo che si costruisce la buona politica. Chiede dunque al professor Tridico di garantire sempre l'indipendenza propria e dell'Istituto, a cominciare dai dati relativi ad un primo monitoraggio sul reddito di cittadinanza, che saranno prossimamente resi noti e dai quali potrà comprendersi quali sono state le ricadute di tale strumento.

La presidente [CATALFO](#) esprime a sua volta compiacimento per i temi esposti dal professor Tridico, in particolare con riferimento ai profili della formazione, della valutazione delle *performance* e del polo medico. Fa osservare che, in considerazione dei compiti dell'Istituto, in futuro ci saranno molteplici occasioni di audizione e confronto con l'Istituto e col suo Presidente.

Il professor TRIDICO, replicando agli intervenuti, ringrazia tutti per le osservazioni svolte e per gli spunti offerti. Con riferimento alla questione della vigilanza, pur riconoscendo l'esistenza di problematicità, ritiene giusto che l'INPS continui ad assumere ispettori. Quanto ai dubbi formulati in ordine alla sua indipendenza e terzietà, ricorda di essere un docente universitario ed innanzitutto un ricercatore, sottolineando che anche nell'attività di ricerca scientifica va rispettato un codice deontologico, ispirato alla trasparenza dei dati usati. In questa pratica di terzietà con riferimento ai dati egli crede fermamente e continuerà pertanto a praticarla, ritenendo impensabile agire in modo diverso: le interpretazioni dei dati possono variare, ma i dati in sé sono, e restano, oggettivi. Ricorda inoltre che i direttori centrali, alla guida delle varie aree, sono responsabili in prima persona degli atti che firmano, sui quali possono essere anche chiamati a rispondere dinanzi all'autorità giudiziaria. Si ripromette anzi di fare un passaggio ulteriore in termini di trasparenza, disponendo la pubblicazione dei dati INPS. E' pur vero che l'Istituto è organo vigilato e controllato; è tuttavia completamente autonomo nell'esercizio delle sue funzioni. L'attuale *governance* dell'Istituto, cui si sono aggiunti due ulteriori organi, il vice presidente e il CDA, offre le massime garanzie istituzionali di indipendenza. Quanto alla mancanza di competenze manageriali, fa osservare che anche il suo predecessore aveva la sua medesima provenienza professionale, non disponeva di tali competenze ed operava in una situazione di *governance* che non prevedeva la presenza dei due suddetti organi. Ritiene comunque che la sua capacità di lavoro all'interno di una macchina che lo appassiona sarà efficacemente sostenuta dalla tecnostuttura.

Passando al tema della disabilità, rileva di averne cognizione anche per motivi familiari e rammenta che in quel caso l'intervento tardivo dello Stato contribuì a risolvere un problema, ma in modo molto sommario, proprio perché non tempestivo. E' perciò molto sensibile al problema. D'intesa con il sottosegretario Zoccano, sta personalmente studiando alcuni provvedimenti finalizzati a riavvicinare l'Istituto ai soggetti affetti da disabilità. Dopo essersi soffermato sul tema degli assegni familiari, rileva

che l'INPS a suo giudizio dovrà essere generoso con i deboli e forte con i forti e che questo intento guiderà tutto il suo mandato. L'Istituto è quotidianamente sotto attacco per una serie di abusi, truffe e riconoscimenti di false invalidità. Allorché vengano scoperti questi "furbi", è necessario esercitare azioni energiche: da ciò l'esigenza di una vigilanza forte, anche al di là della pur indispensabile collaborazione con la Guardia di finanza. In questo senso conferma l'importanza del sistema *blockchain*.

Quanto al tema degli "ultimi", sottolinea che la questione gli è particolarmente presente e che è in programma la raccolta da parte dell'Istituto dei dati relativi ai circa 17.000 senz'altro esistenti nel territorio della Capitale, che potrebbero fruire di un sostegno al reddito o di altre misure offerte dall'Istituto. Quanto poi alla questione relativa alla riduzione dell'orario di lavoro, ricorda di essersi più volte espresso in senso positivo, nell'opinione che la ricchezza si redistribuisce anche con l'aumento del tempo libero. In proposito è assai utile guardare anche alle esperienze dei Paesi stranieri.

Con riferimento al salario minimo, ritiene importante riconoscere che la *membership* nei confronti delle associazioni sindacali è in forte diminuzione e che attualmente l'undici per cento circa dei lavoratori percepisce un salario orario inferiore ai sette euro. E' dunque necessario un intervento sul salario minimo integrato con la contrattazione collettiva. Diritto del lavoro e contrattazione collettiva nascono infatti come elementi anticoncorrenziali; oggi invece si fa contrattazione per incrementare la concorrenza e diminuire i salari. Il legislatore deve dunque porre mano a questo problema. Sottolinea inoltre che lo sviluppo deve essere innanzitutto umano e che il benessere si misura attraverso le capacitazioni offerte alle persone, per consentire loro di affermarsi in una società inclusiva.

Conclusivamente, dà conto di un progetto che l'Istituto sta mettendo a punto in questi giorni e relativo ad un programma di cento borse di studio sui tre temi (industria 4.0; sviluppo sostenibile; *welfare* e mercato del lavoro). Dieci di queste borse di studio saranno fruite presso il Centro studi INPS, mentre le rimanenti saranno distribuite tra tutte le università esistenti sul territorio nazionale. Infine, si sofferma sul progetto relativo alla defiscalizzazione dei redditi da pensione, collegata al trasferimento dei percettori nel Sud, in vecchie case coloniali di proprietà dell'INPS.

La presidente [CATALFO](#) ringrazia ancor il professor Tridico per il suo intervento e lo congeda, dichiarando conclusa l'audizione in titolo. Sospende quindi brevemente la seduta.

La seduta sospesa alle ore 17,20, riprende alle ore 17,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente [CATALFO](#) avverte che per il prosieguo della seduta della Commissione è stata richiesta la pubblicità dei lavori, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, e che la Presidenza ha già fatto conoscere il proprio assenso. Dispone pertanto l'attivazione del circuito audiovisivo.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese (n. 81)

(Osservazioni alla 5a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

La presidente [CATALFO](#) ricorda che nella precedente seduta la relatrice Campagna ha illustrato uno schema di osservazioni favorevoli.

La relatrice [CAMPAGNA](#) (M5S) fornisce ulteriori chiarimenti sulla proposta già precedentemente illustrata, che conferma convintamente.

Il senatore [PATRIARCA](#) (PD) ribadisce le perplessità già manifestate con riferimento al taglio delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, ritenendo penalizzante la ripartizione contenuta nell'atto. Per queste ragioni, annuncia il voto di astensione del suo Gruppo.

Il senatore [FLORIS](#) (FI-BP) conferma le perplessità già espresse nella seduta antimeridiana, preannunciando voto contrario.

Nessun altro chiedendo la parola, presente il prescritto numero di senatori, la presidente [CATALFO](#) mette ai voti lo schema di osservazioni favorevoli formulato dalla relatrice, pubblicato in allegato alla seduta antimeridiana.

La Commissione, a maggioranza, approva.

(1200) Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 2a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con raccomandazione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

La senatrice [NOCERINO](#) (M5S) dà conto di una nuova proposta di parere, favorevole con raccomandazione, pubblicata in allegato alla seduta, con la quale intende raccogliere, in particolare, un suggerimento avanzato nella seduta antimeridiana dalla presidente Catalfo.

Il senatore [PATRIARCA](#) (PD), pur condividendo la finalità del provvedimento, preannuncia il voto di astensione del suo Gruppo, giacché ancora una volta le misure ivi contenute vengono introdotte con la clausola di invarianza finanziaria e sono dunque destinate a non disporre di concreti strumenti operativi.

Analoga posizione è espressa dal senatore [FLORIS](#) (FI-BP), il quale osserva che il provvedimento non consentirà di offrire il ristoro dovuto alle vittime di violenza.

Nessun altro chiedendo la parola, la presidente [CATALFO](#) mette ai voti la proposta di parere, favorevole con raccomandazione, testé illustrata dalla relatrice.

A maggioranza, la Commissione approva.

IN SEDE REFERENTE

(310) LAUS ed altri. - Istituzione del salario minimo orario

(658) Nunzia CATALFO ed altri. - Disposizioni per l'istituzione del salario minimo orario

(1132) NANNICINI ed altri. - Norme in materia di giusta retribuzione, salario minimo e

rappresentanza sindacale

(1259) LAFORGIA. - Salario minimo e validità erga omnes dei contratti collettivi nazionali di lavoro

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

La presidente [CATALFO](#) avverte che il senatore Errani ha sottoscritto tutti gli emendamenti al disegno di legge n. 658, assunto come testo base, dei quali il senatore Laforgia è primo firmatario.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(920-B) Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La [PRESIDENTE](#) dichiara inammissibili gli emendamenti 2.0.1, 2.0.2, 3.11, 3.12, 3.13, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.27, 3.0.1, 3.0.2, 3.0.3, 4.2, 4.3 e 5.2. Avverte altresì che sono pervenuti i pareri sul testo e sugli emendamenti della 1a, della 2a, della 14a e della 5a Commissione permanente. Ai fini dell'ammissibilità degli emendamenti, ricorda, infine, le conseguenze implicate, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-ter, del Regolamento, del parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione espresso dalla 5a Commissione permanente con riferimento agli emendamenti 1.2, 3.2, 3.5, 3.14, 4.1 e 5.1.

I senatori [FLORIS](#) (FI-BP), [PATRIARCA](#) (PD), [BERTACCO](#) (FdI) e [LAFORGIA](#) (Misto-LeU) dichiarano di dare per illustrati tutti i rispettivi emendamenti.

Si passa all'esame degli ordini del giorno.

Il sottosegretario FANTINATI formula parere contrario a tutti gli ordini del giorno, fatta eccezione per l'ordine del giorno G/920-B/5/11, di cui chiede la riformulazione.

Il senatore [PATRIARCA](#) (PD) accede alla richiesta, riformulando pertanto l'ordine del giorno G/920-B/5/11 in un testo 2, allegato al resoconto della seduta.

La [PRESIDENTE](#) avverte che pertanto tale ordine del giorno è da intendersi accolto dal Governo.

Verificata la presenza del numero legale, con distinte, successive votazioni, la Commissione respinge tutti i rimanenti ordini del giorno.

Si passa agli emendamenti, sui quali la RELATRICE e il rappresentante del GOVERNO formulano avviso contrario.

Con distinte e successive votazioni, la Commissione respinge quindi gli emendamenti 1.1, 2.1, 2.2 (previa dichiarazione favorevole della senatrice [PARENTE](#) (PD)), 2.3 e 2.4.

La senatrice [PARENTE](#) (PD) sollecita il voto favorevole sull'emendamento 2.5, finalizzato ad escludere il personale degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado dall'ambito di applicazione

dell'articolo stesso.

Interviene a sostegno il senatore [LAFORGIA](#) (*Misto-LeU*), rilevando che un'analogia finalità è sottesa al suo emendamento 2.9 e sottolineando l'errata impostazione della disposizione con riferimento al ruolo dei dirigenti scolastici. Sollecita pertanto un approfondimento da parte del Governo.

L'emendamento 2.5, messo ai voti, risulta quindi respinto. E' del pari respinto l'emendamento 2.6.

Il senatore [FLORIS](#) (*FI-BP*) insiste sulla bontà dell'emendamento 2.7, che, posto ai voti, risulta respinto.

Con distinte e successive votazioni, la Commissione respinge altresì gli emendamenti 2.8, 2.9 e 2.10, nonché dopo un intervento a favore della senatrice [PARENTE](#) (*PD*), l'emendamento 2.11.

Il senatore [FLORIS](#) (*FI-BP*) insiste sull'emendamento 3.1, che, posto ai voti, risulta respinto. Sono analogamente respinti gli emendamenti 3.3, 3.4, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 e 3.10, quest'ultimo previa dichiarazione favorevole del senatore [FLORIS](#) (*FI-BP*).

Con distinte e successive votazioni, la Commissione respinge infine tutti i rimanenti emendamenti all'articolo 3.

Si passa alle dichiarazioni di voto finali.

Il senatore [FLORIS](#) (*FI-BP*) ricorda che già in prima lettura aveva manifestato ampiamente le perplessità del suo Gruppo su un provvedimento che giudica sostanzialmente mal concepito, rimasto invariato nell'impianto anche nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati, che ne ha unicamente alleggerito alcuni elementi di contorno. Conferma le proprie perplessità nei confronti del Nucleo della concretezza, che non si troverà nelle condizioni di effettuare i compiti che gli vengono affidati.

Il senatore [LAUS](#) (*PD*) ribadisce il voto contrario della sua parte, sottolineando che la maggioranza continua a utilizzare in modo improprio termini altisonanti e non corrispondenti alla realtà. Rileva peraltro che la filosofia di fondo del provvedimento è di segno assolutamente opposto a quello sotteso alle considerazioni testé svolte dal professor Tridico nel corso della propria audizione.

Anche il senatore [LAFORGIA](#) (*Misto-LeU*) conferma il giudizio assolutamente negativo già espresso in sede di prima lettura del provvedimento. Ritiene che nella pubblica amministrazione sussistano ancora sacche di inefficienza, ma che l'amministrazione possieda potenzialità enormi, che non giustificano giudizi negativi e forme di criminalizzazione. Sussiste invece un tema gigantesco, quello del precariato, che tocca anche la pubblica amministrazione, e che avrebbe dovuto essere trattato in questa sede.

Il senatore [DE VECCHIS](#) (*L-SP-PSd'Az*) ritiene che il provvedimento fornisca finalmente strumenti idonei a perseguire i fannulloni che operano nella pubblica amministrazione, sottolineando che i controlli biometrici, peraltro oggi di uso comune, sono a garanzia dei dipendenti fedeli ed operosi. Il Nucleo della concretezza è inoltre destinato a fornire un efficace ausilio, senza sovrapporsi alle altre strutture. Il provvedimento consentirà dunque di migliorare le prestazioni delle pubbliche amministrazioni, giacché rappresenta una vera grande riforma, a tutela sia dei dipendenti che dei cittadini. Per queste ragioni, preannuncia il voto convintamente favorevole del suo Gruppo.

La Commissione, a maggioranza, dà quindi mandato alla relatrice a riferire oralmente

all'Assemblea in senso favorevole sul disegno di legge.

Il senatore [LAUS](#) (PD) preannuncia la presentazione di una relazione di minoranza.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice [PARENTE](#) (PD) sollecita la predisposizione di una griglia finalizzata ad orientare l'esercizio della facoltà emendativa, in particolare in caso di terza lettura.

La presidente [CATALFO](#) comprende le motivazioni sottese alla richiesta, che si riserva di valutare successivamente.

La seduta termina alle ore 18,20.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1200

L'11a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, apprezzate le finalità del provvedimento, volto ad intervenire sul codice di procedura penale al fine di velocizzare l'instaurazione del procedimento penale e, conseguentemente, consentire l'eventuale adozione di provvedimenti di protezione delle vittime di violenza domestica e di genere; condivisa l'entità degli interventi; preso atto delle limitate competenze della 11a Commissione sulle disposizioni recate dal disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, invitando la Commissione di merito a valutare la possibilità di collegare gli interventi a favore delle vittime di violenza agli istituti previsti all'interno dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, in tema di Reddito di cittadinanza e "Quota 100", con particolare riferimento ai servizi per il lavoro volti all'inserimento lavorativo.

ORDINE DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. [920-B](#)

G/920-B/5/11 (testo 2)

[Patriarca](#), [Parente](#), [Laus](#), [Nannicini](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo» (A.S. 920-B),

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare le iniziative necessarie a favorire la crescita e la valorizzazione delle competenze esistenti della pubblica amministrazione, a investire nella formazione permanente dei dipendenti, a prevedere nuovi sistemi incentivanti di valutazione delle prestazioni e la riorganizzazione delle risorse, al fine di migliorare il livello di qualità dei servizi e l'accessibilità dei cittadini alla pubblica amministrazione, in una prospettiva di sviluppo per la pubblica amministrazione.

1.3.2.1.7. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 115 (pom.) del 18/06/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MARTEDÌ 18 GIUGNO 2019
115ª Seduta

Presidenza della Presidente
[CATALFO](#)

La seduta inizia alle ore 15,10.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La presidente [CATALFO](#) avverte che la documentazione riferita al disegno di legge n. 1122 (deleghe miglioramento PA), consegnata nel corso delle audizioni informali svoltesi nella seduta del 13 giugno dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, sarà resa disponibile sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice [GUIDOLIN](#) (M5S), relatrice sui disegni nn. 55, 281, 555, 698, 853, 868 e 890, in materia di *caregiver* familiare, ricorda che, a fronte dell'unanime volontà di tutte le forze politiche di legiferare sulla materia, il 15 gennaio 2019 era stato costituito un Comitato ristretto (composto dalla relatrice stessa e dai senatori Nocerino, Pizzol, Patriarca, Toffanin, Bertacco, Unterberger e Laforgia), al fine di individuare una sintesi di tutti i provvedimenti.

Pone quindi l'accento sulla delicatezza del lavoro effettuato dal Comitato, che, negli ultimi 5 mesi, ha lavorato a ritmi sostenuti, nell'intendimento di fornire risposte concrete a quelle numerose persone che, di fatto, svolgono una funzione di supplenza dell'assistenza pubblica, funzione tra l'altro rivolta ai soggetti più deboli e fragili. All'esito dei lavori del Comitato, oltre che sulla base dell'attività, anche di tipo conoscitivo, svolta in Commissione, è in corso di predisposizione un'ulteriore iniziativa legislativa sulla materia, che terrà conto anche delle diverse istanze formulate dalle associazioni, come quelle dei malati oncologici, dei malati di sclerosi laterale amiotrofica, di sclerosi tuberosa, di Alzheimer, di sindrome di Rett e di altre malattie genetiche rare, nonché delle istanze formulate dal terzo settore e da molte altre associazioni e organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

In particolare, l'articolato risulterà strutturato su di una serie di punti fondamentali, come la tutela previdenziale (per riconoscere l'attività svolta dal *caregiver* familiare anche ai fini pensionistici), la

semplificazione per il riconoscimento della qualifica di *caregiver* familiare, l'adeguamento dei LEP e dei LEA in favore dei *caregiver* familiari (al fine di alleggerire il peso dell'assistenza da questi prestata), il sostegno alla conciliazione tra attività lavorativa e attività di cura e di assistenza (al fine di evitare che il *caregiver* possa essere vittima di emarginazione), il riconoscimento delle competenze acquisite con la qualifica di *caregiver* (perché possano costituire una opportunità di lavoro nel settore socio-sanitario), le detrazioni fiscali, nella misura del 50 per cento fino all'importo di 10.000 euro annui e l'attenzione alle Regioni e alle provincie Autonome. La relatrice pone infine l'accento sulla qualità del lavoro svolto sino ad ora e sulla particolare delicatezza delle tematiche sottese ai disegni di legge in questione, auspicando che il senso di responsabilità da tutti manifestato consenta di pervenire nei tempi più rapidi alla conclusione dell'*iter*.

Il senatore [PATRIARCA](#) (PD), nel ringraziare la relatrice per il lavoro svolto, si riserva di valutare, anche in seno al proprio Gruppo, i contenuti sostanziali del nuovo testo ed auspica che la Commissione possa pervenire all'approvazione di un articolato sul quale possa coagularsi la più ampia convergenza. Invita infine a prestare particolare attenzione alle coperture finanziarie.

Anche la senatrice [TOFFANIN](#) (FI-BP), nel riservarsi una valutazione analitica del nuovo disegno di legge, auspica una ampia e solida convergenza sulla tematica, invitando contestualmente tutte le forze politiche a garantire la piena sostenibilità economica delle misure.

La presidente [CATALFO](#), nel ringraziare tutte le forze politiche per il prezioso contributo, auspica che la Commissione possa pervenire all'approvazione di un testo largamente condiviso, dando finalmente risposta a problematiche che si imponevano all'attenzione del Parlamento sin dalla scorsa legislatura.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante: "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c) della legge 13 luglio 2015, n. 107" (n. 86)

(Osservazioni alla 7a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 giugno.

La presidente [CATALFO](#) ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere le proprie osservazioni alla Commissione Istruzione entro il prossimo 9 luglio e che, nella seduta del 12 giugno scorso, aveva avuto luogo la relazione illustrativa sul provvedimento.

Il senatore [PATRIARCA](#) (PD) e la senatrice [TOFFANIN](#) (FI-BP), nel rilevare che la Commissione dispone ancora di un congruo margine di tempo per formulare le proprie osservazioni alla Commissione di merito, chiedono di differire l'inizio della discussione generale, al fine di meglio approfondire i contenuti dell'atto del Governo iscritto all'ordine del giorno.

La presidente [CATALFO](#), apprezzate le circostanze, rinvia quindi alla prossima seduta il seguito dell'esame del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente [CATALFO](#) avverte che per il prosieguo della seduta della Commissione è stata richiesta la pubblicità dei lavori, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, e che la Presidenza ha già fatto conoscere il proprio assenso. Dispone pertanto l'attivazione del circuito audiovisivo.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(310) LAUS ed altri. - Istituzione del salario minimo orario

(658) Nunzia CATALFO ed altri. - Disposizioni per l'istituzione del salario minimo orario

(1132) NANNICINI ed altri. - Norme in materia di giusta retribuzione, salario minimo e rappresentanza sindacale

(1259) LAFORGIA. - Salario minimo e validità erga omnes dei contratti collettivi nazionali di lavoro

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana dell'8 maggio.

La presidente [CATALFO](#) riepiloga brevemente l'*iter* dei disegni di legge in titolo. Osserva quindi che è possibile procedere all'illustrazione degli emendamenti presentati al disegno di legge n. 658, assunto dalla Commissione quale testo base per i propri lavori.

Si apre un dibattito sull'ordine dei lavori.

Il senatore [FLORIS](#) (*FI-BP*), apprezzate le circostanze, osserva che sarebbe opportuno integrare con ulteriori audizioni il ciclo a suo tempo effettuato dalla Commissione. Domanda inoltre la riapertura del termine per la presentazione di emendamenti.

Il senatore [LAUS](#) (*PD*), nel rilevare che l'*iter* dei provvedimenti sembra aver subito una sostanziale battuta d'arresto, domanda se la Commissione sia in condizione di procedere, già dall'odierna seduta, alla votazione degli emendamenti. Solo in tal caso, infatti, avrebbe senso procedere all'illustrazione degli stessi.

Alle osservazioni del senatore Laus si associa il senatore [LAFORGIA](#) (*Misto-LeU*).

La senatrice [TOFFANIN](#) (*FI-BP*), nel confermare le richieste poc'anzi formulate dal senatore Floris, pone l'accento sui forti dissidi presenti all'interno del Governo e della maggioranza, che, a suo avviso, stanno pesantemente e negativamente condizionando l'*iter* dei disegni di legge in titolo.

La presidente [CATALFO](#) replica al senatore Floris osservando che il ciclo di audizioni effettuato dalla Commissione è stato particolarmente approfondito e che pertanto non appare opportuno effettuare delle altre. Rileva quindi che, ad oggi, non è possibile procedere alle votazioni degli emendamenti, in mancanza del parere della Commissione Bilancio. L'illustrazione, tuttavia, potrebbe consentire alla relatrice di approfondire nel merito le proposte.

Segue un breve dibattito tra il senatore [LAUS](#) (*PD*) (che si pone problematicamente sulla sussistenza della maggioranza in caso di eventuali votazioni), e la presidente [CATALFO](#) (che

ribadisce l'impossibilità di procedere al voto nella seduta odierna, in assenza del parere della Commissione Bilancio).

Il senatore [PATRIARCA](#) (PD), nel rilevare preliminarmente che il proprio Gruppo potrebbe, se del caso, dare comunque per illustrate le proprie proposte, osserva che al tema è sottesa una rilevante questione politica, che va oltre le considerazioni di mera forma e che vede le forze di maggioranza su posizioni ampiamente divergenti. Andrebbe dunque previamente verificata la reale disponibilità della maggioranza a un confronto sugli emendamenti.

Il senatore [FLORIS](#) (FI-BP) invita la Commissione a non trascurare i delicati legami tra le tematiche inerenti al salario minimo e quelle relative al cuneo fiscale.

La senatrice [TOFFANIN](#) (FI-BP) si sofferma, quindi, sulla sussistenza di efficaci coperture finanziarie.

A giudizio del senatore [LAUS](#) (PD) sarebbe opportuno differire l'illustrazione degli emendamenti, viste le contraddizioni in seno alle forze politiche di maggioranza, concretizzatesi in numerosi emendamenti presentati dal Gruppo Lega.

La presidente [CATALFO](#) precisa che le proposte emendative in questione risultano ritirate, come riportato dal resoconto della seduta del 12 giugno scorso. Anche il fascicolo in distribuzione, peraltro, tiene conto dell'avvenuto ritiro.

Il senatore [LAUS](#) (PD) ribadisce che i contrasti all'interno della maggioranza rappresentano comunque un fattore di disorientamento. Rileva inoltre che, nonostante il testo base sia stato oggetto di forte propaganda mediatica da parte del Ministro del Lavoro, lo stesso Ministro non ha mai presenziato alle sedute della Commissione.

Ad avviso del senatore [LAFORGIA](#) (Misto-LeU), la valenza politica dell'illustrazione degli emendamenti sarebbe maggiormente garantita qualora avesse luogo a ridosso del voto sugli stessi.

La presidente [CATALFO](#) precisa che, ancorché non appaia una soluzione pienamente condivisibile, nulla osta al rinvio alla prossima seduta dell'illustrazione degli emendamenti.

La relatrice [MATRISCIANO](#) (M5S), nel rilevare che i tempi di esame risentono non solo del fitto calendario istituzionale della Commissione ma anche delle determinazioni della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, osserva che l'illustrazione delle proposte emendative (tra cui alcune, molto rilevanti, presentate dalla propria parte politica), è comunque un passaggio conoscitivo ad elevata valenza e non meramente formale.

Il senatore [FLORIS](#) (FI-BP) osserva che si potrebbe procedere, nell'odierna seduta, all'illustrazione delle proposte presentate dalle forze politiche di maggioranza.

Replica la presidente [CATALFO](#), ritenendo opportuno che l'illustrazione abbia luogo contestualmente per tutte le proposte ed articolo per articolo.

Il senatore [PATRIARCA](#) (PD), nel sottolineare nuovamente la difficile situazione politica all'interno della maggioranza, ribadisce l'opportunità di rinviare l'illustrazione degli emendamenti.

Il senatore [LAFORGIA](#) (Misto-LeU) insiste sulla necessità di non far trascorrere troppo tempo tra l'illustrazione e il voto degli emendamenti e lamenta l'assenza del rappresentante del Governo.

La presidente [CATALFO](#) ricorda che la relatrice è presente e potrebbe da subito iniziare a valutare nel merito le proposte emendative, qualora illustrate.

Il senatore [LAUS](#) (PD) chiede, a nome del Gruppo di appartenenza, che la Presidenza si attivi per garantire la presenza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ai lavori della Commissione.

Alla richiesta si associa il senatore [FLORIS](#) (FI-BP).

La presidente [CATALFO](#), apprezzate le circostanze, rinvia infine alla prossima seduta l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

1.3.2.1.8. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 116 (pom.) del 25/06/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MARTEDÌ 25 GIUGNO 2019

116ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

[DE VECCHIS](#)

indi della Presidente

[CATALFO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Cominardi.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1354) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni 6a e 10a riunite. Esame. Parere favorevole)

La relatrice [CAMPAGNA](#) (M5S) si sofferma sulle disposizioni di più stretta competenza della Commissione. In particolare segnala l'articolo 3-*sexies*, che estende a regime, a decorrere dal 2023, un meccanismo di riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali già previsto per gli anni 2019-2021 (mentre resta escluso l'anno 2022), sopprime alcune modifiche alla disciplina sulla tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e dispone, insieme all'articolo 50, una riduzione, per gli anni 2023 e seguenti, del "Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l'introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani". Dà quindi conto dell'articolo 5, che interviene sulle agevolazioni in favore dei cosiddetti "lavoratori rimpatriati" e dei docenti e ricercatori che rientrano in Italia, dell'articolo 5-*bis*, che modifica il regime fiscale opzionale, che prevede l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF con aliquota al 7 per cento sui redditi (ivi compresi i trattamenti pensionistici) prodotti all'estero, e dell'articolo 5-*ter*, che esclude dalla base imponibile IRPEF alcuni contributi corrisposti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in favore di giovani di età non superiore a 30 anni, residenti in alcune Regioni e con riferimento a determinati progetti. La relatrice segnala poi l'articolo 16-*quinquies*, che specifica, tra l'altro, i termini di applicabilità ai contributi dovuti dagli iscritti alle forme di previdenza

obbligatoria gestite da enti di diritto privato delle norme relative al cosiddetto "saldo e stralcio", e l'articolo 26-*quater*, che introduce in via sperimentale, per gli anni 2019-2020, l'istituto del contratto di espansione per imprese aventi un organico superiore a 1.000 unità lavorative ed impegnate in processi di reindustrializzazione e riorganizzazione. Ricorda inoltre gli articoli 28-*bis* (che modifica le norme sul calcolo e sulla durata dell'ISEE con riferimento, tra l'altro, ad alcuni casi di variazione del reddito), 33 (che interviene in materia di facoltà assunzionali delle Regioni a statuto ordinario e dei Comuni e di procedure concorsuali per il reclutamento del personale educativo degli enti locali) e 39 (che, limitatamente al triennio 2019-2021, consente all'ANPAL di avvalersi di società *in house* del Ministero del lavoro già esistenti per l'implementazione degli strumenti necessari all'attuazione del Reddito di cittadinanza), nonché gli articoli 39-*bis* e 39-*ter*, relativi alla copertura finanziaria di incentivi ad assunzioni già previsti da norme vigenti.

Infine, la relatrice riferisce sulle rimanenti misure di interesse della Commissione: l'articolo 40 definisce alcuni ammortizzatori sociali per i soggetti la cui attività lavorativa sia stata impedita a seguito della chiusura di un tratto di strada della SS 3*bis* Tiberina E45 Orte-Ravenna; l'articolo 41 amplia la disciplina transitoria che consente la concessione della mobilità in deroga in favore di lavoratori già occupati in imprese operanti in aree di crisi industriale complessa; l'articolo 41-*bis* estende ad altre fattispecie di lavoratori esposti all'amianto l'ambito di applicazione della normativa che riconosce il diritto alla pensione di inabilità a prescindere dalla condizione di assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa; l'articolo 49-*bis* è inteso a rafforzare l'apprendimento da parte degli studenti delle competenze professionali richieste dal mercato del lavoro e a facilitare l'inserimento in esso dei giovani.

Conclusivamente, dopo aver segnalato l'imminente scadenza del provvedimento d'urgenza e l'avvenuto decorso del termine per la presentazione di emendamenti nelle Commissioni riunite 6a e 10a, competenti nel merito, propone di esprimersi favorevolmente sul testo in esame.

Il senatore [PATRIARCA](#) (PD), premesso che il testo ricomprende in modo confuso e raccogliuccio una serie di norme molto eterogenee tra loro, alcune delle quali aventi addirittura natura micro settoriale, tanto da renderlo una sorta di decreto "milleproroghe", si dice deluso dal complesso delle misure adottate, certamente non all'altezza della definizione molto evocativa di "decreto crescita" e del tutto insufficienti a rilanciare l'economia di un Paese in difficoltà, con gravi rischi per l'occupazione e una evidente fragilità della produzione industriale. In particolare, esprime preoccupazione per gli articoli che riguardano l'Alitalia, per la quale paventa il rischio di un disastro finanziario, l'INAIL, con un taglio delle risorse che peserà soprattutto sui controlli e la prevenzione, l'ILVA e la riduzione dei costi per le imprese, che pur condivisibili, partiranno però solo dal 2023.

Valuta invece con favore alcune disposizioni, soprattutto quelle riprese dalle politiche del precedente Governo, come nel caso della misura di sostegno denominata "Nuova Sabatini", della maggiorazione dell'ammortamento per beni strumentali nuovi e della deducibilità IMU dalle imposte sui redditi, degli investimenti cosiddetti Impresa 4.0, del *bonus* per efficientamento energetico e rischio sismico, della previsione del contratto di espansione, della promozione delle aggregazioni finanziarie al Sud. Chiede quindi al rappresentante del Governo informazioni sulla dismissione degli immobili pubblici, invitandolo a valutare con attenzione le possibili, e non volute, conseguenze delle norme sul rientro dei cervelli dall'estero e sul *bonus* energetico. Conclusivamente, annuncia il voto contrario del proprio Gruppo.

Il senatore [FLORIS](#) (FI-BP) lamenta il mancato rispetto istituzionale da parte dell'altro ramo del Parlamento, che ha lasciato al Senato pochissimi giorni per esaminare e approfondire un provvedimento molto complesso, che presenta diversi spunti di interesse per la Commissione, ma non stanziando risorse adeguate né individua una nuova politica industriale, fiscale e della famiglia. Segnala in particolare l'assenza di una misura sulla riduzione del cuneo fiscale, che pure avrebbe dovuto accompagnare il possibile varo di un provvedimento sul salario minimo orario, e l'esiguità degli stanziamenti per il rientro dei cervelli dall'estero. In conclusione, dopo essersi associato al senatore

Patriarca quanto all'elenco delle disposizioni positive, dichiara il voto di astensione del suo Gruppo.

Il senatore [BERTACCO](#) (*FdI*) si rammarica per il poco tempo a disposizione per un esame approfondito del provvedimento - che ha alcune norme condivisibili ma che definisce, per le caratteristiche di eterogeneità, *omnibus* - e preannuncia, in coerenza con il voto espresso dal suo Gruppo alla Camera dei deputati, un voto di astensione.

La senatrice [NISINI](#) (*L-SP-PSd'Az*) contesta le critiche espresse in particolare dal senatore Patriarca, rivendicando la scelta di varare misure per alcuni territori in particolare condizione di difficoltà, come nel caso della parte di provincia di Arezzo interessata dalla chiusura della E45 per il sequestro di un viadotto. Segnala con specifico favore le norme relative al contrasto all'evasione fiscale nel settore turistico, al rientro dai cervelli dall'estero e alla mini IRES e dichiara il voto favorevole del suo Gruppo.

Si associa la relatrice [CAMPAGNA](#) (*M5S*), che ribadisce il profondo valore delle norme volte a favorire la creazione di nuovi posti di lavoro.

Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la [PRESIDENTE](#) mette ai voti il parere favorevole della relatrice, che risulta approvato.

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante: "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c) della legge 13 luglio 2015, n. 107" (n. 86)

(Osservazioni alla 7a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 giugno.

La [PRESIDENTE](#) ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere le proprie osservazioni alla 7a Commissione entro il prossimo 9 luglio

I senatori [PATRIARCA](#) (*PD*) e [FLORIS](#) (*FI-BP*), in considerazione dell'andamento dei lavori della Commissione di merito e al fine di approfondire ulteriormente il testo in esame, chiedono di rinviare l'inizio della discussione generale.

Concorda la relatrice [NOCERINO](#) (*M5S*).

La [PRESIDENTE](#) rinvia quindi il seguito dell'esame dell'Atto.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(310) LAUS ed altri. - Istituzione del salario minimo orario

(658) Nunzia CATALFO ed altri. - Disposizioni per l'istituzione del salario minimo orario

(1132) NANNICINI ed altri. - Norme in materia di giusta retribuzione, salario minimo e rappresentanza sindacale

(1259) LAFORGIA. - Salario minimo e validità erga omnes dei contratti collettivi nazionali di lavoro

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 giugno.

La [PRESIDENTE](#) informa che i senatori del Gruppo 5 Stelle hanno sottoscritto tutti gli emendamenti a sua firma; preannuncia inoltre di aver riformulato l'emendamento 4.1 in un testo 2, pubblicato in allegato al resoconto. In attesa che la Commissione bilancio si esprima sul complesso degli emendamenti, invita i presentatori a procedere all'illustrazione.

Il senatore [LAUS](#) (PD), dopo aver assicurato che il suo Gruppo ha l'obiettivo di approvare il provvedimento al più presto, domanda se non sia più opportuno illustrare e votare gli emendamenti nella stessa seduta.

La [PRESIDENTE](#) chiarisce che le due fasi procedurali possono svolgersi nella stessa seduta così come in più sedute.

La senatrice [TOFFANIN](#) (FI-BP) chiede conto al rappresentante del Governo del passato annuncio del sottosegretario Durigon di rendere contestuale all'approvazione del provvedimento sul salario minimo orario il varo di una riduzione del cuneo fiscale. A fronte delle innumerevoli divisioni che caratterizzano il Governo, dell'assenza di una relazione tecnica e della mancanza dei pareri della Commissione bilancio, esprime perplessità sul prosieguo dell'esame nella seduta odierna.

La [PRESIDENTE](#) riconosce ai senatori il diritto di porre quesiti al Governo, ma ribadisce la possibilità di procedere oggi all'illustrazione degli emendamenti.

La senatrice [PARENTE](#) (PD) dà per illustrati tutti gli emendamenti del suo Gruppo. Ritiene tuttavia che la Commissione non possa procedere con i propri lavori su un tema che da un lato è oggetto costante del dibattito pubblico, ma sul quale la Commissione bilancio non si è ancora espressa.

Il senatore [FLORIS](#) (FI-BP) rinnova la richiesta al Governo di fornire delucidazioni in materia di taglio del cuneo fiscale.

La senatrice [PARENTE](#) (PD) si dichiara sconcertata per l'andamento dei lavori.

La [PRESIDENTE](#) rinvia il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

La [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta antimeridiana di domani, mercoledì 26 giugno, avrà inizio alle ore 9.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,15.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE
N. [658](#)

Art. 4

4.1 (testo 2)

[Catalfo](#), [Matrisciano](#), [Nocerino](#), [Campagna](#), [Auddino](#), [Botto](#), [Guidolin](#), [Romagnoli](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - (*Contratti collettivi scaduti o disdettati*) - 1. Qualora, per scadenza o disdetta, manchi un contratto collettivo applicabile cui fare riferimento ai sensi degli articoli precedenti, il trattamento economico complessivo di riferimento è quello previsto dal previgente contratto collettivo fino al suo rinnovo. Il trattamento economico minimo orario previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro scaduto o disdettato non può comunque essere inferiore all'importo previsto dal comma 1 dell'articolo 2.

2. I trattamenti economici minimi di cui al comma 1 sono incrementati annualmente, a decorrere dal diciottesimo mese successivo alla data di scadenza o disdetta, sulla base delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi dell'Unione europea (IPCA), al netto dei valori energetici, rilevato nell'anno precedente. L'incremento di cui al presente comma non si applica ai contratti collettivi nazionali del personale alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, numero 165.».

1.3.2.1.9. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 117 (ant.) del 26/06/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MERCLEDÌ 26 GIUGNO 2019
117ª Seduta

Presidenza della Presidente
CATALFO

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Cominardi.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante: "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c) della legge 13 luglio 2015, n. 107" (n. 86)

(Osservazioni alla 7a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice **NOCERINO** (M5S) aggiorna la Commissione sui contenuti delle audizioni in corso di svolgimento presso la Commissione di merito, con particolare riferimento al tema dell'inquadramento professionale del personale destinato a garantire una adeguata formazione agli studenti con disabilità. In considerazione del tempo ancora disponibile per l'espressione delle osservazioni e dell'utilità di attendere la conclusione della fase istruttoria della 7a Commissione, propone un ulteriore rinvio della discussione del provvedimento.

Anche il senatore **FLORIS** (FI-BP), dopo aver sottolineato la carenza di organico del personale scolastico da dedicare ai circa 225.000 studenti che necessitano di supporto specifico, chiede un rinvio dell'esame fino al termine delle audizioni presso la Commissione competente, così da poter svolgere un più approfondito e consapevole esame dell'atto in oggetto.

La **PRESIDENTE** concorda con la richiesta e rinvia il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(310) LAUS ed altri. - Istituzione del salario minimo orario

(658) Nunzia CATALFO ed altri. - Disposizioni per l'istituzione del salario minimo orario

(1132) NANNICINI ed altri. - Norme in materia di giusta retribuzione, salario minimo e rappresentanza sindacale

(1259) LAFORGIA. - Salario minimo e validità erga omnes dei contratti collettivi nazionali di lavoro

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

La **PRESIDENTE** ricorda che nella seduta di ieri i senatori del Gruppo PD hanno rinunciato a illustrare i propri emendamenti.

Anche i senatori **FLORIS** (*FI-BP*) e **BERTACCO** (*FdI*) danno per illustrati tutti gli emendamenti dei rispettivi Gruppi, riservandosi di svolgere un intervento specifico durante l'esame delle proposte di modifica in Assemblea.

La **PRESIDENTE** illustra gli emendamenti a sua prima firma, i cui contenuti sono frutto delle audizioni svolte in Commissione.

L'emendamento 2.8 stabilisce che l'importo di nove euro al di sotto del quale il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) *leader* non può scendere è il trattamento economico minimo sancito dal contratto collettivo nazionale di riferimento individuato in base all'attività prevalente dei lavoratori dell'impresa e prevede una specifica esclusione per il lavoro domestico.

L'emendamento 3.2. contiene modifiche tecniche che chiariscono i criteri di individuazione del CCNL *leader* in presenza di una pluralità di CCNL applicabili in un medesimo o limitrofo settore produttivo e inserisce una disposizione transitoria che prende a riferimento ai fini salariali il CCNL *leader* come individuato ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge n. 549 del 28 dicembre 1995.

L'emendamento 4.1 (testo 2) intende tutelare la retribuzione dei lavoratori in caso di disdetta anticipata e unilaterale del CCNL da parte dell'impresa e nei casi patologici di mancato rinnovo contrattuale, prevedendo l'ultrattività dei trattamenti economici sanciti dai CCNL e il loro adeguamento annuale sulla base dell'Indice dei prezzi al consumo armonizzato (IPCA) fino al rinnovo. Più nello specifico, l'emendamento prevede che l'indicizzazione all'IPCA opererà dopo 18 mesi dalla disdetta o dal recesso e precisa che tale indicizzazione automatica non opera per i CCNL delle pubbliche amministrazioni.

L'emendamento 4.0.1 inserisce quattro nuovi articoli, dal 4-*bis* al 4-*quinquies*. In particolare, si prevede l'istituzione di una Commissione tripartita presso il Ministero del lavoro, con il compito di valutare annualmente e di proporre l'eventuale incremento del trattamento economico minimo orario di cui all'articolo 2, comma 1, di monitorare il rispetto della retribuzione complessiva proporzionata e sufficiente e di individuare settore per settore i CCNL *leader*; si individua una norma di raccordo con il codice dei contratti pubblici; si introduce un procedimento speciale di repressione delle condotte elusive datoriali attivabile dalle organizzazioni sindacali in caso di mancato pagamento del salario minimo; si rinvia a un decreto la razionalizzazione delle procedure di deposito dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

Infine, l'emendamento 5.2 precisa che, per i contratti scaduti o disdettati, le disposizioni del disegno di legge n. 658 si applicheranno a decorrere dal loro rinnovo e comunque entro 12 mesi dalla entrata in vigore del disegno di legge medesimo.

Incidentalmente il senatore **FLORIS** (*FI-BP*) ribadisce la richiesta al Sottosegretario di informazioni

sulla riduzione del cuneo fiscale, al fine di conoscere quanto questo inciderà sulla busta paga dei lavoratori.

Il sottosegretario COMINARDI si riserva di fornire al più presto al senatore Floris gli elementi richiesti ed assicura che la materia è oggetto di approfondimento da parte del Governo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.3.2.1.10. 11ª Commissione permanente

(Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

- Seduta n. 118 (pom.) del 02/07/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MARTEDÌ 2 LUGLIO 2019

118ª Seduta

Presidenza della Presidente

[CATALFO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Cominardi.

La seduta inizia alle ore 16.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente [CATALFO](#) avverte che per la seduta è stata richiesta la pubblicità dei lavori, ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento del Senato, e che la Presidenza ha già fatto conoscere il proprio assenso. Dispone pertanto l'attivazione del circuito audiovisivo.

Prende atto la Commissione.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La presidente [CATALFO](#) avverte che la documentazione riferita al disegno di legge n. 1122 (deleghe miglioramento PA), consegnata nel corso delle audizioni informali svoltesi nella seduta odierna dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, sarà resa disponibile sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina di Franco Bettoni a Presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) (n. 24)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, nonché dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994,

n. 479. Esame e rinvio)

La relatrice [PIZZOL](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra il *curriculum* del signor Franco Bettoni, sottolineando che il candidato è in possesso di un elevato e qualificato profilo professionale, nonché di una comprovata esperienza maturata in particolare ai vertici di associazioni nazionali che tutelano i disabili e i lavoratori mutilati e invalidi del lavoro, che lo rendono pienamente idoneo a ricoprire l'incarico di Presidente dell'INAIL.

In conclusione ne chiede formalmente l'audizione, ai sensi dell'articolo 47, comma 1-*bis*, del Regolamento.

Concorda la Commissione.

La presidente [CATALFO](#) avverte che l'audizione sarà programmata nei tempi più rapidi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

[\(1232\)](#) *C.N.E.L. - Codice unico dei contratti collettivi nazionali di lavoro*

(Discussione e rimessione all'Assemblea)

La senatrice [MATRISCIANO](#) (*M5S*) illustra i contenuti del disegno di legge n. 1232, composto di un solo articolo, che attribuisce al CNEL il compito di definire, in cooperazione con l'INPS, il codice unico di identificazione dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro nazionali, depositati e archiviati, attribuendo una sequenza alfanumerica a ciascun contratto o accordo collettivo. Il testo prevede inoltre che il suddetto codice alfanumerico sia adoperato anche dall'INPS, nell'applicazione della norma generale, secondo cui la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, e che il nuovo sistema di codifica sia inserito dall'INPS stesso nella definizione della compilazione digitale dei flussi delle denunce retributive e contributive individuali mensili, con relativo obbligo del datore di lavoro di indicare per ciascuna posizione professionale il codice riferibile al contratto o accordo collettivo applicato.

La presidente [CATALFO](#) (*M5S*) comunica che è stata avanzata da parte dei senatori Mariassunta Matrisciano, Auddino, Elena Botto, Antonella Campagna, De Vecchis, Barbara Guidolin, Simona Nocerino, Nadia Pizzol e Romagnoli una richiesta di rimessione all'Assemblea del disegno di legge in titolo. Poiché la richiesta risulta appoggiata da un numero di componenti della Commissione superiore ad un quinto, dispone che l'esame prosegua in sede referente, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento del Senato.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

[\(310\)](#) *LAUS ed altri. - Istituzione del salario minimo orario*

[\(658\)](#) *Nunzia CATALFO ed altri. - Disposizioni per l'istituzione del salario minimo orario*

[\(1132\)](#) *NANNICINI ed altri. - Norme in materia di giusta retribuzione, salario minimo e rappresentanza sindacale*

(1259) LAFORGIA. - Salario minimo e validità erga omnes dei contratti collettivi nazionali di lavoro

(1232) C.N.E.L. - Codice unico dei contratti collettivi nazionali di lavoro

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 310, 658, 1132 e 1259, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1232 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 26 giugno.

La **PRESIDENTE** propone di acquisire in sede referente l'attività finora svolta in sede redigente per il disegno di legge n. 1232 e che il suo esame si svolga congiuntamente a quello dei disegni di legge nn. 310, 658, 1132 e 1259.

Conviene la Commissione.

La presidente **CATALFO** fa presente che sul complesso degli emendamenti non è ancora pervenuto il prescritto parere da parte della Commissione bilancio.

Il senatore **LAUS** (PD), a fronte del perdurare del ritardo nell'espressione del parere da parte della Commissione Bilancio, del quale chiede conto, giudica del tutto inappropriata la fretta posta ai senatori in occasione dell'illustrazione degli emendamenti.

La **PRESIDENTE** contesta il giudizio del senatore Laus, ricordando che alla fase di illustrazione degli emendamenti, peraltro non ancora conclusa, sono state dedicate diverse sedute e che il tema del salario minimo orario sta ricevendo un adeguato spazio in ogni fase procedurale. Assicura poi che prenderà gli opportuni contatti con il Presidente della Commissione bilancio e che si farà portavoce delle esigenze della Commissione.

Il senatore **NANNICINI** (PD) rileva con rammarico come nel dibattito pubblico ci si concentri esclusivamente sull'entità del salario minimo orario, a discapito di altri argomenti estremamente rilevanti che pure sono oggetto dei provvedimenti in esame. In considerazione della congiunzione di un nuovo disegno di legge, chiede se, al di là dell'aspetto meramente formale, da parte della maggioranza e del Governo ci sia anche l'intenzione di aprire un confronto in Parlamento con le forze di opposizione sui temi più ampi della contrattazione, delle relazioni industriali e della rappresentanza.

Si associa il senatore **LAUS** (PD), che chiede al rappresentante del Governo la posizione dell'Esecutivo sul tema della rappresentanza.

Il senatore **PATRIARCA** (PD) chiarisce che la decisione dei senatori del suo Gruppo di rinunciare all'illustrazione degli emendamenti aveva natura esclusivamente politica, al pari di quella dei senatori della Lega, che in precedenza hanno ritirato quelli a loro firma; ciò anche in considerazione della mancata individuazione di un *iter* definito, in assenza del parere della Commissione bilancio e di un accordo all'interno delle forze di Governo. In conclusione, auspica l'apertura di un dialogo con la maggioranza sui temi oggetto dei provvedimenti e manifesta perplessità sull'ipotesi che questi possano passare all'esame dell'Aula, così come previsto dal relativo calendario, a partire dal 23 luglio.

Il sottosegretario **COMINARDI** chiarisce che il tema del salario minimo orario, sul quale è in corso una interlocuzione tra le forze di Governo, che presentano diverse sensibilità sul tema, viene affrontato in modo autonomo rispetto a quello della rappresentanza sindacale, che risale nel tempo e richiede comunque adeguati approfondimenti per la sua complessità e delicatezza, anche per il numero di soggetti interessati.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [PATRIARCA](#) (PD) chiede quali saranno i tempi per la votazione dello schema di osservazioni sull'Atto di Governo n. 86, sul quale la Commissione di merito ha ancora in corso audizioni.

La senatrice [NOCERINO](#) (M5S), relatrice sull'Atto n. 86, fa presente che le ulteriori audizioni programmate non interesseranno le parti di competenza della Commissione lavoro. Ritiene quindi che si possa procedere al voto in tempi brevi.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLE ULTERIORI SEDUTE DELLA SETTIMANA

La presidente [CATALFO](#) avverte che l'ordine del giorno delle sedute della settimana è integrato con l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 1374, di conversione in legge del decreto-legge n. 59 del 2019, recante misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

1.3.2.1.11. 11^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 124 (pom.) del 16/07/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)
MARTEDÌ 16 LUGLIO 2019
124^a Seduta

Presidenza della Presidente
[CATALFO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Fantinati.

La seduta inizia alle ore 14,35.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La presidente [CATALFO](#) avverte che la documentazione riferita al disegno di legge n. 1338 (Delega semplificazione e codificazione in materia di lavoro), consegnata nel corso delle audizioni informali svoltesi nella seduta odierna dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, sarà resa disponibile sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [PATRIARCA](#) (PD) interviene per conoscere la tempistica dell'esame dei disegni di legge n. 1122 (deleghe miglioramento della Pubblica amministrazione), n. 1187 (istituzione Commissione di inchiesta sulle case famiglia) e nn. 1387 (Rendiconto 2018) e 1388 (Assestamento 2019). In particolare, con riferimento al disegno di legge n. 1122, segnala l'opportunità di svolgere le varie fasi procedurali, a partire da quella della discussione generale, senza interruzioni, soprattutto tenendo conto del calendario dei lavori dell'Assemblea. Infine, sollecita il giudizio della Presidente circa la lettera con la quale, insieme ad altri due senatori, ha chiesto il coinvolgimento diretto dell'Ufficio parlamentare di bilancio per consentire al Parlamento di effettuare proprie analisi sull'attuazione delle due misure di *welfare* introdotte dal decreto-legge n. 4 del 2019, il Reddito di cittadinanza e "Quota 100".

La [PRESIDENTE](#) ricorda che la programmazione dei lavori sul disegno di legge n. 1122 era stata affrontata nell'ultimo Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nel quale si era anche ipotizzato di stabilire il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno per l'ultima settimana utile prima della pausa estiva. Informa quindi di aver ricevuto

rassicurazioni da parte del Ministro di riferimento circa l'assenza di problematiche che possano rallentare l'*iter* dell'esame del provvedimento e avverte che comunque nella seduta odierna dovrà avere inizio la discussione generale, il cui svolgimento era già stata posticipato per andare incontro alle varie esigenze manifestate dalle opposizioni. Assicura comunque ai componenti della Commissione che sarà sua cura prendere gli opportuni contatti con il Governo e con la Presidenza del Senato per conoscere i tempi di discussione in Aula.

Evidenzia quindi l'urgenza dell'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 1187, anche per la gravità dei casi di cronaca emersi recentemente, nonché dei disegni di legge nn. 1387 e 1388, che sono stati calendarizzati per la discussione in Assemblea a partire dalla prossima settimana.

Si riserva infine di valutare la lettera cui ha fatto riferimento il senatore Patriarca, segnalando tuttavia che del monitoraggio dei dati amministrativi si occupa già l'INPS, che eventualmente potrà essere convocato in audizione per illustrare la situazione.

Il senatore [FLORIS](#) (FI-BP), dopo aver condiviso l'intervento del senatore Patriarca, stigmatizza la mancata applicazione dell'articolo 53 del Regolamento, secondo il quale i lavori del Senato sono organizzati secondo il metodo della programmazione ed alle attività delle Commissioni devono essere riservate due settimane ogni mese, non coincidenti con i lavori dell'Assemblea.

La [PRESIDENTE](#) si dichiara consapevole delle conseguenze dell'ultimo calendario dei lavori del Senato sui lavori delle Commissioni. Anticipa quindi l'intenzione di sottoporre alla fine della seduta alla Commissione l'opportunità di richiedere alla Presidenza del Senato una specifica deroga per l'esame di alcuni provvedimenti anche in giorni di attività parlamentare.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1387\)](#) *Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2018*

[\(1388\)](#) *Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019*

(Pareri alla 5a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Illustra congiuntamente i provvedimenti, per le parti di competenza, la relatrice [CAMPAGNA](#) (M5S), che ricorda le variazioni apportate al bilancio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che determinano una riduzione della spesa pari a 754,5 milioni di euro per il 2019, per una spesa complessiva dello stato di previsione del Ministero, in termini di competenza, pari a 133.942,5 milioni, di cui 133.886,5 milioni relativi alla spesa corrente e 56,0 milioni al conto capitale.

Dopo aver menzionato le variazioni di cassa per il 2019, evidenzia che quelle proposte in termini di competenza sono connesse alle esigenze emerse dall'effettivo svolgimento della gestione dell'Amministrazione, mentre la dotazione di residui passivi nel 2019, con riferimento allo stato di previsione del Ministero medesimo, è pari a 35.316,5 milioni di euro. Conclusivamente propone l'espressione di un parere favorevole su entrambi i disegni di legge.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

[\(1187\)](#) *ROMEO ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori. Disposizioni in materia di diritto del minore ad una famiglia*

(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite. Esame e rinvio)

La presidente [CATALFO](#) (M5S), in qualità di relatrice, introduce il disegno di legge, che propone di istituire una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo

familiare che accolgono minori e reca disposizioni in materia di diritto del minore ad una famiglia. In premessa ricorda che, secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, il provvedimento tiene conto in particolare dei contenuti del Documento approvato dalla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza nella seduta del 17 gennaio 2018, a conclusione dell'indagine conoscitiva sui minori «fuori famiglia» (Doc. XVII-bis, n. 12).

Passa quindi all'esame del testo, soffermandosi sull'articolo 1, che istituisce la Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori, sull'articolo 2, che ne stabilisce la composizione, e sull'articolo 3, che ne indica i compiti. Richiama poi il contenuto dell'articolo 4, che disciplina l'attività della Commissione, dell'articolo 5, che disciplina l'acquisizione, da parte della stessa, di copie di atti e documenti, e dell'articolo 6, in materia di obbligo al segreto.

Il successivo articolo 7, oltre a stabilire che l'attività e il funzionamento della Commissione saranno disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori, reca norme in materia di pubblicità delle sedute e di risorse, in termini di personale, locali e strumentazioni, nonché finanziarie, per il funzionamento della Commissione stessa, e di collaborazioni.

La relatrice evidenzia infine che l'articolo 8 amplia le cause di incompatibilità dei giudici onorari minorili, l'articolo 9 reca disposizioni in materia di affidamento di minori e accertamento della situazione di abbandono degli stessi, mentre l'articolo 10 rinviava ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi di concerto anche con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, l'individuazione di linee guida per la definizione degli *standard* minimi dei servizi e dell'assistenza che devono essere forniti dalle comunità di tipo familiare che accolgono minori e i criteri per la determinazione dei contributi pubblici da erogare per le prestazioni rese dalle comunità, nonché le modalità di monitoraggio e rendicontazione dell'utilizzo delle relative risorse.

Il senatore [DE VECCHIS](#) (*L-SP-PSd'Az*) richiama i recenti fatti di cronaca che hanno coinvolto la rete dei servizi sociali e il sistema degli affidi a Bibbiano, in provincia di Reggio nell'Emilia. Giudica quindi con favore il provvedimento perché ritiene che una Commissione di inchiesta - che a suo parere andrebbe istituita per ogni singolo episodio di violenza su minori del genere - possa approfondire la tematica delle case famiglia e stabilire l'unicità o meno del caso all'attenzione dell'autorità giudiziaria. Paventa infatti il rischio che possano emergere altri casi di maltrattamento dato che troppo spesso i minori sono preda di interessi economici e dell'egoismo degli adulti. Conclude ribadendo il favore del suo Gruppo al provvedimento in esame.

Il senatore [FLORIS](#) (*FI-BP*), anche in considerazione dei gravissimi casi di maltrattamento emersi negli ultimi tempi, manifesta apprezzamento per la proposta di istituire una Commissione di inchiesta sulle case famiglia. Ricorda peraltro che la senatrice Ronzulli, presidente della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, ha presentato sulla materia il disegno di legge n. 1389, recante disposizioni in materia di diritto di bambini e adolescenti ad una famiglia e per la vigilanza e la tutela dei minori "fuori famiglia".

Si dichiara quindi convinto che la sensibilità dei futuri componenti della Commissione, in un lavoro sinergico con la Commissione guidata dalla senatrice Ronzulli, potrà incidere sul fenomeno della violazione dei diritti dei minori, che rappresentano, insieme agli anziani, i soggetti più fragili e a rischio della società.

Il senatore [BERTACCO](#) (*FdI*) si dichiara soddisfatto per la proposta in esame e per la pronta risposta del Parlamento ai casi recenti di maltrattamento di minori, che a suo parere nel meccanismo complessivo degli affidi sono il soggetto comunque più debole e meno considerato.

Infine, esprime apprezzamento per l'articolo 8 del provvedimento, che estende i casi di incompatibilità dei giudici onorari minorili.

Il senatore [PATRIARCA](#) (PD) si associa alla generale condivisione del provvedimento, che ritiene anche una occasione per monitorare ed evidenziare i buoni risultati complessivi ottenuti dall'istituto dell'affido, che ha fatto dell'Italia un Paese all'avanguardia nel campo della tutela dei minori. Invita infine la Commissione a valutare l'opportunità di inserire nel parere, relativamente al Capo II, un riferimento alla giustizia minorile.

Il senatore [LAFORGIA](#) (Misto-LeU) esprime il suo favore per l'iniziativa in esame e anche l'auspicio che la sede della Commissione di inchiesta sia occasione di vero confronto e di produzione di risultati nel merito e non di scontro e di strumentalizzazione politica, anche perché i responsabili di eventuali reati dovranno essere giudicati a prescindere dalla loro appartenenza partitica. Invita quindi a non criminalizzare l'intera infrastruttura dei servizi sociali, pur a fronte di inefficienze e alcune opacità, e ad allargare lo sguardo alla parte debole della società, quella dei minori, sia di quelli strappati alle famiglie sia di quelli che vivono in condizione di povertà e che il Reddito di cittadinanza non è stato capace di raggiungere.

Il senatore [ROMAGNOLI](#) (M5S) condivide le parole del senatore Laforgia sulla necessità di evitare qualsiasi strumentalizzazione politica e richiama alcuni dati relativi al numero di adozioni e al giro di denaro connesso. Apprezza quindi l'iniziativa legislativa, convinto che la Commissione di inchiesta potrà far luce su eventuali problematiche legate all'istituto dell'affido e far magari emergere altri possibili casi di maltrattamenti a danno di minori.

La senatrice [PIZZOL](#) (L-SP-PSd'Az) si sofferma a sua volta sull'articolo 8 del provvedimento e richiama l'attenzione dei Commissari sui temi della limitazione dei poteri dei servizi sociali e della adottabilità dei bambini appena nati.

La [PRESIDENTE](#) esprime grande soddisfazione per l'attenzione mostrata dai componenti della Commissione a un tema che le sta particolarmente a cuore e ricorda che alcuni aspetti del provvedimento sono di diretta competenza della Commissione, che potrà essere quindi un punto di riferimento per l'attività delle Commissioni di merito, che - assicura - verrà seguita con molta attenzione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1122) Deleghe al Governo per il miglioramento della pubblica amministrazione

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 luglio.

Il senatore [PATRIARCA](#) (PD) in premessa anticipa che svolgerà un intervento di carattere generale, riservandosi di prendere eventualmente la parola in seguito per alcune integrazioni.

Ribadendo alcune valutazioni già espresse in occasione dell'esame di altri provvedimenti qualificanti dell'azione politica del Governo, come il disegno di legge n. 920 ("concretezza") e il decreto-legge n. 4 del 2019 su Reddito di cittadinanza e "Quota 100", esprime perplessità per il mancato avvio di un monitoraggio sulla recente legge Madia (legge n. 124 del 2015), che avrebbe permesso di comprenderne lo stato di attuazione e gli eventuali punti deboli e di intervenire di conseguenza. Invece è stata preferita la strada di una nuova riforma organica, che sembra rimettere in discussione il pregresso per ricominciare da zero, provocando confusione e trasmettendo incertezza alla complessa macchina amministrativa.

Giudica la delega eccessivamente ampia, con punti anche condivisibili, ma generici e impegnativi, con il rischio che l'*iter* complessivo dei decreti legislativi da emanare non si concluda per la fine della legislatura.

Segnala quindi che la clausola di invarianza finanziaria per l'attuazione delle disposizioni della legge e dei decreti legislativi da essa previsti appare poco verosimile a fronte di quanto espressamente previsto dal testo, ossia una premialità degli enti, l'introduzione di nuove dotazioni informatiche, il varo di commissioni varie e le nuove capacità professionali richieste, elementi che fanno pensare a costi per la formazione o per il coinvolgimento di personale esterno.

Riscontra poi una centralizzazione delle funzioni a discapito degli enti locali e delle autonomie, con il rischio di incostituzionalità delle disposizioni interessate, come peraltro già accaduto per quella parte della legge Madia che prevedeva che i decreti legislativi attuativi fossero adottati previa acquisizione del parere reso in sede di Conferenza unificata, anziché previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. Invita quindi la maggioranza a procedere con cautela in merito, anche perché la centralizzazione non favorirebbe la valorizzazione delle risorse e il miglioramento dell'efficienza della Pubblica amministrazione.

In merito alla dirigenza ritiene si compia un passo indietro rispetto alla riforma precedente, sia perché si rinnovano i comparti, a danno della mobilità e della flessibilità, sia perché si mette a rischio la sua autonomia. Relativamente ai contratti invece si chiede come mai si intenda rimettere in discussione il rapporto tra Pubblica amministrazione e sindacati, che era stato risolto con il decreto legislativo n. 75 del 2017.

Infine, si domanda quale sia la *ratio* dell'estensione del giuramento, prevista dall'articolo 2, visto che il senso di appartenenza non dipende certo da quell'atto solenne, ma dalla qualità del servizio che si offre ai cittadini e alle imprese.

La senatrice [TOFFANIN](#) (*FI-BP*) richiama le varie riforme della Pubblica amministrazione che si sono succedute dal 1979 a oggi e i numerosi decreti legislativi che hanno fatto seguito all'approvazione della legge Madia nel 2015.

Giudica quindi la riforma in esame importante e riduttiva allo stesso tempo, perché si pone obiettivi ambiziosi ma manca di una visione globale ed evita di affrontare, insieme ai temi del *turnover*, della dirigenza, della mobilità e della contrattazione collettiva, anche quello di una rivisitazione totale della Pubblica amministrazione, che è carente in servizi, infrastrutture, digitalizzazione e comunicazione tra banche dati.

Concorda con il senatore Patriarca sul rischio di accentramento, per esempio in materia di controlli e di concorsi, ed esprime perplessità su alcune deleghe, che a suo parere avrebbero avuto bisogno dell'intervento diretto del Parlamento, e sui tempi previsti per esercitarle, anche a fronte dei grandi ritardi del Governo nell'emanazione dei decreti attuativi in generale.

Chiede quindi al rappresentante dell'Esecutivo che fine faranno gli organismi che attualmente si occupano di controlli e valutazione e gli manifesta l'esigenza di tenere presenti le esigenze dei territori. Relativamente alla dirigenza invita a non concentrarsi solo sul tema dei controlli, ma a considerare le difficoltà di chi lavora su più sedi e ha bisogno di flessibilità negli orari di lavoro.

Conclude sollecitando il Governo a varare davvero uno snellimento e una sburocratizzazione della Pubblica amministrazione, nonché ad operare per un rinnovamento delle competenze al fine di offrire un servizio sempre più efficiente alle imprese e ai cittadini.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il seguito dell'esame è rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

La presidente [CATALFO](#) avverte che l'ordine del giorno delle ulteriori sedute della settimana è integrato con l'esame in sede consultiva per il parere alla 2a Commissione del disegno di legge n. 755,

recante modifiche al procedimento monitorio ed esecutivo per la effettiva realizzazione del credito, per il parere alla 7a Commissione del disegno di legge n. 1372, recante deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione, e per il parere alla 6a Commissione del disegno di legge n. 1412, di conversione in legge del decreto-legge 11 luglio 2019, n. 64, recante modifiche al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56.

La Commissione prende atto.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

In considerazione del calendario dei lavori del Senato delle prossime settimane, la [PRESIDENTE](#) sottopone alla Commissione l'opportunità di richiedere alla Presidenza del Senato una specifica deroga per poter esaminare anche nei giorni di attività parlamentare alcuni provvedimenti di particolare rilievo per la Commissione.

La senatrice [TOFFANIN](#) (*FI-BP*), consapevole delle esigenze delle altre Commissioni, non contesta la decisione di integrare l'ordine del giorno con l'esame in sede consultiva di nuovi disegni di legge - nello specifico gli Atti Senato nn. 755, 1372 e 1412 -, ma esprime la totale contrarietà del suo Gruppo a richiedere una deroga alle limitazioni stabilite il 28 maggio scorso dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentare per eventualmente esaminare il disegno di legge nn. 658 e connessi sul salario minimo orario, in quanto la situazione di stallo che si è venuta a creare per la mancanza della relazione tecnica è da attribuire esclusivamente alle divisioni interne alla maggioranza di Governo.

Si associano i senatori [PATRIARCA](#) (*PD*) e [BERTACCO](#) (*FdI*).

All'esito del dibattito, la [PRESIDENTE](#) si riserva di prendere una decisione in merito nei prossimi giorni.

La seduta termina alle ore 15,55.

1.3.2.1.12. 11ª Commissione permanente

(Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

- Seduta n. 274 (ant.) del 10/11/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MERCLEDÌ 10 NOVEMBRE 2021
274ª Seduta

Presidenza della Presidente
[MATRISCIANO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Rossella Accoto.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE REFERENTE

(310) LAUS ed altri. - Istituzione del salario minimo orario

(658) Nunzia CATALFO ed altri. - Disposizioni per l'istituzione del salario minimo orario

(1132) NANNICINI ed altri. - Norme in materia di giusta retribuzione, salario minimo e rappresentanza sindacale

(1232) C.N.E.L. - Codice unico dei contratti collettivi nazionali di lavoro

(1259) LAFORGIA. - Salario minimo e validità erga omnes dei contratti collettivi nazionali di lavoro

(2187) Nunzia CATALFO ed altri. - Disposizioni in materia di salario minimo e rappresentanza delle parti sociali nella contrattazione collettiva

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 310, 658, 1132, 1232 e 1259, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 2187 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 2 luglio 2019.

La presidente relatrice [MATRISCIANO](#) (M5S) segnala l'abbinamento del disegno di legge n. 2187 agli altri disegni di legge in titolo, in conseguenza della riassegnazione in sede referente di tale proposta, precedentemente assegnata in sede redigente, secondo quanto convenuto dalla Commissione nella seduta del 19 ottobre. Rammenta quindi che entro il termine del 6 maggio 2019 sono stati presentati gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al disegno di legge n. 658, già adottato quale testo base. Ritiene peraltro che la maturazione della riflessione politica sul tema consentita dal tempo trascorso, di cui è sintomatico anche l'avanzamento dell'*iter* delle iniziative legislative sull'equo compenso, giustifichi la fissazione di un nuovo termine, fermo restando che eventuali nuove proposte emendative non potranno che essere riferite al summenzionato testo base. Propone quindi di porre il nuovo termine

alle ore 12 del 13 dicembre.

La senatrice [FEDELI](#) (PD) giudica congruo il termine proposto. Riconosce inoltre che l'intervento legislativo sulla materia del salario minimo e della rappresentanza costituisce un passaggio fondamentale al fine di contrastare in maniera efficace il fenomeno del *dumping* contrattuale.

Il senatore [LAUS](#) (PD) chiede raggugli sui tempi dell'*iter*.

La presidente [MATRISCIANO](#) precisa che, anche in considerazione degli aspetti finanziari presenti, l'esame congiunto potrà riprendere successivamente al termine della trattazione parlamentare della manovra di bilancio.

Il senatore [LAUS](#) (PD) specifica che il proprio Gruppo attribuisce carattere prioritario al tema del salario minimo, riguardo al quale fa presente la centralità della certezza del diritto, a fronte dell'apertura di margini di discrezionalità eccessivamente ampi a disposizione dell'autorità giudiziaria, risultando quindi fondamentale riflettere sulla definizione giuridica delle situazioni di sfruttamento, caratterizzate oltretutto dalla possibile rilevanza penale. Rileva che la questione della certezza, fondamentale per le imprese, è resa evidente dalle pronunce giudiziarie riguardanti l'illegittimità, alla luce dell'articolo 36 della Costituzione, di diversi contratti collettivi sottoscritti dalle principali organizzazioni sindacali nazionali. Nota inoltre che la richiamata questione della certezza giuridica riguarda, oltre il sistema imprenditoriale, il complesso delle amministrazioni pubbliche e propone di valutare la possibilità di coinvolgere nell'esame della materia la Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia.

Il senatore [ROMANO](#) (M5S) si associa alla senatrice Fedeli riguardo alle finalità fondamentali dei disegni di legge in esame. Rileva quindi la sussistenza di disposizioni penali riguardanti lo sfruttamento del lavoro e l'opportunità di una definizione accurata di retribuzione adeguata nel rispetto dei principi espressi dall'articolo 36 della Costituzione.

Il senatore [FLORIS](#) (FIBP-UDC) suggerisce di individuare forme adeguate di raccordo con la 2a Commissione, in quanto la materia dell'equo compenso è connessa con quella dei disegni di legge in esame. Osserva peraltro che l'intervento legislativo in materia di retribuzione minima, che verosimilmente determinerebbe un generale aumento del costo del lavoro, può cagionare conseguenze gravi sui rapporti contrattuali in essere tra le imprese e tra imprese e pubbliche amministrazioni, tali da tradursi in una crisi dell'intero sistema imprenditoriale.

La senatrice [DRAGO](#) (Fdi) ritiene che l'aumento delle retribuzioni conseguente all'introduzione del salario minimo determinerebbe un aumento della domanda, con effetti sistemici positivi. Propone quindi una valutazione circa l'individuazione del testo base, tenendo conto in particolare dell'apporto costituito dal disegno di legge n. 1232 e della paternità di tale iniziativa. Suggerisce inoltre di individuare modalità adeguate a un percorso comune con la 2a Commissione, in quanto impegnata nella trattazione dei disegni di legge in materia di equo compenso, e con la 10a Commissione, in ragione dell'importanza del tema della retribuzione minima rispetto al complesso delle imprese private. Chiede infine raggugli in merito allo svolgimento di audizioni.

La presidente [MATRISCIANO](#) sottolinea l'importanza della questione della retribuzione minima per famiglie, giovani e donne, attesa la necessità di assicurare livelli di vita dignitosi, nonché migliori prospettive circa il futuro trattamento pensionistico. Rileva poi che i percorsi di trattazione delle proposte legislative assegnate alle diverse Commissioni sono determinati dalle scelte compiute in sede di assegnazione. Nel riservarsi una valutazione in merito alle riflessioni del senatore Laus riguardanti la Commissione di inchiesta, ricorda lo svolgimento del ciclo di audizioni già compiuto e specifica

l'esigenza di recuperare e riprendere il lavoro già svolto sui disegni di legge in titolo, alla luce della congiunzione con il disegno di legge n. 2187 e del mutato contesto politico ed economico, segnato anche dalle conseguenze della pandemia, ribadendo infine le determinazioni già assunte in merito all'adozione del testo base.

La Commissione conviene infine in ordine alla proposta precedentemente formulata dalla presidente Matrisciano riguardo il nuovo termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno riferiti al disegno di legge n. 658.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.3.2.1.13. 11^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 285 (ant.) del 12/01/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)
MERCOLEDÌ 12 GENNAIO 2022
285^a Seduta

Presidenza della Presidente
[MATRISCIANO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Rossella Accoto.

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(2488\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19

(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [FLORIS](#) (FIBP-UDC) illustra preliminarmente le disposizioni di proroga relative allo stato di emergenza epidemiologica recate dal decreto-legge in esame, nonché le misure in materia di validità della certificazione verde e di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, recate dagli articoli 1, 3 e 4.

Passa quindi all'articolo 5 e all'articolo 8, comma 1, che estendono l'ambito delle attività e dei servizi il cui accesso o fruizione è riservato ai soggetti in possesso di un certificato verde COVID-19 generato da vaccinazione o guarigione, mentre il comma 2 dello stesso articolo 8 inserisce i corsi di formazione privati svolti in presenza tra le fattispecie il cui accesso è subordinato al possesso di un certificato verde COVID-19.

Dà poi conto dell'articolo 6, volto a vietare eventi che implicino assembramenti in spazi aperti e le attività in sale da ballo e discoteche, nonché dell'articolo 7, che pone condizioni particolari per l'accesso di visitatori a strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e *hospice*.

Dopo aver segnalato gli articoli 10, 12 e 15, recanti disposizioni di proroga, e l'articolo 11, relativo ai controlli dei viaggiatori in entrata nel territorio nazionale, richiama l'attenzione sugli articoli 13 e 14, concernenti il coinvolgimento del Ministero della difesa nelle attività di somministrazione di test per la ricerca di SARS-CoV-2 in ambito scolastico, nonché di stoccaggio e conservazione delle dosi vaccinali.

Passa quindi all'illustrazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 17, i quali recano una disciplina transitoria

per lo svolgimento di lavoro agile da parte dei lavoratori fragili nei primi due mesi del 2022, mentre il comma 3 proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022 le misure di cui all'articolo 9 del decreto 21 ottobre 2021, n. 146, relative all'astensione dal lavoro con indennità per i lavoratori dipendenti, per i lavoratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata INPS e per i lavoratori autonomi iscritti all'INPS, con riferimento a specifiche fattispecie relative ai figli.

Dà conto infine delle misure di proroga di competenza della Commissione disposte dall'articolo 16, comma 1, e indicate nell'allegato A.

In considerazione della possibilità di acquisire ulteriori elementi di valutazione, propone infine di proseguire l'esame successivamente allo svolgimento delle audizioni programmate presso la Commissione di merito.

La presidente [MATRISCIANO](#) prende atto della proposta del relatore.

La senatrice [CATALFO](#) (M5S) ritiene insufficiente la previsione della possibilità di astensione dal lavoro con indennità per i genitori con figli al di sotto dei quattordici anni limitatamente al periodo fino al 31 marzo. Rileva inoltre l'opportunità di prevedere una copertura adeguata relativamente ai lavoratori posti in quarantena, in quanto condizione equiparabile alla malattia.

Auspicato che la Commissione di merito proceda all'audizione del Ministro dell'istruzione, la senatrice [FEDELI](#) (PD) paventa il rischio di discriminazione insito nell'ipotesi di non consentire la didattica in presenza per gli studenti non vaccinati e sottolinea la priorità da accordare alla conciliazione del diritto alla salute con il diritto allo studio.

Il senatore [LAUS](#) (PD) osserva che l'equiparazione del periodo di quarantena con la malattia pone un serio problema di costi a carico dei datori di lavoro, in particolare in riferimento alle piccole e medie imprese e agli artigiani.

In risposta a una sollecitazione della senatrice [CATALFO](#) (M5S), prosegue rilevando che solo una sufficiente chiarezza normativa può consentire comportamenti univoci da parte dei medici responsabili delle certificazioni.

La senatrice [CATALFO](#) (M5S) conviene, ribadendo l'esigenza di disporre di coperture finanziarie idonee a garantire la tutela per i casi di quarantena.

Il relatore [FLORIS](#) (FIBP-UDC) auspica un impegno comune finalizzato all'approfondimento dei temi oggetto degli interventi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(658) Nunzia CATALFO ed altri. - Disposizioni per l'istituzione del salario minimo orario

(310) LAUS ed altri. - Istituzione del salario minimo orario

(1132) NANNICINI ed altri. - Norme in materia di giusta retribuzione, salario minimo e rappresentanza sindacale

(1232) C.N.E.L. - Codice unico dei contratti collettivi nazionali di lavoro

(1259) LAFORGIA. - Salario minimo e validità erga omnes dei contratti collettivi nazionali di lavoro

(2187) Nunzia CATALFO ed altri. - Disposizioni in materia di salario minimo e rappresentanza delle parti sociali nella contrattazione collettiva

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 10 novembre scorso.

La presidente [MATRISCIANO](#) ricorda che il 13 dicembre è scaduto il nuovo termine per la presentazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 658. Fa quindi presente che entro tale termine sono state presentate nuove proposte emendative, pubblicate in allegato, mentre altre, presentate in precedenza, sono state ritirate. Preannuncia conclusivamente la messa a disposizione della Commissione di un nuovo fascicolo degli emendamenti.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali ([n. COM\(2021\) 762 definitivo](#)) (Esame e rinvio)

Riferisce sul provvedimento in esame il relatore [LAFORGIA](#) (*Misto-LeU-Eco*), il quale in relazione all'articolo 1 rileva che scopo della proposta di direttiva è migliorare le condizioni di lavoro delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali, garantendo la corretta determinazione della loro situazione contrattuale, promuovendo la trasparenza, l'equità e la responsabilità nella gestione algoritmica del lavoro e migliorando la trasparenza del lavoro, favorendo le condizioni per la crescita sostenibile delle piattaforme.

Dato conto delle definizioni recate dall'articolo 2, osserva che l'articolo 3 impone agli Stati membri di predisporre procedure adeguate per verificare la corretta determinazione della situazione contrattuale, al fine di accertare l'esistenza di un rapporto di lavoro quale definito dal diritto, dai contratti collettivi o dalle prassi in vigore.

Rileva poi che l'articolo 4 stabilisce la presunzione legale che esista un rapporto di lavoro fra la piattaforma di lavoro digitale e una persona che svolge un lavoro mediante piattaforme digitali, qualora la piattaforma suddetta controlli l'esecuzione del lavoro, mentre l'articolo 5 garantisce la possibilità di confutare la presunzione legale nei procedimenti giudiziari e amministrativi, con onere della prova a carico della piattaforma di lavoro digitale.

Riferito in merito all'articolo 6, il quale impone alle piattaforme di lavoro digitali la trasparenza sull'uso dei sistemi decisionali e di monitoraggio automatizzati, nota che l'articolo 7 dispone che gli Stati membri provvedano affinché le piattaforme monitorino e valutino periodicamente l'impatto sulle condizioni di lavoro delle decisioni individuali prese o sostenute dai sistemi decisionali e di monitoraggio automatizzati, mentre l'articolo 8 stabilisce il diritto dei lavoratori di ottenere dalla piattaforma una spiegazione per una decisione presa o sostenuta da sistemi automatizzati che incida significativamente sulle condizioni di lavoro.

Osserva successivamente che l'articolo 9 reca disposizioni sulle procedure di informazione e consultazione per le decisioni che possano comportare l'introduzione o modifiche sostanziali nell'uso dei sistemi decisionali e di monitoraggio automatizzati e che ai sensi dell'articolo 10 le precedenti disposizioni in materia di trasparenza sui sistemi decisionali e di monitoraggio automatizzati, di monitoraggio umano dei sistemi automatizzati e di "riesame umano" si applicano anche alle persone che svolgano un lavoro mediante piattaforme digitali e che non abbiano un contratto o un rapporto di lavoro.

Quanto all'articolo 11, rileva che esso stabilisce che le piattaforme dovranno dichiarare il lavoro svolto dai lavoratori alle autorità competenti in materia di lavoro e protezione sociale dello Stato membro e

condividere i dati pertinenti con tali autorità. Inoltre, in base all'articolo 12, gli Stati dovranno provvedere affinché le piattaforme di lavoro digitali mettano una serie di informazioni a disposizione delle autorità in materia di lavoro e protezione sociale e dei rappresentanti dei lavoratori. Richiama infine l'attenzione sul Capo V, concernente i mezzi di ricorso e gli strumenti di tutela che devono essere garantiti ai lavoratori, e sulle disposizioni finali. Conclude richiamando l'attenzione sull'importanza dell'intervento del legislatore nazionale rispetto a una parte del mondo del lavoro destinata ad acquisire importanza sempre maggiore, al fine di garantire le necessarie tutele ai lavoratori.

Il senatore [FLORIS](#) (*FIBP-UDC*) suggerisce una riflessione in merito all'opportunità di procedere allo svolgimento di audizioni.

La senatrice [FEDELI](#) (*PD*) e il senatore [DE VECCHIS](#) (*L-SP-PSd'Az*) si esprimono a favore dello svolgimento di audizioni, con particolare riferimento all'apporto delle parti sociali.

La presidente [MATRISCIANO](#) si riserva di valutare in proposito eventuali, opportune modalità di raccordo con la 14a Commissione, mettendo a sua volta in evidenza che l'esame del provvedimento in titolo costituisce un'occasione preziosa per estendere le tutele in una fase di profonda trasformazione delle modalità di lavoro.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI

La presidente [MATRISCIANO](#) avverte che, in considerazione dell'andamento dei lavori, la seduta già convocata alle ore 13,30 di oggi, mercoledì 12 gennaio, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. [658](#)

Art. 1

1.9

[De Vecchis](#), [Alessandrini](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «così come individuati nell'articolo 2094 del codice civile».

1.10

[Catalfo](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai rapporti di collaborazione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ad eccezione di quelli previsti alle lettere b), c) e d) del comma 2 del medesimo articolo.»

Consequentemente:

a) alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e campo di applicazione»;

b) all'articolo 2, sopprimere il comma 2.

Art. 2

2.27

[Catalfo](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (*Definizione*) - 1. Per "retribuzione complessiva proporzionata e sufficiente" si intende il trattamento economico complessivo, non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale in vigore per il settore in cui opera l'impresa, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il cui ambito di applicazione sia maggiormente connesso e obiettivamente vicino in senso qualitativo, all'attività effettivamente esercitata dal datore di lavoro. Il trattamento economico minimo orario come definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro non può comunque essere inferiore a 9 euro lordi.

2. Per le prestazioni di lavoro domestico rese a favore di persone fisiche che non esercitano attività professionali o di impresa l'importo del trattamento economico minimo orario di cui al comma 1 è definito, sulla base del trattamento economico minimo previsto dal contratto collettivo nazionale del settore, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Fino all'adozione del decreto di cui al primo periodo l'importo di cui al comma 1 corrisponde al trattamento economico complessivo previsto dal contratto collettivo nazionale di settore comparativamente più rappresentativo.»

Conseguentemente:

a) all'articolo 3, sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. In presenza di una pluralità di contratti collettivi applicabili ai sensi dell'articolo 2, il trattamento economico complessivo che costituisce retribuzione proporzionata e sufficiente non può essere inferiore a quello previsto per la prestazione di lavoro dedotta in obbligazione dal contratto collettivo nazionale stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria merceologico-produttiva stessa. Il trattamento economico minimo orario come definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro prevalente non può in ogni caso essere inferiore all'importo previsto al comma 1 dell'articolo 2.

2. Ai soli fini del computo comparativo di rappresentatività del contratto collettivo prevalente ai fini della presente legge, si applicano per le associazioni dei prestatori di lavoro i criteri associativi ed elettorali di cui agli accordi interconfederali sulla misurazione della rappresentatività sindacale stipulati dalle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, e per le associazioni dei datori di lavoro i criteri ponderati del numero di imprese associate in relazione al numero delle stesse, del numero di dipendenti delle imprese medesime in relazione al numero complessivo di lavoratori impiegati nelle stesse. Nelle more dell'applicazione dei predetti criteri si assume a riferimento il contratto collettivo nazionale in vigore per il settore nel quale si eseguono le prestazioni di lavoro, come individuato ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.»

b) all'articolo 4, apportare le seguenti modificazioni:

1) sopprimere il comma 1;

2) al comma 2, sostituire le parole: «fino al suo rinnovo e comunque non inferiore all'importo previsto dal comma 1 dell'articolo 2.», con le seguenti: «prevalente fino al suo rinnovo.»;

3) sopprimere il comma 3.

2.28

[De Vecchis, Alessandrini](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Si considera retribuzione complessiva proporzionata e sufficiente ai sensi dell'articolo 1 della presente legge il trattamento economico complessivo, proporzionato alla quantità e qualità del lavoro

prestato, non inferiore a quello previsto per ciascuna categoria di lavoratori dal contratto collettivo nazionale o territoriale di riferimento. Per i soli settori e per le sole categorie non regolamentate dalla contrattazione collettiva è previsto un salario minimo legale pari a 9 euro all'ora al lordo degli oneri previdenziali e assistenziali».

2.29

[De Vecchis, Alessandrini](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo la parola: «nazionale» aggiungere le seguenti: «, comprensivo degli elementi fissi e variabili,»;*

b) *sostituire le parole: «e comunque non inferiore a 9 euro all'ora al lordo degli oneri contributivi e previdenziali» con le seguenti: «. Nei settori non regolamentati dai contratti collettivi la retribuzione complessiva proporzionata e sufficiente ai sensi del presente comma non può comunque essere inferiore a 9 euro all'ora al lordo degli oneri previdenziali e assistenziali».*

2.30

[De Vecchis, Alessandrini](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «nazionale» aggiungere le seguenti: «, comprensivo degli elementi fissi e variabili,».

2.31

[De Vecchis, Alessandrini](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro».

2.32

[Steger, Durnwalder, Laniece](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, il cui ambito di applicazione sia maggiormente connesso e obiettivamente vicino in senso qualitativo, anche considerato nel suo complesso, all'attività svolta dai lavoratori anche in maniera prevalente e comunque non inferiore a 9 euro all'ora al lordo degli oneri contributivi e previdenziali», con le seguenti: «comparativamente più rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.».

2.33

[Floris](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, il cui ambito di applicazione sia maggiormente connesso e obiettivamente vicino in senso qualitativo, anche considerato nel suo complesso, all'attività svolta dai lavoratori anche in maniera prevalente e comunque non inferiore a 9 euro all'ora al lordo degli oneri contributivi e previdenziali» con le seguenti: «comparativamente più rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'art. 51 del Decreto Legislativo n. 81/2015».

2.34

[Maffoni](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, il cui ambito di applicazione sia maggiormente connesso e obiettivamente vicino in senso qualitativo, anche considerato nel suo complesso, all'attività svolta dai lavoratori anche in maniera prevalente e comunque non inferiore a 9 euro all'ora al lordo degli oneri contributivi e previdenziali» con le seguenti: «comparativamente più rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'art. 51 del Decreto Legislativo n. 81/2015».

2.35

[De Vecchis, Alessandrini](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1986, n. 936».

2.36

[De Vecchis, Alessandrini](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «il cui ambito di applicazione sia maggiormente connesso e obiettivamente vicino in senso qualitativo, anche considerato nel suo complesso, all'attività svolta dai lavoratori anche in maniera prevalente» con le seguenti: «della categoria di riferimento».

2.37

[De Vecchis, Alessandrini](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «e comunque non inferiore a 9 euro all'ora al lordo degli oneri contributivi e previdenziali».

2.38

[De Vecchis, Alessandrini](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Il trattamento economico contrattuale di cui al comma 1 si applica a tutti i lavoratori del settore interessato ovunque impiegati ed il datore di lavoro è tenuto in ogni caso ad applicare integralmente le disposizioni del contratto collettivo.».

2.39

[De Vecchis, Alessandrini](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le previsioni di cui al comma 1 non si applicano altresì ai rapporti di collaborazione dei produttori diretti e degli intermediari assicurativi svolti nel rispetto delle disposizioni speciali di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modifiche ed integrazioni, nonché delle clausole previste dalla contrattazione collettiva di settore.».

Art. 3

3.8

[De Vecchis, Alessandrini](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «comparativamente più rappresentative a livello nazionale» con le seguenti: «così come individuate dal comma 1 dell'articolo 2».

3.9

[De Vecchis, Alessandrini](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «comparativamente più rappresentative sul piano nazionale» con le seguenti: «maggiormente rappresentative».

3.10

[Steger, Durnwalder, Laniece](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e in ogni caso non inferiore all'importo previsto al comma 1 dell'articolo 2»;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: «di cui al testo unico della rappresentanza, recato dall'accordo del 10 gennaio 2014 tra Confindustria, CGIL, CISL e UIL», con le seguenti: «di cui all'Accordo Interconfederale sulla Rappresentanza per settore di riferimento sottoscritto dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale»;*

c) *alla fine del comma 2, dopo le parole: «lavoratori impiegati nelle stesse», aggiungere le seguenti: «nonché in relazione al numero di iscritti ai fondi di previdenza complementare e di assistenza integrativa e al numero di iscritti agli Enti Bilaterali».*

3.11

[Maffoni](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, le parole:* «e in ogni caso non inferiore all'importo previsto al comma 1 dell'articolo 2», *sono soppresse;*

b) *al comma 2 sostituire le parole:* «di cui al testo unico della rappresentanza, recato dall'accordo del 10 gennaio 2014 tra Confindustria, CGIL, CISL e UIL» *con le seguenti:* «di cui all'Accordo Interconfederale sulla Rappresentanza per settore di riferimento sottoscritto dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale»;

c) *alla fine del comma 2, dopo le parole:* «lavoratori impiegati nelle stesse» *aggiungere le seguenti:* «nonché in relazione al numero di iscritti ai fondi di previdenza complementare e di assistenza integrativa e al numero di iscritti agli Enti Bilaterali».

3.12

[Floris](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, le parole:* «e in ogni caso non inferiore all'importo previsto al comma 1 dell'articolo 2», *sono soppresse;*

b) *al comma 2 sostituire le parole:* «di cui al testo unico della rappresentanza, recato dall'accordo del 10 gennaio 2014 tra Confindustria, CGIL, CISL e UIL» *con le seguenti:* «di cui all'Accordo Interconfederale sulla Rappresentanza per settore di riferimento sottoscritto dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale»;

c) *alla fine del comma 2, dopo le parole:* «lavoratori impiegati nelle stesse» *aggiungere le seguenti:* «nonché in relazione al numero di iscritti ai fondi di previdenza complementare e di assistenza integrativa e al numero di iscritti agli Enti Bilaterali».

3.13

[De Vecchis, Alessandrini](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «e in ogni caso non inferiore all'importo previsto al comma 1 dell'articolo 2».

3.14

[De Vecchis, Alessandrini](#)

Sopprimere il comma 2.

3.0.3

[De Vecchis, Alessandrini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Trattamenti economici di equità nel settore del trasporto aereo)

1. Al fine di contrastare forme di competizione salariale a ribasso in un settore caratterizzato da elevati standard di sicurezza, nonché di individuare un parametro esterno di commisurazione per definire la proporzionalità e la sufficienza del trattamento economico ai sensi dell'articolo 36 della Costituzione, i vettori e le imprese che operano e impiegano il personale sul territorio italiano che sono assoggettate alle autorizzazioni e alle certificazioni previste dalla normativa EASA e dalla normativa nazionale ed al monitoraggio di ENAC secondo le norme vigenti, applicano ai propri dipendenti i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli stabiliti dal contratto collettivo nazionale del trasporto aereo stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.».

Art. 4

4.13

[De Vecchis, Alessandrini](#)

Al comma 1 dopo le parole: «previsto dal contratto collettivo» *inserire le seguenti:* «aziendale o».

4.14

[De Vecchis, Alessandrini](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «comparativamente più rappresentative a livello nazionale» con le seguenti: «così come individuate dal comma 1 dell'articolo 2».

4.15

[De Vecchis, Alessandrini](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «comparativamente più rappresentative sul piano nazionale» con le seguenti: «maggiormente rappresentative».

4.16

[De Vecchis, Alessandrini](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «il cui ambito di applicazione sia maggiormente connesso e obiettivamente vicino in senso qualitativo all'attività svolta dai lavoratori anche in maniera prevalente, e comunque non inferiore all'importo previsto dal comma 1 dell'articolo 2» con le seguenti: «della categoria di riferimento».

4.17

[Floris](#)

Ai commi 1 e 2 sopprimere le parole: «e comunque non inferiore all'importo previsto dal comma 1 dell'articolo 2».

4.18

[Steger, Durnwalder, Laniece](#)

Sopprimere, ovunque ricorrano, le seguenti parole: «e comunque non inferiore all'importo previsto dal comma 1 dell'articolo 2».

4.19

[Maffoni](#)

Le parole: «e comunque non inferiore all'importo previsto dal comma 1 dell'articolo 2», ovunque ricorrono, sono soppresse.

4.20

[De Vecchis, Alessandrini](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «e comunque non inferiore all'importo previsto dal comma 1 dell'articolo 2».

4.21

[De Vecchis, Alessandrini](#)

Al comma 2, sopprimere le parole: «e comunque non inferiore all'importo previsto dal comma 1 dell'articolo 2».

4.0.9

[Romano](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o altro vantaggio, mediante violenza o minaccia, costringe un lavoratore ad accettare la corresponsione di un trattamento retributivo non proporzionato e sufficiente alla quantità e alla qualità del lavoro prestato e comunque non in linea con quanto disposto dall'articolo 2, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 15.000 a 50.000 euro. La pena è aumentata fino alla metà se i lavoratori sono in numero superiore a tre, o se uno o più lavoratori sono stranieri irregolarmente presenti nel territorio italiano o minori in età lavorativa.».

4.0.10

Catalfo

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Commissione per l'aggiornamento del valore soglia del trattamento economico minimo orario)

1. È istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali la Commissione per l'aggiornamento del valore soglia del trattamento economico minimo orario di cui all'articolo 2, comma 1, di seguito denominata "Commissione". Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono nominati i membri della Commissione.

2. La Commissione è presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, o da un suo delegato, ed è composta da:

- a) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- b) un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);
- c) un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
- d) un rappresentante dell'Ispettorato nazionale del lavoro;
- e) un numero pari di rappresentanti dalle associazioni dei prestatori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale.

3. La Commissione:

- a) valuta l'aggiornamento dell'importo previsto al comma 1 dell'articolo 2;
- b) monitora il rispetto della retribuzione complessiva proporzionata e sufficiente così come definita dall'articolo 2;
- c) individua i contratti collettivi nazionali di lavoro prevalenti di cui all'articolo 3.

4. L'aggiornamento dell'importo di cui al comma 1 dell'articolo 2 è disposto con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, su proposta della Commissione.

5. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.

6. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e l'amministrazione interessata provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.»

4.0.11

Catalfo

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni)

1. Per il personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni resta fermo quanto disposto dall'articolo 30 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.»

4.0.12

Catalfo

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Repressione di condotte elusive)

1. Fermi restando gli ulteriori strumenti di tutela previsti dall'ordinamento, ivi compresa l'adozione della diffida accertativa di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti a impedire o limitare l'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge, su ricorso degli organismi locali delle associazioni

sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il giudice del lavoro del luogo ove è posto in essere il comportamento denunciato, convocate le parti e assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato e immediatamente esecutivo, la corresponsione ai lavoratori del trattamento economico complessivo e di tutti gli oneri conseguenti.

2. L'efficacia esecutiva del decreto di cui al comma 1 non può essere revocata fino alla sentenza con cui il giudice del lavoro definisce il giudizio instaurato ai sensi del medesimo comma 1. Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti al giudice del lavoro che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.»

4.0.13

[Catalfo](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Deposito dei contratti collettivi nazionali di lavoro)

1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le procedure e gli strumenti di regolazione e razionalizzare delle modalità di deposito dei contratti collettivi di lavoro in coerenza con le finalità della presente legge.»

4.0.14

[Catalfo](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Detassazione degli incrementi retributivi dei CCNL)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 182 è inserito il seguente:

"182-bis. In via sperimentale, per gli anni 2022, 2023 e 2024, gli incrementi retributivi corrisposti al prestatore di lavoro per effetto del rinnovo del contratto collettivo nazionale applicato sono soggetti all'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento entro il limite di importo complessivo pari a 3.000 euro. Tali importi non concorrono al raggiungimento del limite di importo complessivo di cui al comma 182?".

2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, pari a 507,7 milioni di euro per l'anno 2022, 667,2 milioni di euro per l'anno 2023, 662,1 milioni di euro per l'anno 2024 e 154,4 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Art. 5

5.6

[Catalfo](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* «contratti collettivi nazionali e territoriali», *con le seguenti:* «trattamenti economici complessivi dei contratti collettivi nazionali»;

b) *sopprimere la seguente parola:* «vigenti».

5.7

[De Vecchis, Alessandrini](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «comparativamente più» *con la seguente:* «maggiormente».

5.8

[De Vecchis, Alessandrini](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «fino alla loro scadenza» con le seguenti: «fino al loro successivo rinnovo».

5.0.4

Laus

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Commissione paritetica per la rappresentanza e la contrattazione collettiva)

1. È istituita, presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), la Commissione paritetica per l'individuazione dei criteri di maggiore rappresentatività delle associazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni nazionali di rappresentanza dei datori di lavoro, nonché degli ambiti e della efficacia dei contratti collettivi.

2. La Commissione è composta da dieci rappresentanti dei lavoratori dipendenti, da dieci rappresentanti delle imprese e dal presidente del CNEL, che la convoca e la presiede.

3. I membri della Commissione di cui al comma 1 sono nominati, su designazione delle associazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I membri della Commissione durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

4. In fase di prima nomina, i membri della Commissione rappresentanti delle parti sociali sono nominati dalle organizzazioni rappresentate nell'assemblea del CNEL.

5. A supporto della Commissione di cui al comma 1, è istituito presso il CNEL un nucleo tecnico di analisi e monitoraggio, composto da quattro esperti designati rispettivamente dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP) e Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), nonché da due professori universitari di prima fascia in discipline economiche o statistiche, nominati, con proprio decreto, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

6. Entro sei mesi dal decreto di nomina, la Commissione, tenendo conto degli accordi interconfederali stipulati in materia dalle associazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative, adotta una deliberazione recante:

a) gli ambiti della contrattazione collettiva nazionale di primo livello, tenendo conto della situazione esistente e della necessità di ridurre il numero dei contratti ed evitare sovrapposizioni;

b) i criteri di misurazione e certificazione della rappresentatività delle associazioni sindacali dei lavoratori;

c) i criteri di misurazione e certificazione della rappresentatività delle associazioni nazionali di rappresentanza dei datori di lavoro;

d) i criteri di misurazione e certificazione delle rappresentanze aziendali dei lavoratori;

e) le modalità e i termini per l'acquisizione, l'aggiornamento e la trasmissione dei dati necessari alle finalità di cui alle lettere a), b), c) e d), nel rispetto della disciplina vigente per la protezione dei dati personali;

f) i criteri e le modalità operative per la determinazione della titolarità ed efficacia soggettiva della contrattazione collettiva di primo livello e di secondo livello;

g) i criteri per l'individuazione, in ciascun ambito di cui alla lettera a), dei contratti collettivi nazionali di riferimento ai fini e per gli effetti dell'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300;

h) il salario minimo di garanzia applicabile, ove individuati, negli ambiti di attività non coperti da contrattazione collettiva, nonché i criteri per il suo aggiornamento.

7. La Commissione trasmette la deliberazione di cui al comma 6 al Ministro del lavoro e delle

politiche sociali, che le recepisce con uno o più decreti, entro trenta giorni dalla trasmissione.

8. Il datore di lavoro che non si attenga a quanto prescritto dai decreti di cui al comma 7 è soggetto a una sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.000 a euro 10.000 per ciascun lavoratore, nonché al ristoro del danno economico determinato ai lavoratori.

9. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, avvalendosi del nucleo tecnico di cui al comma 5, riferisce annualmente al Parlamento in merito agli esiti delle disposizioni della presente legge e dei decreti di cui al comma 7.»

